



# NOTIZIARIO

dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

## Cosa è successo

Il Consiglio dell'Ordine dal 12 settembre 2019 ha un nuovo presidente, un nuovo vicepresidente vicario, un nuovo tesoriere e 3 nuovi consiglieri (altri 2 erano subentrati nel mese di luglio).

« **Dario Greco**  
continua a pagina 2

## Eletto Il Comitato Pari Opportunità

Attività Istituzionali

« **Dario Gallo**  
continua a pagina 56



## Il Pianista

Cultura e Sport

« **Monica Catalano**  
continua a pagina 67



## Una casa di vetro trasparente

Giovanni Immordino racconta di essere entrato in punta di piedi nelle istituzioni forensi. Descrive la sua biografia con umiltà e gentilezza. Due tratti che non convivono mai casualmente. Ricorda il suo Maestro con gratitudine ed emozione.

« **Ninni Terminelli** continua a pagina 1



Presidente COA Giovanni Immordino

## NEL NOME DELL'AUTONOMIA E DELL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

intervista al Presidente Matteo Frasca

« **Dario Greco e Ninni Terminelli**  
continua a pagina 4



Presidente Matteo Frasca

## Dalla via Valdemone a Viterbo passando da Cicerone:

La Scuola Forense  
Ferdinando Parlavacchio

Attività Istituzionali

« **Valentina Lo Voi**  
continua a pagina 58



## Avvocati Palermitani Campioni d'Italia

Cultura e sport

« **Marcello Cugliandro**  
continua a pagina 66



Anno 1 n. 1  
Ottobre 2019  
Periodico bimestrale  
Registrazione del Tribunale di Palermo  
10 luglio 2019

**Direttore editoriale**  
Dario Greco

**Coordinatore editoriale**  
PierLuigi Matta

**Direttore responsabile**  
Ninni Terminelli

#### Hanno collaborato

Rosalia Alberghina, Filippo Amato, Silvano Bartolomei, Marta Barresi, Mario Bellavista, Claudia Bianco, Giovanni Bruno, Chiara Campanelli, Flavia Caradonna, Pierfrancesco Cascio, Monica Catalano, Maria Vittoria Cerami, Marcello Cugliandro, Giuseppe Cusumano, Rosa Elvira Dattolo, Rosario Di Legami, Antonio Falcone, Alessandra Fazio, Caterina Ferrante, Luciano Fiore, Valentina Franco, Alfredo Galasso, Dario Gallo, Vincenzo Galati, Guido Galipò, Barbara Giampino, Simona Giordano, Paolo Grillo, Maria Carla Grimaldi, Valeria Licata, Giovanni Liguori, Ali Listi Maman, Valentina Li Mandri, Daniele Livreri, Livio Mangiaracina, Ivana Mazzola, Ignazio Messina, Alessia Mezzatesta, Venera Miccichè, Caterina Mirto, Paola Mirto, Salvatore Musotto, Lina Nicolosi, Massimo Pellingra, Giuseppe Piazza, Claudia Pilato, Federica Prestidonato, Laura Raimondi, Veronica Ribbeni, Maria Gabriella Saia, Adele Saito, Francesca Salvia, Giovanni Scalia, Roberto Schifani, Giuseppe Siino, Giorgia Spinnato, Ennio Tinaglia, Andrea Vincenti, Fabrizio Zagarella

#### Comitato scientifico

Giovanni Immordino, Pietro Alosi, Enrico Camilleri, Gabriele Carapezza Figlia, Angelo Cuva, Giuseppe Di Stefano, Agostino Equizzi, Santi Gioacchino Geraci, Francesco Greco, Alberto Marino, Maria Beatrice Miceli, Caterina Mirto, Bartolomeo Romano, Mario Serio

#### Sede

Piazza V.E. Orlando, Palermo  
Palazzo di Giustizia  
tel. 091 331001 - 091 589746  
e-mail: segreteria@avvocatipalermo.it  
pec: ord.palermo@cert.legalmail.it

#### Stampa

Pistone s.r.l.s.  
Via Don Luigi Sturzo, 21/a

#### Credits

www.pexels.com  
www.unsplash.com  
www.freepik.com  
www.wikipedia.com

# SOMMARIO

Una casa di vetro trasparente.....	1
Cosa è successo.....	2
Nel nome dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.....	4
Intervista con il Prof. Enrico La Loggia Presidente della Commissione Paritetica Stato Regione, per l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana.....	5
<b>Essere Avvocati</b>	
L'insicurezza degli avvocati.....	6
Dalla PEC al piccione viaggiatore Uno sguardo al presente o al passato?.....	8
Vir bonus dicendi peritus.....	9
Giustizia e buffet.....	11
Il nuovo volto della professione. Il Legal marketing.....	12
Perché è sempre colpa degli avvocati? perché?... è sempre colpa degli avvocati?!.....	13
I confini non sono mai definitivi.....	14
Riflessioni intorno alla pena di morte.....	15
L'importanza di essere onesto.....	17
Stupidarium nasce e vive per donare un sorriso.....	18
<b>In Primo Piano</b>	
Dentro ogni carta c'è la vita di una persona. Intervista a Giovanni Cupidi.....	45
La porno vendetta. La vendetta in rete e la tutela delle vittime.....	46
Processo e tecniche di attuazione del diritto: una stagione incompiuta.....	19
Giustizia tributaria: riforma indifferibile. La proposta dell'Uncat.....	20
Fine del giudizio civile in Cassazione dalla "nomofilachia" alla "frenesia".....	21
Diritto di difesa e abuso del diritto. Profili giuridici e limiti deontologici.....	22
Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: alcune suggestioni.....	24
Spese straordinarie.....	25
L'attualità dello Statuto Speciale in Sicilia.....	26
Il contrasto transnazionale alla criminalità economica: la Convenzione di Palermo.....	29
La riforma del giudizio abbreviato riapre la questione dei riti alternativi parziali.....	32
Legge sulla difesa legittima: il limite di una riforma.....	35
I contratti pubblici.....	36
L'allattamento materno in Italia.....	38
La tutela giuridica dei minori non accompagnati: una analisi socio-giuridica.....	39
Ventesimo secolo: nuove stragi di innocenti.....	42
L'avvocato penalista e il protocollo.....	43
La condizione carceraria.....	44
<b>Giurisprudenza e Novità Legislative</b>	
L'importanza dell'aggiornamento giurisprudenziale.....	48
La giurisprudenza riscrive i confini tra mutatio ed emendatio libelli.....	51
Monitorio e mediazioni... medio o non medio, questo è il dilemma.....	52
Sul gratuito patrocinio. Massime redazionali.....	53
Orientamenti giurisprudenziali sulla revoca del consenso nel patteggiamento.....	54
<b>Attività Istituzionali</b>	
Eletto il Comitato Pari Opportunità.....	56
Equo compenso. Nucleo di monitoraggio sul rispetto della legge.....	57
Comunicato COA.....	58
Dalla via Valdemone a Viterbo ispirandosi agli insegnamenti di Cicerone: la Scuola forense Ferdinando Parlavacchio.....	58
Non solo mimose.....	60
<b>La parola alle associazioni forensi</b>	
AIAF Avvocati per la famiglia e per i minori.....	61
La Camera Penale di Palermo tra passato, presente e futuro.....	62
Passione, giustizia, libertà. I giuristi democratici.....	63
La Camera Minorile.....	64
<b>Cultura e sport</b>	
Uscite allo scoperto.....	65
Avvocati palermitani campioni d'Italia.....	66
Il pianista.....	67
<b>Lettere e commenti</b>	
Le aspettative dei giovani praticanti.....	68

# UNA CASA DI VETRO TRASPARENTE

« Ninni Terminelli

**C**ita espressamente Francesco Mistretta, indicandolo come una figura importante della sua vita, negli affetti e nella professione. Il nuovo Presidente insiste molto sul valore della deontologia, la pone al centro della visione che intende offrire al mondo dell'avvocatura palermitana.

Sceglie l'immagine di una casa di vetro trasparente. Non solo un edificio di vetro, ma uno spazio in cui tutti possono vedere ed essere visti. Un luogo accessibile a tutti gli iscritti. Giovanni Immordino trasmette determinazione, ma senza perdere la tenerezza. Emerge, quando descrive la notte trascorsa con Alessandro a studiare il processo penale al tempo dei greci. Adesso anche suo figlio si prepara a percorrere la carriera di avvocato. Silvia invece ha deciso di seguire altre strade, scegliendo ingegneria biomedica. Non è la prima in famiglia a percorrere altri sentieri, visto che la mamma insegna al Vittorio Emanuele Terzo, scuola secondaria di primo grado.

## **Presidente come si presentava l'avvocatura quando intraprese la professione?**

Un esempio di valori e comportamenti. I rapporti istituzionali si svolgevano con rigore e rispetto. La deontologia non rappresentava solo un dovere, ma era scolpita nella quotidianità dei colleghi di ogni generazione. Gli avvocati vivevano gli insegnamenti ricevuti come un privilegio e avvertivano un grande senso di responsabilità verso i propri clienti.

## **Che rapporto ha avuto con la politica forense?**

Non arrivo nelle istituzioni forensi in seguito ad un tradizionale impegno associativo.

Da questo punto di vista il mio percorso è differente. Sono un avvocato amministrativista e ho dedicato il mio impegno alla professione. Ricopro la carica di vicepresidente regionale dell'UNAA (Associazione Avvocati Amministrativisti).

Svolgo il secondo mandato nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Ho lavorato fin qui, per una migliore gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ho dedicato il mio impegno a battaglie sentite, come nel caso dell'equo compenso.

## **Con quale atto ha avviato la sua presidenza?**

Chiedendo un atto di pacificazione in Consiglio alle minoranze. Occorre superare le divisioni del recente passato per costruire una stagione di condivisione. I colleghi si aspettano istituzioni forensi unite per affrontare le sfide che il tempo lancia alla nostra professione. La polemica nella nostra attività è deleteria.

## **Quali sono i punti di forza del Foro di Palermo?**

Siamo il quinto Foro in Italia. La nostra posizione pertanto è di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Ovviamente questo dato va onorato da un'azione all'altezza delle aspettative. Nella gestione delle cause occorre avere rispetto delle parti. Il nostro modello ha sempre avuto al centro la dignità. A Palermo anche negli ultimi mesi sono stati sottoscritti protocolli di assoluto rilievo che ci proiettano nel futuro e nell'innovazione.

## **E di debolezza?**

Si deve tornare ai valori espressi dalla deontologia, insegnandola per come avveniva una volta. La nostra professione va esercitata, guardando negli occhi e a testa alta le controparti ed ogni altra istituzione. Sempre! L'avvocatura deve onorare anche la sua funzione sociale. Deve dimostrare all'esterno quale ruolo determinante occupa nella società.

## **Aveva immaginato, in occasione della sua prima elezione in Consiglio, di poter diventare il Presidente dell'Ordine?**

No, sono arrivato in punta di piedi e in questi anni non ho mai smesso di seguire questo stile. Adesso sono chiamato ad un compito difficile che intraprendo con spirito di servizio e senso di responsabilità.

# COSA È SUCCESSO

« Dario Greco



**È** il caso di raccontare quanto è successo, per chi è meno attento alle dinamiche della rappresentanza dell'Avvocatura. La Riforma dell'Ordinamento Forense (L. 247/2012) ha introdotto il principio per cui è vietata la rielezione per più di due mandati consecutivi tanto nei COA quanto nella rappresentanza nazionale del CNF. A seguito delle vicende legate al DM che regolava lo svolgimento delle elezioni (annullato dal TAR Lazio con decisione confermata dal Consiglio di Stato), la L. 113/2017 (Legge Falanga) ha ribadito il principio del divieto di ricandidatura (o rielezione) dopo un doppio mandato nei COA.

A dire il vero sia subito dopo l'approvazione della L. 247/2012 che dopo della L. 113/2017, l'interpretazione quasi unanime fornita dai più attenti commentatori delle novelle era che il divieto riguardasse esclusivamente i mandati svolti con i nuovi meccanismi elettorali. Soltanto pochi commentatori avevano in realtà sollevato dubbi – ma non certezze – sull'applicazione per così dire "retroattiva" delle riforme.

Con sentenza del 19 dicembre 2018 n. 32781 (ovviamente diffusa nei giorni successivi) le SS.UU. della Cassazione hanno stravolto quanto affermato dalla dottrina, sostenendo in sintesi che i mandati da computare ai fini della ineleggibilità sono anche quelli precedenti all'entrata in vigore delle due novelle del 2012 e del 2017.

La sentenza delle SS.UU. è stata depositata in prossimità della scadenza naturale di tutti i COA d'Italia, fissata per legge al 31 dicembre 2018 e, quindi, con procedimenti elettorali per il rinnovo già aperti.

Il mese di gennaio 2019, ma anche i successivi, è stato davvero frenetico per l'Avvocatura italiana e le sue rappresentanze istituzionali: ricorsi al CNF sulle candidature presentate in tutta Italia – in sede cautelare l'organo di giurisdizione domestica ha ammesso la candidatura di un collega romano con più di due mandati alle spalle, che era stato escluso dalla competizione –; ordinari di diritto costituzionale hanno reso pareri pro-veritate affermando che le SS.UU. avevano errato; provvedimenti del Governo, che ha dapprima adottato un DL d'interpretazione autentica in senso conforme alla Cassazione, non convertito in legge, ed un emendamento alla legge di conversione di un altro decreto legge reiterando la norma interpretativa. Sempre nel mese di gennaio il CNF, chiamato a decidere dei ricorsi elettorali degli ordini di Savona e di La Spezia, ha sollevato la questione d'incostituzionalità delle norme che prevedevano il limite dei mandati.

In questa frenesia il 31 gennaio 2019 il Foro palermitano ha rinnovato il suo Consiglio dell'Ordine; tra gli eletti vi erano 5 consiglieri con alle spalle più di due mandati consecutivi.

Avverso la loro candidatura e la loro elezione sono stati proposti ricorsi elettorali innanzi al CNF, la cui prima udienza si è tenuta il 23 maggio scorso, in occasione della quale è stata disposta la sospensione dei giudizi in attesa della decisione della Consulta sulle precedenti questioni d'incostituzionalità sollevate a gennaio dal CNF. Il 10 luglio la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza 173, con cui ha rigettato la questione di incostituzionalità sollevata dal CNF.

A questo punto, prendendo atto della decisione del Giudice delle Leggi e prima ancora della trattazione dei ricorsi innanzi al CNF, i consiglieri Alessandro Gjomarkaj, Cesare Faiella, Maurizio Argento, Accursio Gallo e Giuseppe Di Stefano hanno rassegnato le loro dimissioni dal Consiglio dell'Ordine e sono subentrati i primi cinque dei non eletti Vincenzo Sparti, Michele Calantropo, Daniele Solli, Raffaella Geraci e Maria Carla Grimaldi.

Fin qui la scansione temporale dei fatti, la cronaca degli accadimenti.

Sono stato personale testimone del travaglio vissuto dai cinque consiglieri dimissionari nel presentare entro metà gennaio scorso la loro candidatura alle elezioni, del *bailamme* di quei giorni, dove si avvicendavano pronunce del CNF,

testi contrastanti di proposte legislative, richieste di passi indietro e incitamenti ad andare avanti avverso opinabili affermazioni della Corte di Cassazione, anche al di là della stretta interpretazione delle norme. Ed ho sostenuto e condiviso la loro scelta di volere contrastare un'interpretazione ritenuta errata, di farsi fare causa, di volersi difendere innanzi ad un Giudice, di proporre le loro ragioni: di fare gli Avvocati!

E sono stato testimone delle commozioni di chi, dopo tanti anni di impegno per l'Avvocatura palermitana con abnegazione e spirito di servizio, ha dovuto lasciare il Consiglio, ma anche dell'ammaliante sorriso di Giuseppe Di Stefano nell'ultima seduta di Consiglio, in cui si è congedato augurandoci buon lavoro, riponendo fiducia in tutti i consiglieri. Dopo 8 mesi di lavoro il Consiglio riparte. La Rivista, voluta a gran forza da Giuseppe Di Stefano, torna alle stampe. Con il dispiacere di quanto accaduto (a torto o a ragione, poco importa oggi), ma con la consapevolezza che l'Avvocatura palermitana ha importanti sfide da affrontare quotidianamente, per la Giustizia e per la difesa dei diritti.

# NEL NOME DELL'AUTONOMIA E DELL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

## Intervista al Presidente della Corte di Appello di Palermo Dott. Matteo Frasca

« Dario Greco e Ninni Terminelli

**L**a passione verso la magistratura nacque sui banchi del liceo. Il Presidente Matteo Frasca racconta la scoperta della sua missione professionale, in una conversazione a ruota libera, rilasciata alla nostra rivista. Un ruolo importante ebbe il padre, un vero e proprio magistrato mancato, che seppe inculcare la passione per questo lavoro. Dopo la laurea la scelta divenne naturale. Ce la racconta, offrendo preziosi spunti di riflessione sul sistema giustizia e sulla storia della magistratura palermitana. Un messaggio rivolto con eleganza istituzionale anche al mondo dell'Avvocatura, senza dimenticare le nuove generazioni.

**Buongiorno Presidente. La ringraziamo per la Sua disponibilità a rispondere ad alcune domande per la Rivista del Consiglio dell'Ordine. Vorremo cominciare con una domanda quasi ovvia: cosa significa svolgere il suo ruolo nel Palazzo in cui lavorarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino?**

È un onore e una responsabilità. Per me si tratta di operare seguendo la linea tracciata da loro. Furono due veri e propri fuoriclasse.

**Cosa si sente di dire ai giovani che intraprendono la carriera di magistrati?**

Questo lavoro richiede grande impegno e unità. Serve umiltà, capacità di ascolto, consapevolezza del ruolo e della sua rilevanza. Sappiano di dovere continuare nell'esempio di Falcone e Borsellino!

**In cosa consiste questa eredità?**

In un patrimonio acquisito che non deve essere disperso; un patrimonio di conoscenze e di metodologia. Giovanni Falcone maturò una conoscenza eccezionale del fenomeno mafioso e le sue capacità uniche gli consentirono di capire con largo anticipo ciò che altri avrebbero compreso molto dopo. Provò ad un certo punto a continuare la sua azione di contrasto a Cosa Nostra anche dal Ministero della Giustizia, ma il suo progetto non fu del tutto capito. Non ebbe tanti amici in casa. Era considerato un ambizioso, ma il realtà era ambizioso il suo progetto: sconfiggere Cosa Nostra. Neanche il Consiglio Superiore della Magistratura lo comprese tanto che gli preferì Antonino Meli nel ruolo di Consigliere Istruttore. Questa fu una mortificazione, assieme ad altre, che certamente non meritava. Non attirava simpatie perché era troppo bravo! Il suo impegno contro la mafia ebbe inizio nel 1979. Un anno dopo lo raggiunse anche Paolo Borsellino. Fecero parte del celebre Pool, voluto - non si deve dimenticare - da Rocco Chinnici, anche i giudici Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Il suo primo processo contro Cosa Nostra fu il processo Spatola. Seppe prefigurare con

venti anni di anticipo gli equilibri della mafia. Il maxi-processo lo rese noto, consacrando il suo ruolo, ma Giovanni Falcone conosceva già profondamente il fenomeno mafioso, incluso il fatto che Cosa Nostra non dimentica e non perdona.

**C'è qualcosa da migliorare nel rapporto con gli Avvocati?**

Considero ottimo il rapporto, ma come in ogni relazione umana e professionale si può sempre migliorare. L'Avvocato è uno dei protagonisti della giurisdizione e prepara il lavoro del magistrato. Il vero e serio problema dell'amministrazione della giustizia sta nell'ingente arretrato, che deve essere eliminato nella consapevolezza, però, che dentro ogni fascicolo esiste una vicenda umana che merita rispetto e che attende una risposta di Giustizia. I cittadini chiedono tempi adeguati di definizione dei processi, civili e penali; ecco perché non sono accettabili tempi morti inutili alle garanzie di difesa e ostacolo a una sollecita decisione. Attualmente il vero imbuto è la Corte di Appello. E' vero che spesso gli organici di Magistrati e Personale amministrativo non sono adeguati, ma serve soprattutto un attento e rigoroso governo delle risorse.

**Cosa può essere fatto ancora per smaltire l'arretrato?**

In Corte di Appello un contributo notevole è venuto dai giudici ausiliari; una risorsa intelligente che, soprattutto se potenziata e migliorata, può rivelarsi una carta vincente per lo smaltimento dell'arretrato. E certamente utile è stato ed è l'apporto dei numerosi stagisti.

**Quale deve essere il principio cardine della Magistratura?**

L'autonomia e l'indipendenza, non come privilegio dei Magistrati ma come garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini. Il tema della separazione delle carriere è un falso problema, anche perché la distinzione delle funzioni, giudicante e requirente, già esiste; il passaggio da una funzione all'altra è davvero difficile, come dimostrato dall'esiguo numero di cambiamento di funzioni. Se si vuole intervenire sul processo occorre eliminare i tempi morti e le finte garanzie, ma le regole processuali hanno anche bisogno di stabilità; i cambiamenti continui contribuiscono a rallentare i tempi processuali.

**E se dovesse rimproverare qualcosa agli Avvocati?**

Non ho nulla da rimproverare; d'altra parte non avrei titolo. Credo che Magistrati e Avvocati debbano evitare l'autoreferenzialità, il parlarsi all'interno della categoria, senza guardare il mondo che sta fuori.

## Intervista con il Prof. Enrico La Loggia Presidente della Commissione Paritetica Stato Regione, per l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana.

« Pietro Luigi Matta

**L**a Commissione Paritetica per l'emanazione delle norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, per quanto riguarda la regione Siciliana è disciplinata dall'art. 43 dello Statuto. Con D.M. del 17 ottobre 2018 è stata definita la composizione della Commissione, di nomina del Governo l'avv. Rocco Bianco e l'avv. Lidia Dimasi e di nomina della Regione Siciliana il prof. Avv. Enrico La Loggia e il prof. Avv. Felice Giuffrè. Il 9 gennaio di quest'anno è stato eletto Presidente il prof. Enrico La Loggia, avvocato e docente universitario e la redazione del nostro giornale ha ritenuto di fare il punto con lui su alcuni aspetti tematici ed organizzativi alla base del lavoro della Commissione Paritetica. **Con riferimento all'art. 43 dello Statuto Siciliano, quali sono le priorità indicate dal Governo regionale in materia finanziaria e di riforme istituzionali.** La priorità assoluta sono le norme di attuazione relativamente alla finanza regionale, gli articoli 36,37 e 38 dello Statuto regionale hanno avuto nel tempo una parziale attuazione e possiamo diread oggi totalmente insoddisfacente per la Regione Siciliana. Si sono contrapposti interessi contrastanti che hanno, da un conto frenato lo Stato nel riconoscere pienamente i diritti della Regione Siciliana, e dall'altro lato la Regione siciliana non ha mai avuto le carte in regola per pretendere il pieno rispetto dello Statuto. Mi piace ricordare che nel lontano 1952 nella prima attuazione dell'art. 38, proposto da mio nonno Enrico La Loggia senior, lo Stato riconobbe alla Sicilia l'enorme cifra di 55 miliardi, con la quale si sono realizzate opere pubbliche di vitale importanza come strade, ospedali, scuole, case popolari, linee ferrate, bonifiche agrarie, dighe, sistemazioni argini fiumi e laghetti collinari cioè quanto di buono vediamo ancora oggi davanti a noi. Ma purtroppo oggi l'art 38 non è più attuato ed uno dei compiti della Commissione che ho l'onore di presiedere e proprio quello di farlo rivivere insieme con gli articoli 36 e 37 dello Statuto che completano il pilastro portante della materia finanziaria della regione Siciliana. **La Commissione Paritetica quali**

**proposte metterà all'ordine del giorno relativamente alle norme per l'attuazione dello statuto.** A parte le norme finanziarie di cui abbiamo detto l'attenzione della Commissione è già rivolta e proseguirà nelle prossime riunioni all'attuazione delle norme che regolano il Consiglio di Giustizia Amministrativa e la Corte dei Conti. Ma mi piace ricordare che nei primi tre mesi di vita della Commissione abbiamo già concluso l'esame e l'approvazione di una norma che riguarda gli incentivi alle imprese artigiane ed agricole per ben 100 milioni di euro, norma che attendeva di essere approvata dal lontano 1998, nonché la norma che consente il trasferimento di diverse decine di beni immobili, di beni archeologici e culturali di elevatissimo interesse storico ed artistico, dallo Stato alla Regione Siciliana. Nelle prossime riunioni approveremo la norma di attuazione relativa all'armonizzazione del bilancio della Regione e degli Enti locali, ciò consentirà ai cittadini di esaminare con grande facilità la gestione contabile e di raffrontarla con quella delle altre Regioni. **Presidente La Loggia cosa porterà all'interno della Commissione Paritetica in termini di esperienza professionale e di membro delle Istituzioni della Repubblica.**

Ho avuto una grande fortuna della quale sono grato alla Divina Provvidenza ed agli insegnamenti di mio padre e cioè quella di potere stratificare nelle mie esperienze differenti attività: Docente Universitario, Avvocato, Amministratore comunale, Parlamentare, Ministro della Repubblica, Presidente della Commissione Bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale.

Ciò mi ha consentito di conoscere da dentro e da fuori, nella teoria e nella pratica i meccanismi della Pubblica Amministrazione e di potere incidere senza subire i condizionamenti tipici della dirigenza amministrativa da un canto e dall'altro di potere scrivere direttamente e personalmente atti amministrativi, leggi e regolamenti. Questa esperienza non vi è dubbio che mi conferisce qualche carta in più da potere giocare sul tavolo delle trattative tra lo Stato e la Regione, affinché possano trovare attuazione tutte quelle norme statutarie che ancora oggi risentono di un inspiegabile rallentamento.

# L'INSICUREZZA DEGLI AVVOCATI

« Veronica Ribbeni

**N**el panorama nazionale e internazionale si assiste oggi ad atti penalmente rilevanti posti in essere nei confronti di colleghi. Ben diverse le fattispecie e le situazioni che sono però accomunate dalla medesima reazione di solidarietà e attivismo. La diade criminale-vittima associata alla relazione cittadino-avvocato sembra dissonante; tuttavia fatti di cronaca italiana più e meno recenti portano a non sottovalutare il fenomeno. Com'è noto, secondo taluni autori, le predisposizioni vittimogene (Ellenberger 1954) rinforzano le inclinazioni criminali. Von Hentig nel 1948 in "The criminal and his victim" evidenzia l'importanza della relazione intercorrente tra la vittima e l'aggressore, affiancandola ad altri due concetti pregevoli in vittimologia inerenti alla cosiddetta vittima latente e al criminale-vittima. Fattah (1971) tra i gruppi legati alle menzionate predisposizioni individua oltre alla sfera biofisiologica e alla sfera psicologica, la sfera sociale. Sostiene che la probabilità di diventare vittima sia dipendente dalla maggiore o minore vulnerabilità dei soggetti che in base alle loro caratteristiche incorrono in un rischio più alto. In criminologia diverse dunque sono le classificazioni che concordano sull'alta esposizione al rischio di vittimizzazione nelle professioni in cui la persona offesa entri nella genesi del reato proprio per l'esercizio delle sue funzioni. Al riguardo, tra l'anno 2018 e l'anno 2019 in Italia si sono susseguiti numerosi episodi di violenze nei confronti di avvocati, colleghi penalisti e civilisti.

Appare di talché necessario aumentare sia la consapevolezza sia la percezione del rischio, passi entrambi importanti al fine di prevenire un fenomeno criminale dall'impatto sociale rilevante.

La professione forense rischia infatti di vedere minate le proprie fondamenta non solo in seguito a discutibili interventi legislativi ma anche a causa di comportamenti messi in atto da *offenders* per differenti motivazioni. I soggetti agenti sono assistiti arrabbiati o delusi per l'epilogo delle proprie vicende giudiziarie; controparti o parenti di vittime che non vedono gli avvocati come garanti del diritto di difesa, ma li associano ai reati commessi dai propri assistiti.

Autovetture incendiate e minacce alla famiglia in quanto difensore di un imputato accusato di omissione di soccorso; missive contenenti molestie sessuali; lettere intimidatorie con proiettili; diffamazioni nei confronti di difensori di persone indagate per violenza sessuale; aggressioni nei confronti di difensori di indagati per avere commesso un omicidio; intimidazioni in seguito a

tentativi di recuperare il credito consistente negli onorari per l'attività svolta.

Nel 2015 in un processo per bancarotta un collega è stato ucciso dall'imputato (unitamente a un magistrato e all'ex socio). Anni prima un civilista veniva ucciso nel proprio studio da un assistito, in seguito a una sentenza non favorevole. Quanto appena riportato è una esemplificazione dei comportamenti posti in essere nei confronti di colleghi.

Il *locus commissi delicti* è lo studio, il tribunale, la città. Un collega è stato aggredito davanti un istituto scolastico perché difensore di una parte civile; una collega è stata aggredita nel proprio studio in seguito ad attività di ricevimento; un altro collega è stato investito nei pressi di una piazza affollata, da un suo ex assistito.

Sotto un profilo geografico non vi è distinzione alcuna; dalle grandi metropoli ai piccoli paesi, le violenze rivolte nei confronti di professionisti demandati costituzionalmente alla tutela dei diritti, sembrano in aumento.

Indubbiamente non si tratta di un allarme sociale, a fronte del grande numero di relazioni avvocatiassistiti sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Nonostante ciò, stupisce l'aleatorietà dei rischi ai quali come categoria, l'avvocatura è esposta.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano - quadriennio 2015/2018 nel corso di una intervista rilasciata a "Il Dubbio" in seguito all'aggressione subita da una collega esperta di esecuzioni immobiliari ha dichiarato "i rischi di violenza, per fortuna non frequenti, erano sempre collegati alla difesa di imputati dei reati più gravi, magari di criminalità organizzata. Ed è lo stesso ambito dal quale provengono i maggiori rischi per la magistratura, soprattutto inquirente.

Il rischio, insomma, si manifestava in un ambito circoscritto dell'indagine penale, e anche della difesa (...) Ora invece, forse complice la crisi economica e anche morale, la perdita del lavoro, i tracolli finanziari, a volte le conseguenze di crisi familiari complesse sul piano economico e patrimoniale, può accadere che a scoprirsi indifeso sia un avvocato civilista"<sup>1</sup>.

E se la reazione impulsivamente è ridurre il rischio ricevendo non da soli, comunicando gli appuntamenti

con assistiti nuovi o pericolosi a un terzo soggetto - segretaria, colleghi, portiere, amici, parenti - è pur vero che trattasi di una professione fondata sul rapporto fiduciario e sulla segretezza.

L'autonomia dell'avvocatura e i valori di cui essa è portatrice sembrano ad oggi dunque, non trovare la medesima rispettabilità di un tempo.

Il prestigio stesso, sembra venuto meno a tal punto da apparire noi quali unici responsabili di ritardi o responsabili per non aver protestato per i ritardi altrui. Fortunatamente al riguardo l'intelligenza artificiale negli Usa, come descrive un articolo della rivista del *Mit Technology Review*, può automatizzare fino a un terzo delle mansioni di avvocati e praticanti. Non ci rimane che aspettare pazientemente quantomeno per ovviare al problema dei ritardi 2.

Numerose sono purtroppo invece le notizie di omicidi, arresti, processi sommari a carico di colleghi in Cina, Pakistan e Bangladesh, Honduras e Guatemala, Turchia, Egitto e Burundi. Ad oggi ad esempio il collega Massoum Marzouk egiziano, difensore dei diritti umani ed oppositore del presidente Fatah al-Sissi, si trova in prigione e rischia la morte a causa del rifiuto da parte delle autorità di consentire un'operazione.

La grave situazione concernente i colleghi minacciati nel mondo a causa dell'esercizio legittimo della loro professione ha portato - com'è certamente noto - alla fondazione dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo ad opera del Consiglio Nazionale Forense francese, dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, del Consiglio Generale dell'Avvocatura spagnola e del Consiglio Nazionale Forense italiano. L'obiettivo è condurre una vigilanza permanente e assicurare assistenza agli avvocati la cui vita o libertà siano minacciati.

È stata inoltre indetta la "giornata dell'avvocato minacciato" 3 dedicata negli anni passati, alla Cina, all'Egitto e ad altri paesi in cui il diritto di difesa è considerato un inutile orpello o un intralcio.

"Se l'avvocatura è in pericolo sono a rischio i diritti dei cittadini" è il messaggio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano in occasione della "giornata internazionale dell'avvocato minacciato" dell'anno 2018. L'anno in cui la giornata è stata dedicata all'Egitto è *trait d'union* con la situazione nazionale.

Donatella Pau, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano nell'anno citato (come quattro colleghi del Foro di Oristano) ha subito attentati incendiari. Dichiarò «in particolare Facebook, ha visto moltiplicarsi i casi di vere e proprie aggressioni nei

confronti di avvocati la cui unica "colpa" è quella di tutelare i diritti dei loro assistiti». Si richiama altresì la dichiarazione del collega cagliaritano Patrizio Rovelli, in rappresentanza dell'Osservatorio per la Giustizia, "la libertà e l'indipendenza del difensore sono una garanzia per tutti, ma se questo non avviene, allora siamo dinanzi ad un pericolo concreto". Quest'anno, lo scorso 24 gennaio, in occasione della "giornata internazionale dell'avvocato minacciato", a Venezia, la manifestazione si è svolta focalizzandosi su quanto occorso in Turchia, paese in cui i colleghi, sono soggetti ad arresti arbitrari, a processi privi di garanzie di difesa, a violenze, minacce e intimidazioni. Il rischio per i colleghi penalisti è talmente alto da rendere difficoltoso trovare un avvocato che non sia imputato in un processo. Quasi ogni settimana ne viene celebrato uno e i colleghi ancora liberi stanno esercitando la professione con il rischio di essere arrestati. Le informazioni relative al Luglio 2016 menzionano che 1546 avvocati sono stati perseguiti; 598 sono stati arrestati; 274 avvocati sono stati condannati a pene detentive, con una media di 7 anni di reclusione 4.

Nel mese di Marzo dell'anno 2019 si è concluso il processo celebratosi a carico di una ventina di colleghi, seguito dai Giuristi democratici e dall'Unione delle Camere Penali Italiane attraverso una propria delegazione di osservatori internazionali. Molti avvocati ristretti in carcerazione preventiva dall'anno 2017, sono stati giudicati colpevoli per reati di opinione - indi per avere espletato il proprio dovere di difensori - sulla base di testimonianze segrete senza possibilità di controesame alcuno; prove digitali risalenti verosimilmente al 2003 di non corroborate genuinità e integrità, recuperate anni dopo la loro produzione e note sovente solo in copia<sup>5</sup>; senza prove a discarico né discussione. Il libero esercizio della professione forense è assoggettato a diversi rischi. E a ricordarci che gli avvocati sono una voce libera, sono proprio i colleghi arbitrariamente detenuti.

<http://ildubbio.news/ildubbio/2017/08/01/intervista-remo-danovi-aggressioni-a-noi-avvocati-ora-e-allarme-vero/>.

2 <https://www.globalist.it/economy/2017/12/18/i-robot-negli-studi-legali-al-posto-degli-avvocati-un-altra-professione-a-rischio-2016518.html>

3 Day of the Endangered Lawyer: viene celebrato in tutto il mondo il 24 gennaio per ricordare la strage "Matanza de Atocha" avvenuta il 24 gennaio 1977 in Spagna. Un commando di terroristi entrò in un ufficio di avvocati giuslavoristi situato a Madrid in Calle de Atocha. <https://endangeredlawyers.org/>

# DALLA PEC AL PICCIONE VIAGGIATORE - UNO SGUARDO AL PRESENTE O AL PASSATO? -

« Paolo Grillo

**I**n un pomeriggio di noia prefestiva, con lo studio deserto per le defezioni degli aspiranti arrostitori del primo maggio, giunge inaspettata un'ultimissima della Cassazione: il collegio presieduto da Gastone Andreatta ha partorito la sentenza n. 17844, depositata il 30 aprile. L'argomento principale è il DASPO, ma tra le righe della motivazione l'occhio inciampa su un inciso che mi risveglia dal torpore postprandiale: è valido il deposito di una memoria difensiva effettuato dal difensore a mezzo pec presso la cancelleria del giudice. Curiosità doppia: il caso giudiziario che fa da sfondo alla sentenza si è svolto a Palermo, chissà chi è il collega che ha fatto centro col suo ricorso. Comunque sia, incredibile ma vero: gli Ermellini hanno aperto le porte alla tecnologia anche ai penalisti, invertendo la rotta percorsa fino ad ora nel segno dell'anacronismo più puro. Il codice di rito non contempla l'utilizzo della pec tra gli strumenti di notifica ad uso degli avvocati, ai quali non resta che depositare i propri atti in cartaceo presso le cancellerie, ovvero spedirli a mezzo raccomandata. Ogni altro sistema sarà ritenuto inammissibile.

**Inutile il coro di proteste da più parti intervenute: ma come? Esiste il processo civile telematico e per depositare una lista testimoniale nel processo penale non si può utilizzare la PEC?**

Niente da fare, il formalismo è duro a morire, specialmente quando la soluzione su cui ci si incorna non risponde ad alcuna logica.

Una domanda sorge allora spontanea: “chissà quarant'anni fa quanto ci voleva per fare ciò che oggi richiede una manciata di minuti: niente computer, niente pec, niente di niente”.

Da qui ad immaginare uno spezzone di vita quotidiana del penalista di fine anni settanta il passo è stato breve, e tra le spire di fumo del mio mezzo toscano, ho intravisto subito le prime differenze con i nostri tempi. Prendiamo, già che ci siamo, il caso della stesura e del deposito di una memoria difensiva. Oggi non è affatto complicato: ognuno di noi avrà sul pc almeno un file con una memoria-modello, sul quale lavorare con la furba tecnica del

copia-incolla (che talvolta regala svarioni drammatici, di cui ci si accorge soltanto alla fine quando si scopre che il proprio assistito, in preda ad una crisi elettronica di identità, ha cambiato nome almeno quattro volte). Dopo avere confezionato il testo, con un tocco di mouse si manda tutto in stampa: una, dieci, cento copie: sarà sempre questione di qualche minuto.

Quaranta anni fa era tutto un altro discorso, e siccome stiamo oziando ci soffermiamo sui dettagli più frivoli. I colori, ad esempio.

L'avvocato ce lo immaginiamo inguantato in un completo color senape, col cravattono alla Sandro Ciotti (buon'anima) e la Super senza filtro tra le dita, mentre passeggia nervosamente per la stanza, dettando il testo alla segretaria che freneticamente prende appunti.

Anche la segretaria aveva un aspetto *seventy*, ne siamo certi: pantaloni a zampa e capigliatura cotonata; e ci piace immaginarla con gli occhiali dalla montatura enorme sulla punta del naso (forse gli stessi a cui pensava Venditti, che non si spiegò mai, bontà sua, come facessero a farsi sposare dagli avvocati). Facezie a parte, la “minuta” finirà poi nelle sapienti mani del dattilografo, figura ormai scomparsa insieme al suo ferro del mestiere: la macchina da scrivere. Chi, almeno per una volta nella vita, magari soltanto per gioco, non ne ha usata una? C'era la Lettera 22, mitica perchè Indro Montanelli non se ne separò mai; poi vennero le prime Olivetti elettriche che costavano un patrimonio ma – stando ai si dice – assicuravano una rapidità oggi commovente e all'epoca strabiliante. L'abilità del dattilografo era duplice: scrivere senza sbagliare mai – di ogni cancellatura, evidentemente, restava traccia nel testo definitivo – e “tirare” quante più copie poteva dello stesso documento grazie alla sapiente alternanza di carta, carta velina e carta carbone (che nel vernacolo palermitano, chissà perchè, diventava *'a carta càrbone*).

Poi si depositava il frutto della propria fatica redazionale in cancelleria, o lo si spediva per raccomandata con avviso di ricevimento.

Quaranta anni fa tutto questo era normale, ci verrebbe da dire. Un po' meno lo è oggi, dato che – come tutti sappiamo – i mezzi di trasmissione

telematica non mancano di certo. Eppure, nonostante i pasticci riformatori e le novelle che hanno martoriato il codice di rito fino a pochi mesi fa, nessuno s'è preoccupato di chiarire che la pec può benissimo servire anche per depositare gli atti, e non soltanto per riceverne notifica. Oggi dalla Cassazione registriamo qualche timida apertura, limitata al deposito delle memorie difensive:

ancora nulla sul fronte degli atti di impugnazione o degli altri atti processuali. Staremo a vedere, e sapendo bene che alle riforme seguono le controriforme, incrociamo le dita e speriamo che a forza di rifiutare il progresso non venga riesumato il piccione viaggiatore: non avrebbe estimatori né amici, data la sua indole da bombardiere, ed ad attenderlo non ci sarebbe la penna per firmare la relata, ma la canna di una carabina.

## "VIR BONUS DICENDI PERITUS"

« Fabrizio Zagarella

**È** l'aforisma coniato presumibilmente da Marco Porcio Catone e ripreso anche da Marco Tullio Cicerone ed infine da Quintiliano per definire il perfetto ORATOR, l'oratore forense identificato nella figura dell'Avvocato.

Le caratteristiche del perfetto avvocato sono indicate con questa frase nell'uomo colto e irreprensibile che affida all'eloquio della sua prolusione oratoria la forza necessaria per difendere il cittadino.

Non appaia al lettore quanto trascritto una cosiddetta botta di erudizione inutile e gratuita, ma un punto di partenza per poter narrare la mia esperienza professionale.

Già, perché seppur chi scrive è nato e cresciuto in una ambito familiare particolarmente ricco di uomini dediti alla professione giudiziaria, la sua prevalente esperienza di vita lavorativa è stata dedicata alla vita forense. E non per caso o per necessità, ma per una scelta precisa e ponderata.

Laureatomi in giurisprudenza nell'estate del 1980, allorché sono tornato ai miei patri lidi dopo il servizio militare, nella primavera del 1982 fui accolto nello Studio dei compianti Avvocati Luigi e Giovanni Maniscalco Basile e di Giovanna Vittorelli per compiere la necessaria pratica forense in materia civilistica e amministrativa al fine di sostenere l'esame di abilitazione alla professione, allora, di procuratore legale e che ho sostenuto tra l'inverno del 1983 e la primavera del 1984.

In quello Studio legale palermitano ho appreso, dietro gli insegnamenti dei miei maestri, i rudimenti del mestiere di avvocato, ho assorbito i principi sui quali basa la sua importanza professionale, ho imparato a comprenderne il

significato e la funzione sociale che essa riveste e persegue, caratteristiche che si condensano in tre sole parole: difendere l'uomo.

Non esiste nell'esperienza di vita umana più alta funzione, più nobile servizio, più grande impegno d'uomo nei confronti dei suoi simili, se non quello del difendere l'essere umano, uomo o donna che sia, il cittadino, un gruppo sociale o una istituzione di uomini, dalle aggressioni di altri, dalle vessazioni, dai soprusi, dai comportamenti illeciti o irrispettosi contro di essi compiuti da chicchessia in tutti i campi delle relazioni umane, private e pubbliche.

Perseguire detto obiettivo, svolgere pienamente ed efficacemente quel servizio, impone grande determinazione, costruire il proprio bagaglio culturale, sapere di dover affrontare la vita professionale con grande spirito di sacrificio, sapendo che per diventare un vero avvocato bisogna sudare molto, non temere il tempo che passa, imparare ad essere solerte negli impegni e nelle scadenze.

Mio padre, Enrico Zagarella Maurigi, magistrato, mi ha insegnato l'aforisma "*age quod agis*" cioè: *fa' bene quel che fai*, volendomi inculcare a lavorare sempre con grande volontà e spirito di sacrificio.

Ma il mio maestro, l'Avvocato Luigi Maniscalco Basile, mi ha insegnato a perfezionare al meglio il lavoro cui ero dedito, studiando profondamente i fascicoli delle cause affidatemi, procurando di svolgere con attenzione le ricerche giurisprudenziali sui casi e sulle massime delle corti giudiziarie superiori che si attagliavano alla vicenda umana affidatoci dal cliente. E se il mio lavoro definito non appariva a lui adeguato, non mi

offendevo se lui mi invitava a sedermi nella poltroncina posta davanti alla sua scrivania ed a trascrivere, sotto la sua dettatura, l'atto giudiziario da preparare al meglio e secondo particolari criteri. Luigi Maniscalco Basile insegnava ai suoi allievi-praticanti l'architettura delle comparse difensive, mettendo nero su bianco esattamente quel che lui avrebbe declamato a braccio al giudice o alla corte davanti ai quali difendeva il suo assistito.

Lui distingueva gli argomenti da sciorinare per capitoli, evidenziandoli con numeri romani o arabi, o con subalterni a lettere dell'alfabeto, un'abitudine questa che divenne per me stesso una pratica costante e che ancor oggi utilizzo nel mio lavoro, qualunque esso sia.

Quel che lo distingueva da tutti era la chiarezza espositiva, la sintesi diretta ed efficace nonostante gli argomenti da trattare fossero molteplici e particolarmente complessi.

Nel 1985 morì un avvocato rinomato nella città di Alcamo (TP) ; era amico di famiglia dei Maniscalco. Il mio maestro, su richiesta dei familiari di quell'avvocato, mi incaricò di gestire la definizione di quello Studio legale, assicurandomi supporto nella confezione delle difese ancora da effettuare nei processi pendenti davanti alle autorità giudiziarie del trapanese.

D'allora per diciotto anni di seguito ho gestito quello studio, curando le pratiche da definire e raggiungendo, pressoché quotidianamente, gli uffici giudiziari delle città di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Salemi, Mazara del Vallo, Castelvetro dinanzi ai quali quell'amico svolgeva la sua professione brillantemente. Un'impresa impari che è costata molto, in termini di denaro, usura di automobili, fatica fisica personale, rischi correlati allo star

continuamente sulle strade della nostra Sicilia, non sempre percorribili con facilità.

Ciò mi ha consentito, comunque, di crescere nella esperienza forense, sia per la enorme quantità di relazioni sociali ed umane che ho avuto modo di instaurare sia perché mi ha dato adito di far conoscere le mie pur modeste capacità, sapendo bene che svolgere la professione dell'avvocato in territori di province siciliane prevalentemente agrarie costituisce un valore aggiunto a questa professione, perché si è chiamati a trattare indiscriminatamente tutte le materie giuridiche disciplinate dal nostro legislatore con l'intero corpus normativo positivo. L'arricchimento che se ne trae è enorme sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista pedagogico.

Nel 2004 la mia professione è mutata vigorosamente. Sono stato nominato Giudice Onorario di Tribunale.

L'impegno che ho destinato a questa esperienza mi ha costretto, gioco-forza, ad allentare le redini della professione forense. Chi pratica questa seconda esperienza se ne rende conto prima o poi. Non voglio esprimere qui commenti di sorta su quest'altra vicenda: è tutt'un'altra storia. Posso solo affermare che non è possibile stare con due piedi in due stivali differenti. Nella vita si può servire soltanto un padrone.

Ciononostante rimango un avvocato, con tutta la bellezza del significato di questa espressione: *advocatus*, chiamato a difendere qualcuno davanti a chi lo giudica, o a contestare le pretese di altri.

La nobiltà di questa attività è evidente e non possono esserci altre parole per esprimerla.

# Giustizia e buffet

« Ennio Tinaglia

**È** una scena che ricorre frequentemente nelle aule di giustizia dove si svolgono processi penali con Giudici monocratici.

Entra il giudice in aula, e non appena si siede sul suo scranno, inizia una sorta di accerchiamento da parte di noi avvocati. Tutti a chiedere se il processo che ci riguarda può essere trattato per primo o tra i primi. C'è sempre un motivo. Un concomitante impegno professionale, un problema familiare, un processo che deve solo essere rinviato per l'assenza dei testi. Insomma, le richieste hanno sempre una loro plausibilità.

Il Giudice prova ad accontentare tutti, ma le richieste sono davvero tante, per cui accade che si spazientisca disponendo che l'udienza seguirà un preciso ordine che può anche essere alfabetico o quello consueto.

Insomma, alla fine qualcuno degli avvocati deve arrendersi alla soccombenza ed aspettare pazientemente il proprio turno.

In genere vince il difensore che con un guizzo è riuscito per primo ad avanzare la sua richiesta al giudice. Poi ci sono i vari piazzamenti. Diciamo che almeno i primi quattro cinque riescono ad essere veloci.

E' una attività che richiede esperienza, allenamento, discreta forma fisica. Occorre saper cogliere gli attimi immediatamente precedenti all'ingresso del giudice in aula per posizionarsi quanto più vicini possibile al suo scranno. Naturalmente senza dare nell'occhio, e osservando attentamente le manovre analoghe degli altri colleghi. Molti si servono dei praticanti che stazionano fuori dall'aula, pronti ad inviare un whatsapp al dominus che, a quel punto, darà la giusta, calibrata, misurata, accelerazione alla manovra di avvicinamento allo scranno, in attesa del guizzo decisivo.

Ma ormai, scafati come siamo un po' tutti, finisce sempre che si crea una sorta di ressa davanti al banco del giudice e, quel punto, un ruolo decisivo gioca anche il fattore "fortuna".

Può dispiegarsi in vari modi. Il Giudice, per dire, che incroci occasionalmente lo sguardo di un avvocato, magari posizionato in seconda fila, che però è stato pronto con un gesto della mano a lasciargli intendere di voler essere ascoltato. "Giusto un attimino, Giudice". "Dica, avvocato". E' come vincere al gratta e vinci.

L'altro giorno, in udienza, osservavo scene di questo tipo. Lo facevo in modo del tutto disinteressato perché mi era arrivata la telefonata di un cliente, e così avevo perso attimi preziosi, il che mi aveva impedito di partecipare alla consueta competizione.

Ed è stato proprio in questa occasionale veste di spettatore, che ho pensato ai buffet. Anche lì occorre possedere forma fisica, intuito, doti di equilibrio, per arrivare al tavolo imbandito di ogni prelibatezza.

E non sono doti da poco. Io le chiamerei vere e proprie tecniche di sopravvivenza. Tipo l'intuizione di infilare posate nelle tasche anteriori delle giacche, o il bicchiere in quelle laterali, mentre si fa lo slalom tra le gente accalcata, tenendo in una mano il piatto che contiene ogni sorta di cibo, e nell'altra due o tre pezzi di pane. Per i grissini, invece, non c'è problema. Quelli vanno ancorati ai padiglioni delle orecchie.

Ecco, è a scene come questa che ho pensato. L'altro giorno. Mentre ero in udienza. A volte, il gioco dei neuroni e delle sinapsi produce surreali assonanze. "Giustizia e buffet".

Magari non c'entra nulla.

Però suona bene.

# IL NUOVO VOLTO DELLA PROFESSIONE IL LEGAL MARKETING

« Maria Gabriella Saia

**S**ta diventando sempre più diffusa la comunicazione in ambito legale, soprattutto attraverso il WEB, tanto da diventare indispensabile per l'esercizio della professione.

Nasce così il "Legal Marketing", ovvero l'attività di promozione degli studi legali, tramite opportune strategie organizzative e comunicative, finalizzate ad acquisire nuova clientela ed a fidelizzare quella già acquisita. Oggi, infatti, per poter svolgere al meglio la professione, non è sufficiente essere bravi ma, è necessario comunicarlo all'esterno.

Si assiste, dunque, ad un profondo cambiamento sull'utilizzo degli strumenti per farsi conoscere professionalmente.

L'avvocato cambia volto, e così anche il Codice deontologico forense si veste di nuovo.

Si ricorderà come il Codice deontologico (approvato nel 1997, all'art. 17) vietava qualsiasi forma di pubblicità, consentendo soltanto una limitata attività di informazione, purché veritiera e rispettosa dei doveri di dignità e decoro. Ciò al fine di elevare la particolare dignità della professione forense, non equiparabile a qualsiasi altra attività di servizi.

Con la riforma dell'ordinamento professionale forense - Legge 31 dicembre 2012 n. 247, all'art. 10 – si è, invece, assistito ad un radicale mutamento della sopracitata disciplina, poiché viene consentita *"all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive.*

Nonostante la paventata apertura della Legge n. 247/2012, il CNF, tuttavia, modificava l'art. 17 e 35

del codice deontologico introducendo nuovi divieti. Ovvero, veniva vietato di pubblicizzare servizi legali in modo generico e anonimo sia da parte dell'avvocato che da parte di terzi.

In quest'ultimo caso, infatti, il codice risultava violato dall'avvocato, oltre che per l'anonimato, anche per il riconoscimento ad un agente di una percentuale sul compenso.

A ciò ha fatto seguito l'importante intervento dell'Autorità Garante per le comunicazioni e il mercato, la quale aveva comminato al Consiglio Nazionale Forense due distinte sanzioni di oltre 900.000 euro, per l'infrazione reiterata dell'art. 101, Trattato sul funzionamento dell'Unione, ovvero per aver ostacolato la concorrenza.

Il CNF, infatti, aveva *"limitato l'autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l'utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica delle prestazioni professionali"*.

Pertanto, il CNF, modificando l'art. 35 del Codice deontologico forense, ha dato oggi agli avvocati il via libera alla pubblicità sui social e alla vendita di banner pubblicitari sul proprio sito.

Dunque, il "passaparola" di un tempo, unico canale di business dell'avvocato, viene oggi sostituito con il "passaparola digitale". La pubblicità è, infatti, il nuovo canale di business per le professioni legali.

Occorre, però, ricordare che, nell'utilizzare le diverse forme di comunicazione, gli studi legali devono sempre farlo nel rispetto dei principi di dignità e decoro, così come previsto dal vigente Codice deontologico.

# PERCHÉ È SEMPRE COLPA DEGLI AVVOCATI? *perché?...é sempre colpa degli avvocati?!*

« Vincenzo Galati

**V**oglio condividere con i lettori una riflessione che trae spunto da un articolo a cui è stata data ampia eco in queste settimane, riguardante una decisione del CSM che ha ritenuto di non sanzionare un magistrato per l'estrema lentezza con cui depositava i propri provvedimenti. Ritardi di circa 5 anni per la stesura di sentenze ed ordinanze istruttorie. Viene quasi da sorridere, non senza amarezza, quando si leggono le considerazioni del giornalista, il quale, ironicamente, afferma che si tratterebbe dello *"stesso tempo impiegato da Tolstoj per scrivere il romanzo capolavoro del Novecento, Guerra e Pace, o da uno studente per conseguire la laurea in giurisprudenza"*.

Eppure, per il CSM, quella lentezza non merita la sanzione richiesta dal Procuratore Generale, in quanto *"sarebbero tollerati, secondo la giurisprudenza costante, ritardi superiori al triplo del termine legale"*.

Fin qui tutto bene, si fa per dire, se non fosse per un ulteriore dettaglio: viene fuori che, nel novero delle motivazioni che hanno orientato la decisione "assolutoria" del CSM, vi sia anche l'affermazione che: *"non c'è stato alcun avvocato che si sia lamentato della gestione del ruolo del magistrato"*.

Questa dichiarazione mi provoca una strana sensazione: non riesco a credere che, sia pure in modo incidentale, l'Organo di disciplina dei magistrati abbia potuto motivare il proprio provvedimento chiamando in causa proprio noi avvocati. Perché è "sempre" colpa nostra? mi vien da pensare. In un certo senso il CSM ha indirettamente cristallizzato un principio secondo il quale gli avvocati abbiano anche il compito, (come se non fossero già abbastanza i nostri oneri), di vigilare sul modo in cui viene amministrata la giustizia e, se vi siano delle situazioni che possano essere pregiudizievoli per i loro assistiti, di protestare ufficialmente e presso le sedi opportune. E mi lusinga pensare che una protesta ufficiale degli avvocati avrebbe potuto spostare l'ago della bilancia nella decisione sulla valutazione dell'operato di un magistrato.

Allora, come avvocato, devo pensare che è anche colpa mia perché non protesto quando qualcosa non funziona come dovrebbe?

In realtà, ho la sensazione che la questione sia più complessa e delicata di quanto possa apparire a

prima vista, perché sfiora il delicato rapporto fra magistrati e avvocati.

E allora, distinguiamo.

Molte problematiche che si incontrano quotidianamente nelle aule di giustizia sono difficoltà oggettive dovute all'ingolfamento dei ruoli giudiziari ed alla carenza di personale.

In questa situazione è facile cedere alla tentazione, da parte di tutti gli operatori del diritto, (magistrati ed avvocati), di guardare alle proprie esigenze senza considerare, o considerando solo in modo marginale, le esigenze dell'altro operatore del diritto che si trova a lavorare nella stessa aula di tribunale.

Da una parte, vorremmo riuscire a poter trattare le udienze nel giorno in cui sono fissate, e, dall'altro, occorre non andar via dal Tribunale in orari proibitivi perché poi ci tocca fare pure il ricevimento in studio.

Da un lato, l'avvocato che vorrebbe parlare ancora un po', per essere sicuro di avere convinto chi ha di fronte a sé, dall'altro il giudice che taglia corto e chiede maggiore sintesi.

E si va avanti così, tra udienze affollate, protocolli di intesa per il rispetto dei tempi di udienza che il più delle volte non vengono rispettati.

Ma a quel punto la colpa di chi è?

Dell'avvocato che, temendo di essere invisito al magistrato, preferisce rimanere in silenzio, o del magistrato che, avendo esigenze di smaltimento del ruolo, cerca di concludere le udienze giornaliere anche a costo di finire a pomeriggio inoltrato? Spesso in questi casi non si protesta perché non è opportuno esasperare una situazione già complicata.

Diverso è il caso in cui non di problematiche legate a difficoltà del sistema si tratti, ma di inefficienza del singolo.

In questo caso, il silenzio degli avvocati, che non si sono lamentati della gestione del ruolo del magistrato, rende meno gravi le conseguenze di questi ritardi?

Può renderli giustificabili?

La risposta non è per niente semplice o probabilmente è anche scomoda. A conclusione di questa riflessione mi viene in mente una frase di un grande Avvocato e Giurista del passato, Piero Calamandrei, che recita così:

“Bisognerebbe che ogni avvocato, per due mesi all'anno, facesse il giudice; e che ogni giudice, per due mesi all'anno, facesse l'avvocato. Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi e reciprocamente si stimerebbero di più.”

## I CONFINI NON SONO MAI DEFINITIVI

« Lina Nicolosi

**A**tteone, sorpreso a spiare Diana, sotto le seducenti fattezze di una vergine, nuda durante un bagno in una grotta, viene dalla dea trasformato in cervo e quindi sbranato dai suoi stessi cani. Una divinità, prorompente e letale, si offre e al tempo stesso si sottrae agli uomini. Così stanno le cose. Con orecchio e sguardo pronto seguo lo scoppio di un sasso su un vetro che annulla steccati pregni di stimolanti suggestioni.

Scarti di voci del mercato e scintille di vita dotta e godibile si disseminano in piazza, dietro il Capo e davanti al Tribunale, in uno dei mille pomeriggi che sospira l'aria leggera della frizzantina primavera.

Presuntuosa spedizione sfavillante di un'ironia micidiale, ragazzini venuti ad occupare il loro, il nostro, spazio e una gran folla di pensieri

scandiscono i due tempi illuminanti, mattina e pomeriggio, che sfidano i limiti delle parole. Andarmene io? Quando mi piacerà.

Una toga avvolta intorno al collo o di traverso al corpo attraversa un intero esercito gioioso, impedimento, intralcio, ostacolo o solo perfetto balsamo.

E che c'è in tutto questo?

Sta a voi metterci dentro, senza scrupoli, con maestria, simulando un generoso zelo anche solo per proteggere l'onore professionale, le virtù di una furfanteria che si nasconde sotto un aspetto tanto lieve e venerando per ingannare e fare dispetto al tempo con la barba bianca e non pensare che si tratti proprio di un suo tranello.

# RIFLESSIONI INTORNO ALLA PENA DI MORTE

« Claudia Anna Bianco

**P**armi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio" (Capitolo XXVIII – Dei delitti e delle pene). Questa celebre riflessione del Beccaria, per nulla scontata per i tempi in cui visse ed operò il filosofo illuminista, ha certamente influenzato negli anni la mia formazione di giovane studentessa di Giurisprudenza e successivamente di avvocato. Ed ha contribuito a rendere salda la mia contrarietà ed il mio netto rifiuto nei confronti dell'applicazione della "massima pena". Un rifiuto che nasce non soltanto da riflessioni di carattere personale ma da valutazioni squisitamente oggettive, attinenti al concetto di sanzione penale e soprattutto alla funzione che questa è chiamata a svolgere in una società civile. E la funzione ultima, la sua applicazione non può che poggiare sulla sua certezza, sulla sua proporzionalità e tendere alla rieducazione del condannato, finalità in cui realizza la sua funzione più alta, la sua vera essenza. La pena capitale può realizzare tale funzione? La esclude in radice. Occorre immediatamente chiarire che il Beccaria non propone alcun argomento speculativo (di natura filosofica o teorica) contro la pena di morte, ma ne respinge l'idea unicamente per motivi pratici. Tale impostazione è gravida di conseguenze, poiché indirizza tali argomentazioni su un terreno che ne risalta il loro valore oggettivo e per questo le rende difficilmente confutabili. Pertanto, sono ancora attuali e inattaccabili. Innanzitutto la pena di morte non rappresenta un deterrente. Nessuna sensibile diminuzione dei gravi reati per i quali è comminata si registra nei Paesi dove la stessa viene applicata. La pena di morte non ha dunque alcuna pratica "utilità", se il fine è quello di distogliere i cittadini dal commettere reati. Il secondo motivo ha risvolti etici e sociali e prende le mosse da una riflessione semplice ed al contempo dirompente ovvero come sia possibile che le leggi di uno Stato, che puniscono l'omicidio, ne possano ordinare uno ulteriore con l'intento di sanzionare il primo. Una contraddizione inaccettabile. Un rimedio peggiore del "male".

Eppure, i numeri offerti dalle Organizzazioni ed Associazioni che in tutto il mondo si occupano di monitorarne l'applicazione sono impietosi. Dalle ultime rilevazioni di Amnesty International è emerso che la metà dei Paesi nel mondo ha rinunciato alla pena di morte per qualunque reato, anche commesso in caso di guerra; alcuni, pur avendo mantenuto astrattamente la sua applicazione, da oltre trent'anni non la comminano più o hanno stabilito una moratoria. Tuttavia, vi è ancora un'altissima percentuale di Stati che la applica con regolarità o l'ha recentemente reintrodotta. In Europa, ad esempio, è ancora presente negli ordinamenti degli stati della ex federazione sovietica. I Paesi asiatici non hanno mai smesso di applicarla. La più alta percentuale di condanne a morte pare sia eseguita in Cina. Tuttavia mancano dati certi poiché le autorità di questi Paesi rifiutano qualunque confronto sul tema. Il Medio Oriente si caratterizza per l'altissimo numero di condanne a morte comminate ed eseguite. Com'è noto si tratta di Paesi in cui vige la "Sharia"; spesso i processi sono sommari e basati su "confessioni" estorte sotto tortura. Il dato negativo registra un incremento dei casi di pena di morte applicata a soggetti minorenni, con un'alta percentuale di donne. Omicidio, corruzione, traffico di droga ma anche blasfemia, adulterio, omosessualità prevedono l'applicazione della pena capitale, rendendo la situazione di questi Paesi intollerabile e particolarmente odiosa. Anche una moderna democrazia come gli Stati Uniti la applica seppure ventuno stati della Confederazione hanno deciso di dichiararla incostituzionale o, sotto la spinta dell'opinione pubblica, di procedere ad una "moratoria" delle esecuzioni. Le leggi regolatrici infatti, non sono contenute tra quelle demandate alla giurisdizione del governo federale; ma ciascuno Stato dell'unione applica le proprie norme, giungendo a ciò che – personalmente – ho sempre ritenuto una "mostruosità giuridica", secondo la quale è sufficiente superare un "confine" tra uno stato e l'altro ( dello stesso Paese) per vedere Corti di giustizia comminare pene diverse per il medesimo reato. E dunque nello stato di Washington, la legge sulla pena di morte è stata dichiarata

incostituzionale; il Texas vanta invece il primato delle esecuzioni capitali, con diverse centinaia di condannati rinchiusi nel braccio della morte. La pena di morte è ingiusta e crudele; la sua applicazione è lontana anni luce dal concetto stesso di "Giustizia". Sia chiaro: non si pone in discussione la necessità della "punizione", ma unicamente ciò che viene identificata come "norma del risarcimento", che non può ridursi al "vita per vita", a desiderio di vendetta; a presunzione che il condannato non possa in alcun modo redimersi. Non è accettabile la sola idea che uno Stato condanni chi uccide e poi lo uccida a sua volta. Alla fine di questa breve riflessione, faccio mie le parole di uno dei più grandi filosofi e scrittori del novecento, Albert Camus, il quale ci ha lasciato pagine di forte impatto emotivo sulla inutilità della pena di morte e sul fallimento che essa rappresenta per la Comunità intera. Una società che si affida alla pena capitale per punire chi ha violato le sue norme, nasconde per Camus quasi una propria "dimensione criminale", giungendo ad affermare una verità incontestabile: "la pena di morte è, in fondo, l'omicidio più premeditato". Pratici. Tale impostazione è gravida di conseguenze, poiché indirizza tali argomentazioni su un terreno che ne risalta il loro valore oggettivo e per questo le rende difficilmente confutabili. Pertanto, sono ancora attuali e inattaccabili. Innanzitutto la pena di morte non rappresenta un deterrente. Nessuna sensibile diminuzione dei gravi reati per i quali è comminata si registra nei Paesi dove la stessa viene applicata. La pena di morte non ha dunque alcuna pratica "utilità", se il fine è quello di distogliere i cittadini dal commettere reati. Il secondo motivo ha risvolti etici e sociali e prende le mosse da una riflessione semplice ed al contempo dirimente ovvero come sia possibile che le leggi di uno Stato, che puniscono l'omicidio, ne possano ordinare uno ulteriore con l'intento di sanzionare il primo. Una contraddizione inaccettabile. Un rimedio peggiore del "male". Eppure, i numeri offerti dalle Organizzazioni ed Associazioni che in tutto il mondo si occupano di monitorarne l'applicazione sono impietosi. Dalle ultime rilevazioni di Amnesty International è emerso che la metà dei Paesi nel mondo ha rinunciato alla pena di morte per qualunque reato, anche commesso in caso di guerra; alcuni, pur avendo mantenuto astrattamente la sua applicazione, da oltre trent'anni non la comminano più o hanno stabilito una moratoria. Tuttavia, vi è ancora un'altissima percentuale di Stati che la applica con regolarità o l'ha recentemente reintrodotta. In Europa, ad esempio, è ancora presente negli ordinamenti degli stati della ex federazione sovietica. I Paesi asiatici non hanno mai smesso di applicarla. La più alta

percentuale di condanne a morte pare sia eseguita in Cina. Tuttavia mancano dati certi poiché le autorità di questi Paesi rifiutano qualunque confronto sul tema. Il Medio Oriente si caratterizza per l'altissimo numero di condanne a morte comminate ed eseguite. Com'è noto si tratta di Paesi in cui vige la "Sharia"; spesso i processi sono sommari e basati su "confessioni" estorte sotto tortura. Il dato negativo registra un incremento dei casi di pena di morte applicata a soggetti minorenni, con un'alta percentuale di donne. Omicidio, corruzione, traffico di droga ma anche blasfemia, adulterio, omosessualità prevedono l'applicazione della pena capitale, rendendo la situazione di questi Paesi intollerabile e particolarmente odiosa. Anche una moderna democrazia come gli Stati Uniti la applica seppure ventuno stati della Confederazione hanno deciso di dichiararla incostituzionale o, sotto la spinta dell'opinione pubblica, di procedere ad una "moratoria" delle esecuzioni. Le leggi regolatrici infatti, non sono contenute tra quelle demandate alla giurisdizione del governo federale; ma ciascuno Stato dell'unione applica le proprie norme, giungendo a ciò che – personalmente - ho sempre ritenuto una "mostruosità giuridica", secondo la quale è sufficiente superare un "confine" tra uno stato e l'altro ( dello stesso Paese) per vedere Corti di giustizia comminare pene diverse per il medesimo reato. E dunque nello stato di Washington, la legge sulla pena di morte è stata dichiarata incostituzionale; il Texas vanta invece il primato delle esecuzioni capitali, con diverse centinaia di condannati rinchiusi nel braccio della morte. La pena di morte è ingiusta e crudele; la sua applicazione è lontana anni luce dal concetto stesso di "Giustizia". Sia chiaro: non si pone in discussione la necessità della "punizione", ma unicamente ciò che viene identificata come "norma del risarcimento", che non può ridursi al "vita per vita", a desiderio di vendetta; a presunzione che il condannato non possa in alcun modo redimersi. Non è accettabile la sola idea che uno Stato condanni chi uccide e poi lo uccida a sua volta. Alla fine di questa breve riflessione, faccio mie le parole di uno dei più grandi filosofi e scrittori del novecento, Albert Camus, il quale ci ha lasciato pagine di forte impatto emotivo sulla inutilità della pena di morte e sul fallimento che essa rappresenta per la Comunità intera.

Una società che si affida alla pena capitale per punire chi ha violato le sue norme, nasconde per Camus quasi una propria "dimensione criminale", giungendo ad affermare una verità incontestabile: "la pena di morte è, in fondo, l'omicidio più premeditato".

# L'IMPORTANZA DI ESSERE ONESTO

« Rosalia Alberghina

**P**rendo in prestito il titolo tradotto alla lettera di una spassosissima commedia di Oscar Wilde per introdurre un tema molto delicato che è quello dell'etica dell'avvocato nello svolgimento della propria professione. Da avvocato penalista mi sono trovata varie volte a dover "giustificare" come si possano contemperare l'onestà e l'amore per il diritto e la giustizia con la difesa di clienti consapevolmente o palesemente colpevoli. La questione è davvero complicata da affrontare... Non vi dico come sia stato arduo tentare di spiegarlo ad un bambino di quattro anni il quale ovviamente, dopo avergli detto che a volte faccio uscire di carcere le persone arrestate dalla polizia, ha replicato con grande candore: ma allora sei cattiva mamma?

Ho preferito evitare, almeno per qualche anno, di imbarcarmi in un discorso sul diritto di difesa con un bambino che giustamente ha come idoli Spiderman, Batman e compagnia, tuttavia l'ingiusto arresto di Pinocchio da parte dei carabinieri mi ha semplificato le cose e mi ha momentaneamente elevato al grado di supereroe agli occhi di mio figlio!

Non nascondo comunque che ho riscontrato una generalizzata incomprensione sulla mia professione che mi è stata palesata più volte anche da chi la scuola materna l'ha finita già da un bel pezzo e le risposte alle loro domande sono state decisamente più complesse da elaborare.

Viviamo in un'epoca in cui chiunque disponga di uno smartphone e di una connessione internet si senta quasi obbligato ad esprimere il proprio parere sugli

argomenti più disparati a prescindere dalla conoscenza o meno di quella materia.

E allora un caso delicato e complesso come quello della Capitana tedesca Rackete trasforma tutti in esperti di diritto internazionale e di procedura penale, e gli operatori del diritto (giudici, pm e avvocati) si trovano quasi a dover giustificare il proprio operato anche con chi nella migliore delle ipotesi il diritto lo ha studiato al secondo anno di ragioneria.

"La magistratura è politicizzata!" o "Chi può pagarsi un buon avvocato allora può anche uccidere impunemente" ovvero "solo in Italia possono succedere queste cose, vorrei vedere se fosse successo in Russia": queste sono alcune delle frasi più frequenti che vengono sbandierate come slogan dai giuristi da tastiera che calpestano continuamente il concetto di stato di diritto e di diritto di difesa! Dunque la questione è: come spiegare ai non addetti ai lavori che ciò che a loro può sembrare "ingiusto o immorale" come fare assolvere grazie alla propria abilità professionale una persona che effettivamente ha commesso il reato contestato sia il nostro lavoro? E che lo si possa fare con etica e senso di giustizia? Come conciliare l'etica personale dell'individuo che esercita la professione forense con il sacro fuoco dell'avvocato penalista che giustamente esulta del risultato positivo del proprio operato professionale anche quando sapeva che il proprio cliente fosse colpevole?

Forse fra qualche mese quando appenderò i cordoni dorati alla mia toga, sarò abbastanza saggia da trovare le parole giuste per rispondere a queste domande.

# STUPIDIARIUM NASCE E VIVE PER DONARE UN SORRISO

« Venera Miccichè

**C**orreva l'anno 2011, mese di gennaio. Ai tempi, avevo un cliente un po' particolare, che ogni volta che veniva in studio mi regalava chicche meravigliose che poi raccontavo agli amici. Un giorno dico a Lucia (Scala, l'altra preziosissima Admin): "Quasi quasi faccio un gruppo su Facebook!". E lei: "E fallo!". Così nasceva Stupidarium Iuris, inizialmente un piccolo gruppo di una cinquantina di persone, tutti amici/colleghi, nel quale ci si scambiavano episodi di vita vissuta, legati - in qualche modo - alla nostra bellissima e vituperatissima professione. Piccoli sketch quotidiani i cui protagonisti sono clienti, colleghi, giudici, tecnici. Un gruppo che, da quel lontano gennaio 2011, ad oggi conta più di 20.000 iscritti e non ha mai conosciuto un momento di crisi; anzi, ha avuto un trend di crescita sempre più positivo anno dopo anno. E ciò grazie - notoriamente - ad una serie

di regole rigorosissime e a due Admin la cui mano "po' esse fero o po' esse piuma" a seconda dei casi: vietatissime le polemiche, la saccenteria, ogni tipo di politica e, soprattutto, i discorsi "seri", perchè Stupidarium nasce e vive per donare un sorriso, a volte anche una sonora risata, a chi riesce a non prendersi troppo sul serio. Del resto, "Comunque vada panta rei, non sei Calamandrei", come recita la frase più celebre del gruppo. Perché io credo che la qualità più alta che un avvocato (e, prima ancora, un Uomo) possa avere sia l'umiltà, ovvero la consapevolezza di essere fallibili, unita alla volontà di migliorarsi giorno per giorno e di imparare sempre qualcosa di nuovo fino alla fine. Con l'umiltà e l'ironia (e soprattutto con l'autoironia) su Stupidarium si raggiungono le vette più alte con i post più esilaranti. Come può vedersi dai due post che ultimamente hanno riscosso più successo nel gruppo.

Facebook post from the group "STUPIDIARIUM IURIS".

**Gabriella Mazzone**  
1 ottobre alle ore 01:33

Giammai colpirmi evento come quando, nel principiar la pratica forense, mio dominus, chiamandomi a comando, la sperme mia di ire a casa spense, dicendomi: Gabriella, alle ore venti, incontreremoci per questo giudiziale, con Tizio e Caia, coniugi clienti, affitti da begon condominate. Svanito ormai il miraggio del divano, a mesta diligenza faccio appello, e mentre, invero, impreco piano, piano, sinistro giunge suon di campanello. Sull'uscio, imago di mia malasorte, vegliardo con baffetto da sparviero, e chioma color paglia la consorte, uguale a Nonna Papera pe'l vero. Silente smadonnar, poi mi rassegnò, che lo maestro, privo di pietate, con solito britannico contegno rivolge lor l'invito: "Raccontate!". Da quindi il precipizio prefiguro, che lui, con tristo sguardo da invasato, narrando la question dell'abituro in siculo esordir, ringhia: "Abbucauto, in siculo esordir, ringhia: "Abbucauto, ddu figghiu di buttana m'u fa apposta, ca quannu me muggghieri è 'nta cucina, sutta la me finestra iddu s'accosta s'a va taliannu e mentri s'arimmina". Imperturbabilmente il Capo ascolta, le luci mie si posan sulla moglie, la coscia ella accavalla, disinvolta, respiro, mentre panico mi coglie. Cerco salvezza in nefasto pensiero: fame nel mondo, guerra, inondazione, le cavallette e anco il cimitero, serban precaria mia reputazione. Perplesso, sdrammatizza l'avvocato, ipotizzando un suo fraintendimento, ma quei, mostruosamente indemoniato, rincara in pervicace accanimento: "Ma quale, è ca ci abbamba u friscaleddu!" il dominus, impietrito e sine verbo, lo guarda, e lui specifica "l'aceddu", ignaro di ogni sorta di riserbo. Di baratro repente l'apertura, sotto i miei piedi sine scampo sento, dei visceri, implodendo per censura, il riso è causa di aggrovigliamento. Mi fulmina il maestro e immanentemente, risucchio ogni qual cenno di espressione, maledicendolo in guisa silente, a lagrimar comincio a profusione.

**Maurizio Tagliatela**  
19 luglio

Siamo fatti della stessa sostanza di cui è fatta l'ansia. Ore 04:55 di questa notte. Boom 🚀. Un pugno (metaforico) in petto. DOVE CAZZO HO MESSO L'ASSEGNO (non mio, ma da consegnare ad un collega). Calma maurizio, respira profondamente, è nel portafoglio. Non c'è. Forse lo hai messo in borsa. Ore 04:58 volano fascicoli, carte, spillatrici, agende e penne in tutta la casa. Imprecazioni contro me stesso. Ore 05:15 calma maurizio, forse lo hai messo nella tasca interna della giacca. Con passo felpato apro la stanza guardaroba, prendo la giacca ed eccolo, il niente. Imprecazioni aumentano. Calma maurizio, forse lo hai lasciato in auto. Ore 05:25 con mano lesta apro la porta, rotolo giù per le scale, apro la macchina e... porcaputtanamaiala, niente. Ore 05:29 sono seduto al tavolo della cucina con in mano un caffè che fisso un punto nel vuoto e penso al coraggio che ci vorrà l'indomani per avvisare la cliente ed il collega che ho smarrito l'assegno da diecimilaquattrocento/00 bambini. Ore 05:46, calma maurizio, lo avrai dimenticato allo studio. Ore 05:58 con sfrontatezza e menefreghismo apro la porta dell studio e corro verso la mia (ordinata 😬😬) scrivania. Niente. Nel fascicolo della pratica, niente. Nel fascicolo dell'opposizione che ho fatto ieri. Niente. Nel fascicolo che Gino ha sulla scrivania, niente. Sotto al pc. Niente. Nelle cialde buttate del caffè, niente. Ore 06:35 sconsolato, umiliato da me stesso, depresso, torno verso casa. Un attimo, ancora non hanno preso la busta della carta. Sarà lì. Ore 06:43 sto ravanando nella mia spazzatura. Niente. Sono spacciato. Che figura di merda. Ore 06:48 sono sotto la doccia. Sei un pezzo di merda Maurizio. Come cazzo hai fatto a perdere un cazzo di assegno da 10000 euro. Ma come cazzo si fa? Che coglione che sei, Maurizio. Ore 07:25 bevo un caffè. Quando arrivato ad un certo punto Boom 🚀. Un pugno nel petto. Un ricordo nitido, forte come la verità assoluta a allo stesso tempo annebbiato, si fa largo tra i miei pensieri. Ci sono lo che apro il portafoglio, tiro fuori l'assegno, lo deposito in una busta da lettere bianca come il latte, la chiudo e metto il tutto nel cassetto della scrivania dello studietto che ho a casa, perché "così non lo perdo". Ed ecco allora ecco che percorro i pochi metri che portano dalla cucina allo studietto, mi sento come Cersei Lannister durante la Walk of Shame. Ore 07:27, calma maurizio, Apro il cassetto. Lì, tra la tessera elettorale ed il passaporto, troneggia una cazzo di busta bianca con dentro quel fottutissimo assegno. Esulto come Tardelli nel 1982 e penso: Però maurizio, che ragazzo sistemato che sei ❤️ e mi complimento con me stesso ❤️

Commenti: 478

# PROCESSO E TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO: UNA STAGIONE INCOMPIUTA.

« Alfredo Galasso

**R**icordo di aver partecipato nel lontano ottobre del 1987 a un Convegno palermitano 'Processo e tecniche di attuazione del diritto', i cui Atti sono stati pubblicati dall'Editore Giuffrè. Il dibattito si era sviluppato intorno all'art. 24 della Costituzione, quale fondamento del principio di effettività. Una stagione che si apriva all'insegna di un'ispirazione ideale e nel solco di un'applicazione in sede processuale di quella norma e di quel principio costituzionale; ma che purtroppo, a distanza di oltre trent'anni, si è sviluppata, mi riferisco particolarmente al processo civile, in frammenti legislativi e giurisprudenziali di un sistema che rimane inadeguato rispetto a quella aspettativa.

Si è provato, ad esempio, a portare fuori del processo e quindi a rendere più agevolmente attuabili tecniche di tutela attraverso strumenti alternativi di composizione delle controversie: la conciliazione facoltativa e/o obbligatoria, la mediazione, le autorità garanti, i codici di autodisciplina; meccanismi di soft law che chi vive la vita delle aule di giustizia si accorge quanto sia tenue la funzione di tutela extragiudiziaria che questi meccanismi esercitano in concreto.

C'è una ragione di fondo, che potrebbe spiegare un sociologo più che un giurista. La maggioranza delle persone, fisiche o giuridiche, che reputano di avere subito un torto o rivendicano un diritto preferiscono che in ogni caso decida in proposito il giudice piuttosto che si svolga in uno studio legale un confronto dialettico e si trovi una soluzione concordata; perfino in sede di giudizio arbitrale statisticamente sono numerosi i lodi impugnati.

Si tratta di una generale tendenza che rimanda al giudice e al processo l'attuazione del diritto e la domanda di giustizia del caso concreto, caricando la funzione giurisdizionale in misura eccessiva e non sempre appropriata, comunque niente affatto rassicurante.

La mia preoccupazione nasce dalla constatazione che da una parte la legislazione, dall'altra la giurisprudenza o meglio il sistema giudiziario nel suo complesso non sono estranei allo stato di inadeguatezza delle tecniche di tutela e di insufficiente attuazione del principio di effettività, che è garanzia del giusto processo, principio anch'esso oggi costituzionalmente stabilito.

Sono problemi che riguardano i tempi, i modi, i

soggetti della vicenda giudiziaria. Innanzi tutto, la lunghezza dei tempi del processo – sia penale sia soprattutto civile – è davvero inaccettabile e sovente le procedure cd. alternative si risolvono in un'ulteriore sua causa, rallentando l'avvio o anche la conduzione della stessa fase processuale. Alla fine di tre gradi di giudizio – che sono purtroppo abituali nonostante i discutibili e in ogni caso scarsamente efficaci interventi legislativi volti alla deflazione delle impugnazioni attraverso una dilatata preventiva pronuncia di inammissibilità – il provvedimento giurisdizionale definitivo non viene emesso mediamente prima del trascorrere spesso addirittura di un decennio dall'inizio del processo.

In termini organizzativi, va rilevato che il giudice civile, intendo la persona del giudice, oggi cambia frequentemente nel corso del medesimo grado di giudizio. E' stata registrata dal Consiglio Nazionale Forense, ma chiunque esercita attività professionale ne è testimone, una quantità notevole di processi che si svolgono, dal momento in cui viene promossa l'azione al momento in cui viene depositata la sentenza, con il succedersi di due o tre giudici che perciò non sono in condizioni di seguire dall'inizio al termine una istruttoria spesso complessa e complicata. Non solo, ma talora alcuni atti o incumbenti, fra i quali le consulenze che spesso decidono il processo, sono delegati ad altri soggetti, sicché il giudice si ritrova a pronunziarsi intorno a qualcosa che non ha conosciuto prima della camera di consiglio o che nel migliore dei casi conosce in maniera insufficiente e indiretta. Ma lascia perplessi anche la lettura delle molte sentenze della Corte di Cassazione di oltre cento pagine, dottrinalmente pregevoli, epperò distanti dalla vicenda concreta sottostante e a cui dovrebbe comunque farsi riferimento, pur nel giudizio di legittimità. Il ruolo del giudice, quale garante dei diritti individuali e collettivi, va considerato dunque con prudenza e con attenzione: l'abusata e pubblicizzata categoria della 'supplenza' ha contribuito a non vedere e a non studiare le condizioni reali dell'esercizio della giurisdizione, questa volta penale come civile.

Quanto agli avvocati, faccio solo un rilievo critico, fra i tanti possibili. Essi potrebbero e dovrebbero avere una funzione di deflazione degli sbocchi processuali, avendo oggi a disposizione un percorso di conciliazione-mediazione più ampio rispetto al recente passato.

## GIUSTIZIA TRIBUTARIA: RIFORMA INDIFFERIBILE LA PROPOSTA DELL'UNCAT

« Angelo Cuva

**L'**Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi ha approvato nei mesi scorsi un'articolata proposta di riforma della Giustizia tributaria trasmessa anche alle rappresentanze parlamentari.

La nostra Unione ha dato così seguito ai principi di riforma dell'ordinamento

della giurisdizione tributaria contenuti nelle mozioni approvate nei Congressi nazionali di Palermo e Milano e dall'ultimo Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma. Il faro del nostro progetto è costituito dall'attuazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio, della parità delle parti e del giudice a tempo pieno, terzo ed imparziale.

Per quanto attiene l'aspetto ordinamentale, innanzitutto si assegna alla giustizia tributaria la stessa dignità delle altre giurisdizioni.

La competenza passa dal Ministero dell'Economia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri superando una anomalia che caratterizza negativamente il processo tributario. Le Commissioni tributarie assumono denominazione e organizzazione di Tribunali tributari e Corti d'appello tributarie.

È prevista l'istituzione presso ogni Corte d'appello tributaria del Consiglio giudiziario tributario con competenze organizzative e valutative stabilite dal decreto legislativo n. 25/2006. I magistrati tributari diventano professionali, assunti mediante concorso con esami sulle materie strettamente attinenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e con titoli di preferenza se essi hanno maturato esperienza specializzata nella materia. Vengono, anche, previsti i magistrati onorari tributari i quali dovranno avere una durata temporale inderogabile. Potranno essere nominati coloro che sono in possesso della laurea in Giurisprudenza o



*Prof. Avv. Angelo Cuva  
Tesoriere Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi*

Economia, ma sarà titolo preferenziale aver già svolto funzioni giudiziarie. Anche per i giudici onorari tributari vale il regime di incompatibilità e tirocinio e un regime restrittivo in materia di astensione e ricusazione, per sterilizzare qualsiasi ipotesi di sospetto di mancata terzietà. In prima applicazione della legge è prevista la possibilità da parte dei

giudici attuali, con laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia, di poter accedere al ruolo di giudice professionale ovvero alla nomina di giudice onorario mediante concorso per soli titoli.

Ai fini di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei contribuenti, in un processo che riguarda – in termini assoluti - contenziosi di rilevantissimo valore economico, appare indispensabile ed indifferibile che il Governo ed il Parlamento intervengano finalmente realizzando una riforma che ormai da molti anni è invocata non solo dai professionisti ma anche dagli stessi giudici tributari.

Auspichiamo che il nostro progetto possa dare ulteriore impulso al dibattito formatosi con la presentazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. È di fondamentale importanza che tale riforma venga legislativamente realizzata in tempi brevissimi. Non sono tollerabili ulteriori rinvii. Il nostro ordinamento tributario, per essere realmente equo, ha necessità di una adeguata tutela giudiziale dei contribuenti e nel contempo di un abbassamento significativo dei costi della compliance.

# FINE DEL GIUDIZIO CIVILE IN CASSAZIONE DALLA "NOMOFILACHIA" ALLA "FRENESIA"

« Giovanni Liguori

**G**li avvocati che si sono formati sui principi della migliore dottrina processuale civilistica (prima Satta S.) e successivamente fino ai nostri giorni (Punzi, Monteleone, Mandrioli, Ricci, Sassani), hanno assistito ad un costante e progressivo declino del maggior organo della giustizia italiana. Si è scivolati dalla "nomofilachia" alla "frenesia". L'art. 65 del R.D. 12/1941 recitava che la Cassazione assicura l'esatta e uniforme interpretazione della legge, e assicura l'unità oggettiva del diritto nazionale). Oggi il Supremo Collegio, nonostante l'austerità del Palazzo, è rinchiuso in una fabbrica. Da cosa è data la frenesia? (ansia, ansietà e perché no? mania, agitazione): da quella che è stata definita "sindrome dell'assedio". I procedimenti che si abbattano sulla Corte di Cassazione aumentano nella media di 50.000 l'anno, andando ad innalzare la montagna dell'arretrato civile e per tali motivi, giudici e legislatori hanno pensato di tamponare le falle.

L'aumento assoluto è dovuto ai ricorsi in materia tributaria, nonché a bagatellari questioni condominiali: è noto infatti che chiunque può ricorrere in Cassazione lamentando il vizio classico della "violazione di legge".

E' questo uno dei limiti invalicabili dell'afflusso non essendo possibile introdurre un limite di competenza per valore al di sotto del quale non sia possibile adire il giudice di legittimità.

La violazione di legge infatti non incontra sotto tale profilo alcun limite.

L'aumento indiscriminato della legislazione in qualunque branca del diritto civile, e il tentativo di porre argini alle pretese tributarie, costituiscono delle concause cui va aggiunto l'indiscriminato aumento dei soggetti (avvocati) abilitati all'esercizio della professione per il solo decorso del tempo e senza alcuna esperienza né sulle metodiche di redazione del ricorso né sui profili tipicamente individuati nell'art. 360 c.p.c.

In sostanza ci sono troppi cassazionisti "sulla carta" che aumentano il flusso.

In presenza di tale valanga, ed in assenza di utili e mirati interventi legislativi, è stato posto in essere un vero e proprio "fenomeno di autoprotezione" ad opera della stessa Suprema Corte, fenomeno che ha portato ad uno sconvolgimento e quasi un tramonto, incidendo anche sulla funzione e sul

ruolo del difensore.

I sistemi adottati sia in sede di autotutela sia in sede legislativa per la chiusura delle porte di Piazza Cavour li espongono non senza ironia.

Ha esordito la inammissibilità del ricorso per la "procura spillata", questione che è addirittura approdata alle sezioni unite della Corte (Cass. 9869/1994).

Si è resa necessaria addirittura una legge (legge 141/1997) per reprimere questo pericoloso sbarramento spillografico.

Altro espediente, questa volta partorito dal legislatore (D.lgs 40/96), è stata l'introduzione di un nuovo motivo di inammissibilità del ricorso (art. 366 bis c.p.c.). Tale norma al solo scopo di rendere più verosimile il contenuto del ricorso ha introdotto l'obbligo alla fine di ogni motivo di porre un "quesito di diritto". Avevamo la sensazione di sentirci alla scuola dell'obbligo.

Le numerose distorsioni che hanno fatto seguito alla introduzione di tale motivo di inammissibilità, ha provocato, oltre che un enorme ingroviglio, numerose pronunce di inammissibilità con gravissime conseguenze per il ricorrente.

Resosi ulteriormente conto della pericolosità ed inutilità di un siffatto espediente, il legislatore con la legge 69/2009 ebbe ad abrogare l'art. 366 bis c.p.c.

A fronte di tale abrogazione è però intervenuto un nuovo sistema di autodifesa.

E' nato il cosiddetto "filtro" e una sezione della Suprema Corte (la VI) è diventata assegnataria dell'esame delle questioni che avrebbero potuto dar luogo a qualunque profilo di inammissibilità.

Poiché il filtro, come è noto, non scoraggia e non è nemmeno utile al fumatore, sostanzialmente i procedimenti hanno continuato ad essere decisi come prima avveniva (pensate all'infausta fine del filtro in appello).

Ulteriore tentativo, questa volta legislativo, parecchio incisivo ma incontrollato, è costituito dalla riforma dell'art. 360 c.p.c.

In sostanza viene modificato il n. 5 e strozzata la precedente formulazione che dava adito alle più filosofiche e logiche argomentazioni motivazionali riducendola ad "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti".

Anche tale innovazione ha reso necessari dei temperamenti e la questione è stata sottoposta alle sezioni unite della Suprema Corte (sentenze n. 8053 e 8054 del 2014) confermandosi la scomparsa di aspetti motivazionali logico-giuridici. Ulteriore riforma, questa volta da considerare un vero e proprio sbrandellamento della toga è l'introduzione e la abolizione della pubblica udienza e l'affidamento delle sorti della lite al chiuso della camera di consiglio. Rivive l'"habient sua sidera lites» A prescindere dalle refluenze per la funzione difensiva e per la mancata soddisfazione di cimentarsi innanzi un così importante Supremo Consesso, conseguenza immediata di tale riforma è stata la utilizzazione fuori misura del rimedio concesso dall'art. 378 c.p.c.

In sostanza gli avvocati non potendo parlare, scrivono e non essendo approvato ancora alla Corte Suprema il processo telematico, l'esame di tale atto scritto rimane praticamente ignoto (tranne l'utilizzo del solerte domiciliatario).

Infine gli ultimi espedienti di autodifesa dell'organo della suprema giustizia sono dei veri e propri capolavori.

Mi riferisco in primo luogo ad una regola contenuta nell'art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. che è stata elevata a principio la cui violazione (o il cui mancato rispetto) conduce addirittura alla pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Quello di trasfondere nel testo del ricorso sostanzialmente l'intero percorso processuale di merito può tradursi nel principio secondo il quale "il giudice di cassazione non deve alzarsi dalla oncludere con Ariosto: "finis pro bono malum"

sedia per cercare atti" che devono essere tutti contenuti nel ricorso.

Come per gli altri espedienti poiché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, avvocati "poco sensibili" hanno finito con adottare il sistema del copia ed incolla, dando luogo, anziché ad un ricorso esauriente e completo, ad un vero e proprio vocabolario illeggibile e stucchevole. In ordine di tempo l'ultimo espediente è informatico: viene sancita la improcedibilità per ricorso per cassazione se il difensore del ricorrente destinatario della notifica telematica della sentenza da impugnare, non provvede ad estrarre copia cartacea della pec pervenuta e dei suoi allegati e non attesti con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico.

Non è finita. Si chiede anche che il malcapitato ricorrente debba autenticare anche la conformità della relata di notifica ricevuta dall'avvocato avversario.

Tale espediente preclusivo informatico gravissimo "vulnus" sia della attività difensiva che del grado del processo, è stato confermato ed acclarato da Cassazione, sez. VI, 22.12.2017 n. 30765 e ha dovuto coinvolgere anche le sezioni unite del Supremo Collegio, che lo hanno ulteriormente confermato con decisione 27.4.2018 n. 10266.

Chi apprezza il significato degli effetti della pronuncia di improcedibilità (art. 369, n. 2 c.p.c.) non può non compiacersi del "new deal" della Suprema Corte di legittimità.

E ogni avvocato "furioso" può concludere con ariosto: "finis pro bono malum"

## DIRITTO DI DIFESA E ABUSO DEL DIRITTO, PROFILI GIURIDICI E LIMITI DEONTOLOGICI

« Caterina Mirto

**I**l primo convegno organizzato dal Centro Studi del C.O.A Palermo, indato 14 giugno u.s., ha affrontato il tema dell'abuso del diritto, ovvero l'esercizio di un potere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo diverso, distorto o ulteriore rispetto al fine primario. Gli illustri relatori, ricordando il brocardo latino "qui suo iure utitur neminem ledere" si sono interrogati in ordine alla possibilità di coniugare l'ossimoro: esercizio del diritto e abuso dello stesso. Problematica, già discussa per anni da innumerevoli giuristi che,

creando due scuole di pensiero, avevano affermato, da una parte, la possibilità di far coincidere i due termini, ritenendo, dall'altra, che l'utilizzo contestuale, portasse alla logica conseguenza dell'assenza del diritto. Il Presidente del Tribunale, dott. Salvatore Di Vitale, intervenuto per i saluti istituzionali, richiamando l'incipit del coordinatore del Centro Studi, avv. Caterina Mirto, ha spiegato come la questione fosse stata già ampiamente dibattuta, anche dal legislatore del '42. Nei lavori preparatori si voleva

inserire l'art.7, nella sezione, disposizioni e applicazioni della legge in generale, dell'emanando codice civile, che avrebbe stabilito il precetto "nessuno può esercitare un proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto".

Nella stesura definitiva del cod. civ. si preferì, invece, individuare e tipizzare le ipotesi di abuso. L'intento fu, quindi, quello di individuare alcune categorie specifiche, al di fuori delle quali, non si sarebbe potuto richiedere una censura giudiziale. Anche il Prof. Gabriele Carapezza Figlia ha spiegato come la scelta del legislatore del '42 fu dettata, principalmente, dalla cultura giuridica precodificistica, secondo la quale, il divieto era abbinabile soltanto, ad un concetto di natura etico-morale piuttosto che ad una sanzione giuridica.

Alla luce del corpo delle norme che è attualmente vigente, l'intervento del Prof. Enrico Camilleri, ha posto l'accento sul problema dell'affermazione dell'abuso del diritto nel discorso civilistico. Si è fatto cenno, quindi, alla normativa sovranazionale evidenziando come, in altri paesi europei, si sia preferito introdurre un principio generale, creando, conseguentemente, la necessità di coordinare l'esercizio del diritto e l'abuso dello stesso, in relazione alla normativa interna di ogni stato membro.

La Corte di Giustizia con decisione 23\3\2000 (procedura n.373\1997) ha ritenuto configurabile l'abuso inteso come strumento di controllo dell'esercizio dei diritti soggettivi, evidenziando che il diritto dell'unione non impedisce ai giudici nazionali di applicare una disposizione di diritto interno che ne reprima l'esercizio abusivo, anche se detto diritto è attribuito da una norma giuridicamente sovraordinata quale è quella comunitaria.

Necessario, quindi, il richiamo all'art. 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. che esprime il divieto dell'abuso del diritto scongiurando un'attuazione impropria dei diritti e delle libertà del singolo individuo. Interessante il quesito posto dal Prof. Bartolomeo Romano che ha evidenziato come la tematica sull'abuso del diritto risalga ad oltre cento anni or sono, frutto di un lungo percorso argomentativo esclusivamente in campo civilistico e come gli sforzi effettuati da

alcuni giuristi e da parte di certa giurisprudenza, abbiano cercato di importare, tale concetto, nel diritto penale sostanziale.

Il Prof. Romano, evidenziando la diversità del diritto penale, rispetto alle discipline di natura civilistica, ha rilevato, quindi, l'impossibilità di esportare concetti, altrove coltivati, nel mondo del diritto penale ricordando, tra l'altro, come detto mondo sia regolato da principi più vincolanti e fondamentalmente ancorati alla Costituzione. Ancora il Prof. Romano richiamando l'ossimoro diritto di difesa – abuso del diritto, ricordando il reato di esterovestizione, ne ha esaminato gli aspetti processualistici.

L'avv. Alberto Marino, soffermandosi sulle problematiche relative alla crisi dell'impresa, con seria preoccupazione, ha posto l'accento sull'uso distorto degli istituti preposti al suo salvataggio richiamando, con forza, la necessità che il professionista incaricato sia validamente formato e specializzato al fine di suggerire, senza commettere abuso del diritto o addirittura concorso nel reato di bancarotta, gli strumenti idonei e leciti per la salvaguardia dell'imprenditore.

Argomento ripreso anche dal prof. Camilleri che ha voluto ricordare che, in tema di risoluzione dei contratti di investimento, si attende la decisione di Cassazione a sezioni unite per dirimere il contrasto, presente in giurisprudenza, circa la contrarietà a buona fede delle c.d. "nullità selettive".

Il concetto di buona fede e ragionevolezza e le differenze con l'abuso del diritto sono state, poi oggetto del secondo intervento del Prof. Carapezza Figlia. La relazione di sintesi è stata curata dal Presidente C.O.A Palermo, avv. Giuseppe Di Stefano che ha ricordato come la toga debba essere, per un Avvocato l'abito quotidiano e come vada onorata attraverso il corretto esercizio del ministero difensivo.

L'Avvocato deve esercitare la professione con specifica competenza sì da prestare all'utente un servizio corretto attraverso la proposizione di domande giudiziali pertinenti ed adeguate al diritto rivendicato, evitando ad es. la pluralità di azioni esecutive ingiustificate o azioni inutili e dannose. Ammonimenti tutti ben delineati nei principi contenuti nel codice deontologico.

# IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: ALCUNE SUGGERZIONI.

« Andrea Vincenti

**I**l 14 febbraio del 2019 sarà ricordato – dai meno romantici, almeno – per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, recante il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155. Il decreto – le cui disposizioni disruptive (per usare un termine molto di moda) – entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta – riscrive completamente la materia della crisi e dell'insolvenza, con numerose incursioni anche nel diritto delle società.

Senza velleità di completezza – incompatibili con le esigenze di sintesi proprie di un articolo dal taglio giornalistico – almeno due profili della nuova disciplina meritano in questa sede di essere segnalati, in quanto costituiscono il punto di arrivo di due paralleli processi evolutivi: uno riguardante il rapporto tra fallimento e le altre procedure concorsuali; l'altro, relativo alla fisionomia del modello società a responsabilità limitata, oggetto di una vera e propria metamorfosi iniziata nel 2012 e portata al suo compimento con il d.lgs. 14/19.

In ordine al primo tema, il nuovo codice espunge dal lessico giuridico il lemma "fallimento", sostituito apotropaicamente dalla più rassicurante espressione "liquidazione giudiziale", sacramentando così il definitivo superamento della riprovazione sociale – e, almeno fino alla "mini" riforma della legge fallimentare attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, giuridica – connessa alla manifestazione dello stato di insolvenza, presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento. Al nuovo codice deve darsi merito di aver abbinato alla rivoluzione lessicale anche una rivoluzione di contenuto (biunivocità, questa, tutt'altro che scontata): la nuova liquidazione giudiziale, infatti, è posta sullo sfondo, atteso che diviene scelta obbligata solo allorché il vasto strumentario di procedure contenute nel codice e volte a consentire la gestione ed il superamento della crisi e dell'insolvenza, non abbiano colto nel segno.

Tale passaggio ci introduce la chiave di volta dell'intero nuovo sistema portato dal d.lgs. 14/19, ovvero la presa d'atto – rivoluzionaria quanto banale – che è decisamente meglio per tutti se il debitore in difficoltà è posto in condizione di gestire con il ceto creditorio la sua situazione di emparse in

funzione del superamento della crisi o dell'insolvenza, rimanendo così sul mercato, attraverso l'accesso ad una procedura (in senso ampio) concorsuale: il nuovo codice consacra il definitivo passaggio da un sistema giuridico in cui la sottrazione al concorso è un beneficio – si pensi all'imprenditore agricolo, al consumatore – ad un sistema, invece, in cui è la stessa concorsualità ad assicurare ad ancora di salvezza per chiunque abbia una esposizione debitoria non più gestibile.

Già con la legge 27 gennaio 2012 n. 3 – cosiddetta "salva suicidi" – il legislatore aveva introdotto la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed il piano del consumatore, destinate a soggetti sottratti al fallimento ed alle procedure concorsuali.

Se l'obiettivo perseguito è (anche) quello di consentire la migliore soddisfazione del ceto creditorio, ecco che emerge dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza un dato di assoluta novità, ovvero la centralità che assurge la figura del creditore nelle vicende che interessano lo svolgimento dell'attività di impresa.

Basti menzionare la procedura di allerta, attivabile su istanza di creditori qualificati – Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione – al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 15 del codice.

O, ancora, il nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c., che sancisce l'obbligo dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto dell'impresa in grado di rilevare tempestivamente la crisi, nonché di adottare senza indugio uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

Ceto creditorio "promosso" a categoria "protetta", quindi, attraverso una rilettura della libertà costituzionale di iniziativa economica privata, nel senso di far prevalere, nella contrapposizione tra l'interesse dell'imprenditore (portare avanti l'attività di impresa e massimizzare il profitto) e quello dei suoi creditori (essere pagati nella maggior misura e nel minor tempo), di fatto, quest'ultimo. Il secondo profilo che – come il primo – può essere qui solo accennato, attiene, si diceva, ai numerosi innesti che il codice riserva al modello s.r.l., nel senso di un suo avvicinamento al tipo società per azioni: il decreto interviene sulla s.r.l.

# SPESE STRAORDINARIE

« Valentina Li Mandri

**L**a fine di una coppia è, purtroppo, spesso accompagnata da difficoltà comunicative, esacerbate da conflittualità economiche che alimentano, nei genitori, condizioni di reciproca aggressività e logoranti dinamiche relazionali triangolari (madre-padre-figlio). Stabilito l'assegno di mantenimento destinato al figlio, è l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie (e l'eventuale ripartizione in percentuale di esse tra i genitori) ad essere fonte di eterne discussioni e conseguenti contenziosi.



In assenza di una precisa definizione normativa del concetto di "spese straordinarie", di tale compito ha cercato di farsi carico la giurisprudenza di merito, seguendo le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione nelle numerose pronunce sul tema. In ordine al profilo della definizione concettuale, "spese ordinarie" sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, prevedibili, ripetitivi e "spese straordinarie", sono quelle costituite dagli "esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori"

(così già Cass. Civ., n. 7672/99; Cass. Civ., n. 6201/09; Cass. civ., n. 9372/12). Dall'analisi di tali sentenze, le principali caratteristiche della "spesa straordinaria" risultano essere quindi l'eccezionalità, la saltuarietà, l'imprevedibilità, la rilevanza in termini economici e l'imponderabilità. Per scongiurare ulteriore contenzioso, volto di fatto esclusivamente ad individuare il carattere di tali spese, negli ultimi anni è invalsa la prassi condivisa da parte dei Tribunali di stipulare dei protocolli d'intesa tra Foro, Avvocatura e associazioni rappresentative, fornendo delle linee guida che definiscano in via preventiva, in modo analitico e compiuto, le possibili voci per spese di mantenimento dei figli, la loro classificazione e la loro distinzione in ordinarie e straordinarie. Anche il Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore, nel 2017 ha elaborato le linee guida per la

regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare. I Giudici della sezione famiglia del Tribunale di Palermo (che già alcuni anni fa avevano sul punto elaborato delle linee guida), hanno dato vita quest'anno ad un apposito tavolo di lavoro, volto a enucleare in modo esplicito, prescrizioni idonee a determinare con chiarezza e in via preventiva (già in sede di stesura del provvedimento giudiziale regolante l'affidamento ed il mantenimento della prole) le tipologie di esborsi di carattere "straordinario" ed i criteri e le condizioni per la relativa rimborsabilità in favore del genitore anticipatario. Questo al fine di "soddisfare l'esigenza di prevenire quanto più possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione - non indispensabile - di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi" (così Cass. civ., n. 11316/11).

In sede di elaborazione del documento, il proficuo e approfondito confronto con le rappresentanze dell'avvocatura ha consentito di individuare un analitico catalogo di voci di spesa "extra-assegno". Nel contempo, si è ritenuto opportuno distinguere tra categorie di spese suscettibili di rimborso anche se sostenute senza il preventivo assenso dell'altro genitore. In relazione ad altre voci di spesa la rimborsabilità è stata invece subordinata al preventivo assenso dell'altro genitore in ordine alla sopportazione del costo.

Il protocollo è stato il frutto di un intenso percorso congiunto compiuto dai rappresentanti della magistratura e dagli avvocati delle organizzazioni più rappresentative in materia di famiglia, che hanno volontariamente collaborato, sotto la spinta appassionata della Dott.ssa Sebastiana Ciardo e del Dott. Fabrizio Lo Forte, alla formazione del "sottogruppo Famiglia" dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Palermo. Il protocollo è stato firmato il 2 luglio dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dalle organizzazioni più rappresentative in materia di famiglia ed è consultabile nella sua integralità sul sito del Consiglio dell'Ordine, nella apposita sezione "protocolli".



I) rendendo più stringenti i requisiti per la nomina obbligatoria del collegio sindacale; II) rendendo applicabile l'art. 2409 c.c.; III) codificando l'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali; iv) modificando l'art. 2475 c.c.

Ove le superiori disposizioni si leggano, per così dire, "in combinato disposto" con quelle recentemente introdotte per la s.r.l. start up innovativa e P.M.I. (è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, che possono anche formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari), il risultato appare quello di un totale quanto non necessario travolgimento del tipo s.r.l. così come partorito dal legislatore della riforma del 2003.

Se, infatti, elemento caratterizzante della società a responsabilità limitata è (era?) il suo marcato taglio personalistico, oggi ci si trova di fronte ad un modello nel quale i) le quote possono essere offerte sul mercato; II) c'è di fatto l'obbligo del collegio sindacale (stante il drastico ridimensionamento dei requisiti dimensionali); III) è esposto al 2409 c.c.

A ciò si aggiunge che ciascun socio può I) esercitare

il controllo sull'amministrazione, anche estraendo a sue spese atti e documenti, II) impugnare le delibere assembleari, III) esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Oggi ci si trova, pertanto, dinnanzi ad un modello societario che se da un lato "si apre" al mercato - con ciò tradendo la sua originaria vocazione ad una compagine sociale ristretta - mantiene tuttavia in vita il nutrito elenco di diritti sociali che spettano al socio in quanto tale, indipendentemente dalla misura della partecipazione di cui è titolare; a ciò si aggiunga la presenza dell'organo di controllo e la soggezione all' (invasivo) ricorso ex art. 2409 c.c., ed ecco che l'appel della società a responsabilità limitata nella sua "versione 2003" sembra del tutto venuto meno.

Come risulta da queste poche righe, insomma, gli spunti di riflessione suscitati dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non mancano di certo, il che consentirà ai giuristi di occupare proficuamente i mesi che ancora mancano alla sua entrata in vigore.

## L'ATTUALITÀ DELLO STATUTO SPECIALE IN SICILIA

« Ivana Mazzola

**D**escrivere la storia dello Statuto Speciale in Sicilia non implica un'analisi di diritto costituzionale, amministrativo e tributario, ma piuttosto la trattazione di una cruciale questione di profonda attualità che coinvolge la quotidianità di ciascun siciliano in ogni aspetto, molto più di quanto riteniamo possa accadere.

Credo sia corretto iniziare l'esame della questione, ricordando un articolo della Costituzione del regno del 1812 e ciò non per qualche forma di nostalgico richiamo, quanto piuttosto per sottolineare come una grande coscienza democratica pervadesse gli animi dei cittadini di quei tempi:

*"Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la costituzione del regno così sarà obbligo dei parroci e dei magistrati municipali l'istruire della costituzione del 1812 tutti coloro che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune, come egualmente sarà dovere delle università e delle scuole pubbliche e private il leggere due volte l'anno la Costituzione".*

Reputo necessario rivolgere brevi cenni allo Statuto della Regione Siciliana che nasce il 15 maggio 1946. Il momento storico è noto a tutti.

Vi era stato lo Sbarco degli Alleati che avevano sostenuto il separatismo, affermato politicamente dal Movimento Indipendentista di Finocchiaro Aprile e militarmente "dall' Esercito Volontario per l'Indipendenza della Sicilia", guidato da Antonio Canepa. Nel 1944 gli Alleati avevano concesso l'amministrazione dell'Isola nuovamente al Regno d'Italia, che aveva nominato un Alto Commissario e istituito la Consulta Regionale Siciliana. Lo Statuto Speciale Siciliano, emanato da Umberto II di Savoia il 15 maggio 1946 (quindi precedente alla Costituzione della Repubblica italiana, che lo ha recepito con la legge costituzionale n. 2 del 1948), diede vita alla Regione Siciliana, prima ancora della nascita della Repubblica Italiana. Il nuovo Stato Italiano, nato dalle ceneri del secondo conflitto mondiale, accettava almeno sulla Carta Costituzionale, la Sicilia come una comunità con una propria identità storica, culturale e

istituzionale.

La Regione Siciliana nasceva, pertanto, come ente sovrano legato all'Italia da un rapporto paritario (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 545/1989, ripresa poi dalla decisione 314/2003 Non a caso la Sicilia è l'unica regione d'Italia in cui l'organo legislativo è anche chiamato Parlamento, che ha sede a Palermo nel Palazzo dei Normanni ed è considerato tra i più antichi d'Europa. Lo Statuto siciliano segna quindi una svolta nella storia istituzionale italiana. Sul piano giuridico, l'autonomia regionale si compone di diversi elementi.

In primo luogo c'è l'autonomia legislativa, cioè il potere della Regione di emanare proprie leggi nelle materie indicate dallo Statuto.

Quest'ultimo si riferisce a materie molto importanti, come l'agricoltura, la pesca, l'industria, l'organizzazione degli enti locali, la pubblica istruzione, la formazione professionale, gli enti locali, l'ambiente, il turismo, la polizia forestale, settore no profit, trasporti regionali, etc. Questo è un fatto di straordinaria importanza, con un significato preciso: le leggi sono approvate da un organo più vicino ai cittadini e perciò maggiormente in grado di capirne e interpretarne i bisogni reali, i desideri, le esigenze.

(La legge della Regione deve infatti rispettare alcuni limiti stabiliti dalla legge dello Stato, ma si tratta generalmente, secondo lo Statuto, di limiti assai tenui, come quello rappresentato dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato).

La legislazione regionale è esclusiva o concorrente stato-regioni a seconda delle relative materie. La riforma dell'art. 117 della Costituzione con cui è stato ridisegnato il rapporto stato-regioni vale anche per la Regione Siciliana che pertanto oggi vanta una competenza esclusiva vastissima, ivi comprese le materie che implicano "servizi di prevalente interesse regionale" (come la materia tributaria).

La Regione non si limita a legiferare tramite un suo organo, e cioè l'Assemblea Regionale Siciliana, ma esercita anche il potere esecutivo nel proprio territorio e cura la maggior parte

dell'attività amministrativa diretta a soddisfare i bisogni concreti dei cittadini.

Il secondo elemento dell'autonomia regionale è infatti l'autonomia amministrativa.

Le leggi fissano delle regole generali e astratte, ma queste vanno poi applicate in concreto, per esempio concedendo ai cittadini le autorizzazioni necessarie per l'avvio delle loro attività, erogando i contributi finanziari a favore delle attività economiche, vietando certe attività o certi usi del territorio perché contrari a fondamentali interessi pubblici, come la tutela del paesaggio e dell'ambiente. Queste attività amministrative non sono svolte lontano dai cittadini interessati, ma vengono curate dalla amministrazione regionale direttamente oppure per mezzo degli enti locali.

Vi è anche l'autonomia giudiziaria, mi riferisco all'art. 23 dello statuto siciliano ed in particolare alla c.d. all'autonomia gerarchica che prevede oltre all'istituzione del giudice civile e penale di primo e secondo grado l'istituzione della Cassazione che esisteva sino al 1922, al pari di quanto avviene con l'istituzione di un giudice amministrativo di secondo grado (CGA) e della sezione appello della Corte dei Conti.

L'autonomia giudiziaria prevedeva inoltre anche l'istituzione dell'Alta Corte per la Regione Siciliana che aveva due compiti quali quello di valutare la costituzionalità delle leggi regionali e quello di valutare se le norme statali potessero essere applicate in Sicilia, oltre che giudicare i componenti del governo regionale per reati connessi all'esercizio delle loro funzioni.

L'autonomia è anche economica e finanziaria posto che secondo gli artt. Da 32 a 36 dello statuto la regione dispone dei propri beni territoriali e può determinare le imposte più importanti, mentre il fondo di solidarietà nazionale di cui all'art.38 era stato istituito esclusivamente al fine di potere finanziare opere infrastrutturali.

Non vi è alcuna dubbio che da qualunque lato la si osservi, l'autonomia regionale è una grande conquista della nostra democrazia, in quanto crea nei cittadini l'abitudine al confronto democratico.

Questi ultimi non devono aspettare che uno Stato

lontano soddisfi le loro domande, ma possono partecipare attivamente alla vita pubblica che si svolge in ambito regionale.

Possono candidarsi alle cariche regionali e possono richiedere al Governo regionale (formato dalla Giunta e dal Presidente della Regione), nonché all'Assemblea Regionale Siciliana, di comportarsi nel modo ritenuto migliore per la cura dell'interesse dei siciliani.

L'autonomia è pertanto una palestra di democrazia.

Infine l'autonomia regionale rende i deputati regionali, che formano l'Assemblea Regionale Siciliana e gli Assessori, che compongono la Giunta regionale, più responsabili verso i cittadini. Poiché la loro attività è più visibile rispetto a quella più lontana del Governo nazionale, i cittadini possono più facilmente esercitare un controllo democratico su coloro che hanno eletto. L'autonomia quindi garantisce la responsabilità dei deputati e degli assessori regionali nei confronti dei cittadini.

Ma l'autonomia richiede pure un cittadino responsabile, cioè un cittadino che si comporti, quando vota ed anche dopo, in modo da richiedere alla Regione non tanto benefici particolari per sé, quanto una politica diretta a curare il bene comune, l'interesse generale di tutti i siciliani.

La democrazia è prima di tutto una pratica quotidiana fatta dell'attaccamento dei cittadini alle regole che la animano.

Queste importanti prerogative esclusive, insieme a molte altre presenti negli articoli dello Statuto, sono state disattese fino ad oggi, sia dalle istituzioni nazionali italiane, ma soprattutto dalla classe politica locale. Questo ha portato alla mancata attuazione dello Statuto Regionale, a differenza

delle altre regioni a statuto speciale, mantenendo così la Sicilia in uno stato di decadimento cronico in ambito economico, sociale e culturale.

Tutto ciò accompagnato da un sistema politico-amministrativo che in Sicilia non riesce a svincolarsi (o, forse, non vuole) da una logica «clientelare» della gestione amministrativa, la quale costringe la collettività siciliana ad una sorta di condizionamento.

A 73 anni dalla nascita della Regione Siciliana, c'è retoricamente da domandarsi se sia giunto il

momento di avviare concretamente l'attuazione integrale dello Statuto per poter usarne le possibilità di rilancio. Diffondere con ogni mezzo la cultura Siciliana, la sua Storia, fare rinascere la nostra identità e la nostra consapevolezza di essere cittadini siciliani

Concludo ricordando ciò che disse Giuseppe Alessi primo, secondo e quinto presidente della Regione e Presidente dell'Assemblea Regionale:

*«Ricordo che non avevamo una lira, un foglio di carta con stampato Regione non l'avevamo, una sedia non l'avevamo, una macchina per girare non l'avevamo, non avevamo niente.*

Quando entrai nel mio studio di Presidente feci col campanello per chiamare il segretario di Palazzo d'Orleans, ehiesi all'uomo della carta per fare un telegramma al Capo dello Stato. Non c'era carta intestata, allora presi un foglio di carta che avevo con me, la penna e scrissi un telegramma, ma non sapevo come spedirlo, noi non avevamo ancora nessuna legge che dicesse che eravamo organo dello Stato. Ero Presidente, ma non potevo neanche scrivere al Capo dello Stato e ai prefetti per rapportarmi con loro e per fare sapere loro che li avrei tutelati. Riuscì ad avere tutti i poteri dell'Alto Commissario tramite un'apposita legge e allora cominciai ad operare".

# IL CONTRASTO TRANSNAZIONALE ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA: LA CONVENZIONE DI PALERMO

« Rosario Di Legami

**A** livello internazionale vi è la diffusa consapevolezza che una strategia praticabile per combattere la criminalità organizzata e la corruzione deve incidere direttamente sulla sua dimensione economica (cioè la vasta rete di beni e relazioni economiche utilizzate per la conservazione e l'esercizio del potere criminale).

Questo è un punto cruciale in un nuovo contesto globalizzato, in cui le dinamiche del capitale trascendono i confini nazionali e guidano le strutture criminali in una razionalità imprenditoriale, che le rende ampiamente immuni dalle azioni giudiziarie riguardanti i singoli membri.

Tale consapevolezza muove dall'analisi empirica di una innegabile realtà, e cioè che è illusorio ritenere che possa essere contrastata a livello di singoli Stati membri una dimensione criminale sempre più attiva in una serie di traffici delittuosi che coinvolgono in modo strutturato e intenso altri continenti (si pensi ad esempio alla tratta di persone, alla circolazione illegale di beni culturali, al commercio illecito di armi e di stupefacenti, a molteplici forme di *cybercrime*).

Al riguardo, ha assunto una enorme importanza la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale stipulata a Palermo nel 2000, che rappresenta uno strumento idealmente prospettato al futuro, tanto da essere richiamata in tutte le sedi ONU in cui si discute delle nuove forme di manifestazione della criminalità, comprese quelle che neppure esistevano al momento in cui essa venne firmata.

Sotto questo profilo ad esempio, la nozione estremamente generale contenuta nella Convenzione di "gruppo criminale organizzato", che nel 2000 poteva apparire come un fattore di debolezza, oggi è divenuta un punto di forza, perché consente di adattare con la massima immediatezza la disciplina convenzionale all'incessante mutare della realtà.

I pilastri su cui poggia la Convenzione di Palermo si declinano nei seguenti aspetti:

a) Il suo ampio ambito oggettivo di applicazione, che copre non solo i fenomeni della criminalità organizzata, del riciclaggio, della corruzione, ma anche tutti i reati gravi purché abbiano natura transnazionale e veda coinvolto un gruppo criminale organizzato;

b) l'elevato numero degli Stati che vi hanno aderito (ben 189 su un totale di 193 Stati membri dell'ONU), che comporta una "universalità reale" dello strumento;

c) l'incisività e vastità delle obbligazioni da essa imposte, che comprendono soprattutto diverse forme di cooperazione giudiziaria e di polizia, attività di prevenzione, di scambio e analisi di informazioni.

Nell'ottobre del 2018 è stata data attuazione alla previsione dell'art. 32 della Convenzione di Palermo, secondo cui la Conferenza degli Stati Parte deve adottare un meccanismo per la revisione periodica della implementazione della Convenzione.

Si tratta di uno strumento di valenza fondamentale per "radiografare" la legislazione dei 189 Paesi che hanno aderito alla Convenzione in materia di criminalità organizzata, riciclaggio, corruzione, traffico di migranti, tratta di esseri umani, fabbricazione e commercio illeciti di armi da fuoco; per scambiare le informazioni occorrenti ai fini del migliore funzionamento della cooperazione internazionale; per identificare le lacune che impediscono di contrastare efficacemente questi fenomeni.

Con particolare riferimento alla normativa sui beni sequestrati e confiscati alle associazioni criminali, ed in ossequio alla Convenzione di Palermo, L'UNODC (e cioè l'ufficio dell'ONU che si occupa di criminalità organizzata e di droga) ha delineato una serie di linee guida che, seppur non vincolanti per gli Stati membri, rappresentano certamente uno

di linee guida che, seppur non vincolanti per gli Stati membri, rappresentano certamente uno spunto importante per delineare una legislazione inerente l'aggressione ai patrimoni illeciti molto spesso non presente o non implementata in molti Paesi aderenti.

In particolare, e dovendo sinteticamente indicarne solo alcuni, L'UNODC offre le seguenti linee guida:

- 1) la pianificazione pre-sequestro per individuare i beni effettivamente sequestrabili;
- 2) la vendita anche pre-confisca, con o senza il consenso del proprietario, dei beni che durante il sequestro potrebbero deperirsi al fine di trovare un equilibrio tra l'efficienza economica della gestione patrimoniale e l'interesse legittimo del proprietario alla conservazione o alla restituzione del bene;
- 3) la possibilità di consentire al proprietario sottoposto a sequestro di conservare l'attività o il bene sotto la sua custodia e controllo, insieme con un obbligo positivo di mantenere il suo valore e monitorando gli organi competenti il rispetto da parte del prevenuto dell'ordine di sequestro e dei relativi incombenti sanciti dal Tribunale;
- 4) la tutela dei terzi creditori, dando la possibilità di poter far valere effettivamente i loro diritti all'interno della procedura di sequestro o di confisca;
- 5) la previsione del sequestro c.d. per equivalente, e quindi individuare non solo la confisca basata su oggetti, ma anche la confisca basata sul valore che consente la confisca di qualsiasi proprietà il cui valore corrisponda a quello dei proventi del reato contestato;
- 6) la previsione di criteri di politica economico-sociale fondamentali per l'assegnazione dei beni confiscati, individuando programmi specifici di destinazione del patrimonio confiscato;
- 7) prevedere criteri di trasparenza e redditività nella gestione dei beni sequestrati e confiscati;
- 8) La istituzione di una Agenzia unica che accenti e destini i beni confiscati, secondo criteri socio-economici - il patrimonio confiscato.

L'Italia è stata antesignana e promotrice di una seria lotta alla criminalità organizzata, sia a livello "personale" con la introduzione dell'art.416 bis, sia a livello patrimoniale con la legge Rognoni la Torre del 1982, e successivamente con il Codice Antimafia del 2011, ulteriormente arricchito nel 2017.

In particolare, tra le numerose novità ed in ossequio alle direttive dell'UNODC in applicazione della Convenzione di Palermo, il Legislatore:

- a) ha introdotto l'Istituto del controllo giudiziario, che permette al soggetto attinto dal sequestro – alla ricorrenza di determinati presupposti - di poter rimanere in azienda e di poterla gestire sotto un stringente controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria e dell'Amministratore Giudiziario;
- b) ha introdotto un procedimento di verifica della buona fede delle posizioni creditorie degli aventi causa del prevenuto, con modalità che pur nella condivisibile ottica di giurisdizionalizzare i diritti dei terzi – appare però alquanto farraginoso, essendo stato sostanzialmente trasfuso il procedimento di verifica fallimentare senza tenere conto delle peculiarità e della natura dei sequestri, prevedendo altresì un opinabile limite di liquidazione al 60% del dovuto;
- c) Ha cristallizzato la Istituzione della Agenzia Nazionale dei beni confiscati che si declina in un unico centro di gestione e destinazione dell'intero patrimonio confiscato in Italia;
- d) sono stati individuati i criteri per la destinazione sociale e, in via residuale, per la vendita degli assets, anche durante la vigenza del sequestro.

In tale sede non si ritiene, anche per brevità di tempo e spazio, di segnalare tutti gli elementi positivi, nonché le tante criticità della attuale normativa in materia di congelamento patrimoniale, non potendosi non segnalare anche la scarsa e non esaustiva normativa che riguarda uno dei settori da qualche anno più applicati e rappresentata dalle interdittive antimafia, su cui sarebbe necessario un diverso e più attento approfondimento, proprio per le numerose questioni e problemi irrisolti di cui l'Istituto de quo è foriero.

Ciò che nelle odierne brevi riflessioni si auspica è la necessità improcrastinabile di concrete forme di cooperazione giudiziaria europea, al fine colpire i patrimoni illeciti all'estero – anche alla luce della

valenza transazionale ad esempio della ndrangheta o delle mafie straniere – ed al riguardo appaiono di straordinaria modernità gli artt. 18, 19, 20 della Convenzione di Palermo, che affrontano le tematiche inerenti l'assistenza giudiziaria reciproca, le indagini comuni e le tecniche investigative speciali.

Si tratta di disposizioni che possono rivelarsi vere armi vincenti per:

- realizzare con i paesi terzi, estranei all'Unione Europea, nuove forme di cooperazione per contrastare i fenomeni criminali aventi natura globale;
- potenziare gli strumenti per la raccolta delle prove, soprattutto in alcuni Stati in via di transizione

e dove vaste zone del territorio sono sotto il controllo di organizzazioni criminali impegnate in molteplici attività delittuose;

- predisporre un quadro nuove tecniche investigative rese necessarie dall'evoluzione tecnologica cui accedono sempre più frequentemente le organizzazioni criminali.

Conseguentemente, solo una Cooperazione internazionale, grazie ad una celere applicazione della Convenzione di Palermo, può far compiere un vero e proprio salto di qualità alle indagini su molteplici fenomeni criminali transnazionali attraverso la valorizzazione della reciproca assistenza tra autorità giudiziarie e forze di polizia, e lo sviluppo di investigazioni comuni.

# LA RIFORMA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO RIAPRE LA QUESTIONE DEI RITI ALTERNATIVI PARZIALI.

« Daniele Livreri

**C**on la recente riforma del giudizio abbreviato, all'art. 438 c.p.p. è stato aggiunto un comma I bis a mente del quale il rito speciale <<non è ammesso ... per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo>>.

Durante l'iter della riforma, il Consiglio Superiore della Magistratura ha reso un parere sul contenuto della novella, offrendo diversi spunti di riflessione.

In particolare, per quel che qui rileva, l'organo di autogoverno della magistratura ha operato delle puntualizzazioni rispetto al consolidato arresto giurisprudenziale che nega la possibilità di definire, attraverso un rito speciale, soltanto una parte delle contestazioni ascritte all'imputato nel medesimo processo (c.d. processo oggettivamente cumulativo).

Tuttavia, prima di analizzare *funditus* le argomentazioni dispiagate nel parere, è d'uopo ripercorrere il dibattito giurisprudenziale in ordine alla ammissibilità dei c.d. riti alternativi parziali.

Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che in *subiecta materia* non si rinviene una puntuale disciplina codicistica, di talché le prese di posizione sul tema sono per lo più fondate su ricostruzioni di ordine sistematico.

L'orientamento prevalente ritiene inammissibile il giudizio abbreviato o il "patteggiamento" parziale, anzitutto sulla scorta di argomentazioni attinenti alla *ratio* dei riti speciali. Invero si è addotto che il ricorso ai modelli processuali alternativi soltanto per una porzione delle imputazioni, tradirebbe lo spirito deflattivo degli stessi, e quindi renderebbe l'imputato immeritevole dei connessi effetti premiali (cfr. Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, n. 20899, in Mass. n. 218837; Cass., Sez. II, 27 marzo 2008, Di Paola., n. 20575, in Mass. n. 240510; Cass., Sez. I, 9 luglio 2007, Armeli Moccia e altri, ivi, n. 237677). Nondimeno il prefato arresto, proprio in considerazione del cennato

scopo deflattivo, ritiene ammissibile la combinazione del giudizio abbreviato e dell'applicazione di pena su richiesta delle parti (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu e altri, n. 2251, in Mass. n. 248209; Cass., Sez. V, 24 ottobre 2000, Torello, in Mass., n. 217391), nonché di uno di questi riti alternativi con la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. II, 8 luglio 2010, P.G. in proc. Salvi, in Mass. n. 248209), giacché in questi casi si definirebbe pur sempre l'intero processo, senza bisogno di ricorrere al dispendioso giudizio ordinario. Tuttavia non sono mancate pronunce che hanno negato financo la possibilità di ricorrere simultaneamente a più riti speciali (Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, cit.).

Sul piano squisitamente normativo, il descritto indirizzo giurisprudenziale ha poi rinvenuto un indice della inammissibilità dei riti parziali nel *dictum* dell'art. 438 I co. c.p.p., secondo cui <<l'imputato può chiedere che il processo sia definito ... allo stato degli atti>>. Infatti tale norma lascerebbe intendere che soltanto l'intera *res iudicanda* ("il processo") potrebbe risolversi con il giudizio a prova contratta (cfr. Cass., Sez. VI, 05 ottobre 2010, Fenu e altri, in Mass. Uff., n. 248792; Id., Sez. II, 27 marzo 2008, Di Paola., in Mass. Uff., n. 240510, nonché Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, in Mass. n. 218837).

Del pari si è osservato che l'inammissibilità dei riti alternativi parziali si può ricavare dal disposto dell'art. 18 c.p.p. che non prevede un'ipotesi di separazione del *simultaneus processus* per via di riti di tal specie (Cass. Sez. II, 22 ottobre 2001, Monaco, in Mass., n. 221150).

Diversamente, per l'indirizzo che ritiene ammissibile il ricorso al giudizio speciale soltanto per alcune delle *res iudicande*, la tesi avversa finisce per realizzare una sorta di eterogenesi del fine deflattivo invocato. Infatti essa, trascurando che anche la definizione di una parte delle imputazioni consentirebbe un risparmio processuale,

cagionerebbe un dispendio di energie processuali (cfr. Cass., Sez. III, 27 settembre 2011, D.R.L., n. 34915). Non sono poi mancate pronunce di merito che in tema di "patteggiamento" hanno considerato come l'alternativa imposta dal primo orientamento ("o tutto o niente") rischi di realizzare un "commercio di beni costituzionalmente protetti e indisponibili", poiché di fatto si imporrebbe all'imputato di sacrificare anche la "propria parziale innocenza" per ottenere uno sconto di pena (cfr. Trib. Venezia, 6 novembre 1989, in Foro it., 1990, II, 251 ss.).

A sostegno della plausibilità dei riti speciali parziali si è poi valorizzato il disposto dell'art. 137, co. II, disp. att. c.p.p., a mente del quale «*la disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati*», ritenendo tale norma applicabile, a differenza dell'art. 671 c.p.p., alle ipotesi di reati definiti nel *medesimo* processo, attraverso l'impiego di riti distinti (Cass., Sez. V, 25 gennaio 1996, Cultrera, in Mass., n. 203879; Trib. Venezia, 6 novembre 1989, in Foro it., 1990, II, 251 ss.). Tuttavia l'esegesi testé riportata è stata confutata *ex adversis*, giacché una lettura complessiva della norma indurrebbe ad affermare che essa faccia riferimento all'applicazione del concorso formale o della continuazione rispetto a sentenze pronunciate in processi diversi (cfr. Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, in Mass. n. 218837).

Per converso i fautori dei riti alternativi parziali, sostengono che proprio dal già menzionato articolo 18 potrebbe dedursi l'ammissibilità di diversi riti per risolvere il *simultaneus processus*, almeno per ciò che riguarda il "patteggiamento" parziale. Infatti si è osservato che l'ipotesi di separazione dei processi <<*sull'accordo delle parti*>>, prevista dal II comma del citato articolo, ben si attaglierebbe al caso di specie, giacché gli "attori" del processo, convergendo su una richiesta di applicazione della pena per una parte degli addebiti, implicitamente

concorderebbero per una separazione delle *res iudicande* (Cass., sez. III, 27 settembre 2011 n. 34915). Gli approdi giurisprudenziali di cui si è dato conto meritano però di essere riletti alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale

in tema di accesso ai riti alternativi in conseguenza di *nuove* contestazioni dibattimentali ex artt. 516 e 517 c.p.p..

Vi è invero che in una prima fase la Corte costituzionale - del tutto in linea con l'arresto maggioritario dei giudici nomofilattici - concepiva i riti speciali principalmente nell'ottica dell'interesse statale alla deflazione del carico processuale. Di talchè la Corte denegava ogni possibilità di recupero di tali modelli processuali a fronte di ulteriori contestazioni elevate a dibattimento (cfr. Corte cost. n. 129 del 1993, n. 213 e n. 316 del 1992, n. 277 e n. 593 del 1990). Infatti, spirato il termine per l'accesso ai riti speciali, non si giustificava più la concessione all'imputato delle premialità loro connesse. E ciò financo ove la contestazione dibattimentale si fondasse su elementi già acquisiti in sede di indagini (c.d. contestazione patologica). Sicché rimaneva in ogni caso intonsa l'inammissibilità dei riti alternativi parziali.

Senonché negli anni successivi la Corte costituzionale è reiteratamente addivenuta a soluzioni radicalmente diverse (cfr. Corte cost. 82/2019, 26/94, 333/2009, 237/2012, 184/2014, 139/2015, 273/2014, nonché con riguardo alla messa alla prova n. 141/2018). Di talchè oggi a fronte di contestazioni suppletive, l'imputato ha la facoltà di richiedere *esclusivamente* per esse che il giudizio sia definito allo stato degli atti, piuttosto che con l'applicazione di una pena concordata.

Dunque, per quel che qui rileva, le contestazioni tardive consentono una deroga al divieto di riti alternativi parziali, rimanendo però fermo - per la Corte di cassazione - che il giudizio speciale sarà ammissibile soltanto se chiesto per *tutti i nuovi addebiti* (Cass., sez. V, n. 11905 del 16.11.2015, in Mass. n. 266469).

Ciò posto, il Consiglio superiore della

magistratura, a fronte del permanere del silenzio serbato dal legislatore, si è interrogato sull'ammissibilità di un rito abbreviato parziale in caso di processi oggettivamente cumulativi in cui soltanto per taluni reati sia consentito l'accesso al giudizio speciale. Secondo l'organo di autogoverno della magistratura in tali casi il rito parziale si deve ritenere ammissibile.

A sostegno di ciò, il Consiglio ha osservato che tale soluzione costituisce <<un logico sviluppo>> di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale rispetto alle contestazioni suppletive. In altri termini, in entrambe le situazioni, si tratta di rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto che compete all'imputato. Vieppiù che, ad opinare diversamente, la facoltà del prevenuto di accedere al rito abbreviato risulterebbe subordinata alla decisione del Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale separatamente o cumulativamente per le diverse imputazioni.

Inoltre nel citato parere si è sottolineato come, mentre in un primo tempo il novello I comma bis dell'art.438 c.p. escludesse dall'applicazione del giudizio abbreviato << i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo>>, il testo approvato in via definitiva limita tale interdizione ai <<delitti puniti con la pena dell'ergastolo>>. Sicché

dovrebbe concludersi che l'effetto preclusivo del rito è limitato unicamente al reato ostativo e non alle ulteriori

imputazioni. A parere di chi scrive la soluzione proposta nel citato parere dovrebbe costituire l'occasione per una più ampia riflessione riguardo all'ammissibilità dei riti alternativi parziali in ogni momento processuale.

Al riguardo deve anzitutto rammentarsi che il nostro ordinamento permette al Pubblico Ministero di agire cumulativamente o separatamente per più addebiti a seconda delle sue scelte processuali, tanto che l'art. 130 d.att. c.p.p. consentirebbe di esercitare l'azione penale separatamente anche nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato (Cass. sez. V, 21.01.1998, Cusani, n.1245 in *ANPP*, 1998, 231).

Di talchè interdire i giudizi alternativi parziali, farebbe sì che un diritto difensivo dell'imputato dipenderebbe da scelte del tutto legittime, ma altrettanto incoercibili del Pubblico Ministero.

Ed al riguardo non può sfuggire come i giudizi speciali devono considerarsi più in un'ottica difensiva che statuale, quali forma di esercizio del <<diritto di scegliere il modello processuale più congeniale al... diritto di difesa>> (cfr. Corte cost. 82/2019).

# LEGGE SULLA DIFESA LEGITTIMA: IL LIMITE DI UNA RIFORMA

« Ignazio Messina

**L**egge sulla difesa legittima: il limite di una riforma.

La legge 26 aprile 2019, n. 38, contenente disposizioni in materia di legittima difesa, presenta alcuni elementi positivi che non riguardano l'istituto della difesa legittima. Sono aumentate le pene per la violazione di domicilio, il furto e la rapina, reati-mezzo e reati-scopo delle intrusioni (sebbene si sappia che l'aumento delle pene ha poca efficacia dissuasiva). L'intruso non può chiedere il risarcimento del danno (si è messo volontariamente in situazione di illegalità). La sospensione della pena è condizionata al risarcimento del danno. Le spese legali, in caso di archiviazione o assoluzione, sono a carico pubblico.

Ma per il resto rischia di rivelarsi un semplice spot propagandistico, privo di risvolti pratici. L'iter della nuova legge è stato travagliato più per ragioni politiche che per questioni di diritto. Alcuni ne avevano reclamato la pronta approvazione, benché essa riguardi un numero esiguo di casi. Altri l'avevano avversata, per il timore che favorisse il dilagare delle armi. L'associazione dei magistrati aveva espresso forte contrarietà, per scongiurare eccessive dilatazioni ed automatismi assolutori. La celerità dell'approvazione in Parlamento è frutto esclusivamente della modifica del regolamento del Senato che dispone la pronta e prioritaria calendarizzazione delle proposte di legge di iniziativa popolare, quale la n. 5 della precedente legislatura sulla difesa legittima promossa da un movimento politico e sottoscritta da oltre due milioni di cittadini e che aveva cura di non stravolgere il ruolo delle diverse istituzioni né la legislazione esistente.

Ad una attenta analisi, la legge, infine, approvata poco o niente aggiunge alla previgente normativa sulla stessa materia. Infatti, dopo la riforma del 2006, era già prevista una tutela, essendo presunta la proporzione tra offesa e difesa in caso di intrusione in casa o nel luogo di lavoro; cosicché era difficile inasprire quella disciplina.

Il testo va letto per quello che dice ma anche per

quello che non dice. Le modifiche alla previgente disciplina non sono decisive ma, anzi, pongono problemi interpretativi.

Non pare decisiva l'aggiunta dell'avverbio "sempre" (che, a norma di dizionario, è di modo e non di tempo in quanto significa ininterrottamente), perché tutte le leggi operano senza fine finché sono in vigore. Inoltre, la portata di quell'avverbio è assai ridotta dal fatto che la difesa è legittima solo nelle situazioni indicate nei commi secondo e terzo: quindi, non sempre, seppure a questa parola volesse darsi il significato di "comunque", o in tutti i casi. Dunque si rivela una semplice enunciazione di principio.

Niente aggiunge neppure il nuovo quarto comma dell'art. 52 c.p. per il quale agisce sempre in stato di legittima difesa colui che respinge un'intrusione di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Ma queste condizioni rientrano già in quelle contenute nei due commi precedenti; e se si aggiungono costituiscono ulteriori limitazioni alla normativa.

Così è pure per l'altra disposizione aggiunta all'art. 55, che esclude la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'aggravante della menomata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Nel primo caso si rischia la riproduzione della criticità interpretativa prima considerata (già in presenza delle condizioni di cui all'art. 52 sussiste la causa di giustificazione cui consegue la non punibilità); col secondo si introduce una categoria psicologica (il grave turbamento) di difficile prova e di facile contenzioso.

In definitiva, pare tutt'altro che conseguito l'obiettivo di "eliminare gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa)", che il legislatore si era prefissato.

Ma è, altrettanto, utile esaminare anche quello che il testo non dice.

Le Assemblee Legislative sono state costrette al rispetto di alcuni principi la cui inosservanza avrebbe esposto il testo a gravi rischi di incostituzionalità: 1) il rispetto del monopolio dell'uso della forza da parte dello Stato (la reazione è legittima solo quando esso non fa in tempo ad intervenire ed in precise condizioni); 2) la reazione continua ad essere legittima solo se non vi è desistenza (è ancora illegittimo sparare al ladro in fuga); 3) non crea automatismi né limitazioni al potere di valutazione della magistratura sulla legittimità della reazione lesiva in caso di illecita intrusione.

Così può dirsi rispettato il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che non ammette nessuna forma di sottrazione di fatti configurabili come reato alla conoscenza del giudice (altri ordinamenti conoscono la "diversion"). Solo esso può dichiarare legittima una reazione lesiva. D'altra parte, resiste la condizione che la reazione è legittima solo quanto vi è la necessità della difesa.

Per le ragioni sopra descritte la norma approvata si rivela superflua e solo grazie agli argini posti dal nostro ordinamento si potrà scongiurare l'effetto della corsa alle armi e la diffusione della cultura dello "sceriffismo", salvo tentativi di strumentalizzazione sui quali occorre una attenta vigilanza da parte di tutte le Istituzioni competenti.

## I CONTRATTI PUBBLICI

« Antonio Falcone

**P**er i contratti pubblici, giugno è stato un mese determinante. L'attuale Governo, infatti, con l'approvazione della Legge n. 55, del 14 giugno 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 140 del 17-06-2019), di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. decreto legge Sblocca Cantieri), raggiunge un duplice obiettivo. Da una parte, riesce a mettere un argine alle pluriennali procedure di infrazione contestate allo Stato italiano dalla Commissione europea, per la non conforme applicazione della normativa comunitaria e, da ultimo, della Direttiva 2014/23/UE, sulle concessioni di servizi e lavori, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti di forniture, servizi e lavori e della Direttiva 2014/25/UE, sugli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali. Dall'altra, mette in esecuzione un generale processo di riforma economica, dai contorni ancora non completamente definiti, che tuttavia sembra avere recepito molto più i caratteri dell'emergenza e della "straordinarietà", che non quelli reali della stabilità e dello sviluppo permanente. L'opera di riforma e di rilancio dell'economia, introdotta dalla Legge 55/2019, viene particolarmente riservata, infatti, alla accelerazione dei termini di affidamento, alla

semplificazione delle procedure, nonché alla messa in sicurezza e alla manutenzione delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie), della rete viaria e degli edifici pubblici del Paese, già veicolata dal c.d. Decreto Sblocca Cantieri, del 18 aprile 2019, n. 32 (entrato in vigore il 19 aprile 2019), seguendo la stessa direzione tracciata anche dal "D.D.L. Cantiere Ambiente - Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio", approvato in via definitiva il 19 giugno 2019 dal Consiglio dei Ministri, dopo il via libera all'unanimità della Conferenza delle Regioni. Con tale ultimo provvedimento, il Governo, al fine di realizzare i Programmi d'azione triennale e gli obiettivi indicati del "Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico - Proteggi Italia", ha messo in campo un nuovo Piano Marshall di 6,5 miliardi di euro in contabilità speciale, contro il dissesto, in favore dei Presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati, ex art.10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. In particolare, la Legge di conversione 55/2019, non modificando la filosofia di fondo introdotta dal Decreto "Sblocca Cantieri" e confermata dal D.D.L. "Cantiere Ambiente", già orientata nel senso di una progressiva semplificazione e accelerazione delle procedure per gli appalti di valore più basso, attraverso l'applicazione di numerose misure in deroga

previste dalla precedente disciplina solo per i “settori speciali” (in considerazione del particolare ambito oggettivo di applicazione, afferente ad attività relative a: l’acqua, l’energia, i trasporti e i servizi postali, in quanto corrispondenti ad attività funzionali a bisogni fondamentali dei cittadini europei; valutato altresì l’ambito soggettivo di applicazione, riguardante soltanto gli “enti aggiudicatori”, ovvero particolare enti pubblici, in virtù di “diritti speciali o esclusivi”), ha di fatto esteso il regime sperimentale “straordinario” applicato fino a ieri solo dalle procedure strutture dei Commissari straordinari, anche ai settori ordinari, normalmente regolati da procedure uniformi di affidamento dei contratti pubblici. Basti pensare all’inversione della tecnica dell’apertura delle offerte e della verifica dei requisiti, ovvero alla possibilità per le stazioni appaltanti di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti, prevista in precedenza soltanto per i settori speciali, oggi estesa (in via transitoria, ossia fino al 31 dicembre 2020) anche ai settori ordinari, per gli appalti sia sopra che sotto soglia comunitaria. Al riguardo non si può non osservare come il venir meno dell’obbligo di attuare una verifica a campione sui partecipanti oltre che sull’aggiudicatario con eventuale ricalcolo della soglia di anomalia comunitaria, in mancanza della previsione di un controllo a campione obbligatorio sul possesso dei requisiti per l’affidamento, pone a rischio di effetti distorsivi del mercato, incentivando alla partecipazione anche soggetti non qualificati con il solo fine di alterare il corretto risultato della aggiudicazione. Le deroghe, tuttavia, sono tante e non riguardano soltanto la possibilità di fare ricorso alla procedura negoziata “senza bando” di cui all’art. 63 del Codice, per gli appalti fino ad 1 milione di euro: numerose le novità rispetto alla disciplina originaria del Codice. Il nuovo articolo 36, infatti, prevede le seguenti modalità di affidamento dei lavori pubblici: fino a 40 mila euro, affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; da 40 a 150 mila euro, affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti; da 150 a 350 mila euro, procedure negoziate senza bando con invito ad almeno 10 operatori economici, ove esistenti; da 350 mila ad 1 milione di euro, procedure negoziate senza bando con invito ad almeno 15 operatori economici, ove esistenti; sopra 1 milione di euro, obbligo di ricorrere alla procedura aperta. Oltre l’introduzione di un regime semplificato per i contratti sotto soglia occorre fare riferimento anche alle principali misure introdotte dall’art. 1 della Legge n. 55, ovvero, alla possibilità per le stazioni appaltanti di affidare i lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato; alla riduzione, da 90 a 60 giorni, del termine per il rilascio dei pareri obbligatori da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; alla possibilità che le varianti di valore fino al 50 per cento del progetto, siano approvate direttamente dal

soggetto aggiudicatore; all’innalzamento fino a 15 anni della durata dei certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti; alla semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche e ancora, di estremo rilievo, va segnalata la possibilità di nominare commissari straordinari per i cantieri ritenuti prioritari, di cui all’art. 4 comma 6. Sotto tale ultimo profilo, ai fini dell’esecuzione degli interventi si rileva come i Commissari straordinari potranno essere abilitati ad assumere direttamente anche le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Tra le riforme infrastrutturali occorre fare cenno alla disciplina ad hoc, prevista dall’art. 4-septies, con la quale si conferiscono al Commissario straordinario Unico per la Depurazione, le funzioni per il superamento di altre due procedure di infrazione in corso (la n. 2014/2059 e la n. 2017/2181), ampliandone notevolmente i poteri e le competenze, sul presupposto logico di accelerare gli interventi di adeguamento, non avviati o non conclusi dai commissari previsti dal dl. 133/2014, di cui lo stesso diviene Soggetto attuatore. Tra le novità di rilievo occorre, infine, evidenziare, l’introduzione del “Regolamento Unico”, da varare entro il 16 ottobre 2019 che, come disposto con l’inserimento nell’articolo 216 del comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, abroga la disciplina di soft law introdotta dalle Linee guida Anac e sostituisce i decreti ministeriali ad oggi esistenti, introducendo un regolamento vincolante, che risulta, invero, da una prima analisi, essere l’unico elemento di stabilità dall’impostazione rigida dell’intera riforma. S ha ragione di ritenere, tuttavia, che in vista della particolarità complessità del procedimento richiesto per l’adozione del D.P.R. (per cui sono previsti distinti pareri a cura delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, fino al parere del Consiglio di Stato), risulta alquanto difficile ipotizzare il rispetto del termine previsto per il varo del Regolamento Unico, laddove si pensi che il D.P.R. 207/2010, fu adottato ben 4 anni dopo il, il c.d. Codice De Lise, del 2006. La disciplina appena accennata inciderà certamente in profondità e nel dettaglio su numerose attività, per cui, oggi, non possono non condividersi le preoccupazioni e i rischi di incostituzionalità, tra gli altri, rilevati dallo stesso Presidente dell’Anac, laddove le deroghe non siano precisate per legge ma stabilite ulteriormente con uno o più decreti (Dpcm) cioè, come troppo spesso accade, con “un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge, da una fonte primaria”!

# L'ALLATTAMENTO MATERNO IN ITALIA

« Claudia Pilato

Nel 2015, in seguito ad alcune denunce di genitori in tutta Italia, è partita un'indagine per corruzione che ha coinvolto produttori di formula artificiale, informatori medico scientifici e medici pediatri che prescrivevano formula artificiale in cambio di regalie. Dalle indagini sono scaturiti due procedimenti penali. Nel 2016, IBFAN Italia (International Baby Food Action Network) e MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano) hanno tentato la costituzione di P.C. all'interno di questi due processi al fine di tutelare i genitori da corrotti e corruttori in difesa dell'allattamento e della salute pubblica. Nel rinvio a giudizio del 10 giugno 2016 presso il Trib. di Pisa si legge che i 23 imputati (medici, convenzionati con S.S.N. e informatori medico-scientifici) sono accusati dei reati di cui agli artt. 319 e 320 c.p. in concorso, al fine di prescrivere e far prescrivere prodotti D.M.F. (latte in polvere o altro) in via preferenziale rispetto a case farmaceutiche concorrenti a fronte di buoni da spendere presso agenzie di viaggi, viaggi di piacere per sé e le proprie famiglie, smartphone, tablet e climatizzatori. La procura di Pisa identificava come P.O. dei reati contestati l'Azienda ASL Toscana Nord Est che non ha ritenuto opportuno costituirsi P.C. Al fine di supportare la procura nella sua attività d'indagine IBFAN e MAMI hanno depositato memorie difensive n.q. di P.O. dai reati per rappresentare l'impegno delle Ass. nella tutela dell'allattamento, oltre che per spiegare agli inquirenti che trattasi di un problema diffuso ed urgente e che troppo spesso i genitori vengono convinti a non allattare naturalmente i loro bambini proprio a causa di ipotesi di corruzione difficilissime da dimostrare. Il 27 ottobre 2017 nel Proc. Pen. istruito presso la Procura di Pisa, in sede di deposito della costituzione di P.C., le Ass. vengono estromesse, la procura di Pisa infatti ha rubricato il reato descrivendolo come un'ipotesi in cui il corrotto viene indotto a prescrivere una marca

di latte anziché un'altra mentre la mission delle due Ass. è la protezione dell'allattamento materno che in questa sede, si sostiene, non è stato in alcun modo minato. Successivamente, il 23 gennaio 2017 è pervenuto rinvio a giudizio presso il Trib. di Chieti nel quale erano coinvolti 12 imputati, medici, informatori e D.G. delle stesse ditte coinvolte. I fatti contestati, commessi in concorso, sono riconducibili ad attività commesse fino al 2014 e fanno riferimento ai reati di cui agli artt. 318 e 321 c.p. Così ancora una volta viene depositata costituzione di P.C. nel Proc. Pen. instaurato dalla procura di Chieti e, stavolta, innanzi al GUP di Chieti il 4 dicembre 2017 IBFAN e MAMI si costituiscono P.C. nel processo penale che vede coinvolti produttori di formule per lattanti accusati di corrompere pediatri ASL al fine di prescrivere formula artificiale e integratori contro i loro doveri d'ufficio. Il senso delle costituzioni vuole essere quello di vigilare e allertare i genitori sul fatto che ci sono aziende produttrici e pediatri disposti a fare profitto sulla salute dei loro figli e che è necessario difendersi da prescrizioni corrotte e non dettate da scienza e coscienza. Battersi per commercializzare correttamente formule per lattanti significa tutelare i bambini che per qualunque ragione la utilizzano e non considerarli come "bimbi di serie B". Ma il 6 febbraio 2018 il GUP ha estromesso le Ass. dal processo utilizzando il precedente giurisprudenziale di Pisa suggerito dalle controparti. I capi d'imputazione ascrivibili alle condotte contestate sono molto gravi e troppe volte le Ass. sono state testimoni involontarie di mancati allattamenti determinati da scorrette e faziose indicazioni e prescrizioni mediche, in sede di dimissione dall'ospedale e non solo. Pertanto, bisogna chiedersi quanti facciano queste scelte consapevolmente o quanto non siano frutto di mancanza di consapevolezza e di consigli appropriati da parte di figure deputate a proteggere la salute delle famiglie e dell'intera comunità. Per ulteriori approfondimenti [www.ibfanitalia.org](http://www.ibfanitalia.org)

# LA TUTELA GIURIDICA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI: UNA ANALISI SOCIO-GIURIDICA

« Massimo Pellingra

**I**l fenomeno migratorio ha sempre rappresentato e rappresenta tutt'oggi un fenomeno sociale e giuridico per certi versi contraddittorio, con cui la società si deve confrontare. Fin dai tempi più remoti si è assistito a spostamenti di popolazioni da un territorio ad un altro, dando vita a società stabili. Questo avrebbe dovuto render pacifico la condivisione di una cultura dell'accoglienza senza pregiudizi e senza timore dello "straniero", ma in realtà ciò non è accaduto. In questa accezione così ampia ed anche scarsamente organizzata e poco lineare dei diritti dei minori, si inserisce la categoria particolare dei Minori stranieri non accompagnati (Cianciolo, *La tutela del minore straniero non accompagnato*, Maggioli, Bologna, 2019, passim). Nel panorama internazionale, i minori migranti sono i nuovi protagonisti dei processi migratori. Nell'ultimo decennio la loro presenza all'interno del fenomeno migratorio è aumentata sensibilmente. Una delle prime definizioni di minore straniero non accompagnato è stata individuata in seno al testo "Refugee Children: Guidelines on Protection and Care" ("Bambini rifugiati: principi guida sulla protezione e tutela"), elaborato dall'UNHCR nel 1994. Il testo definisce il minore non accompagnato come "[...] those who are separated from both parents and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible to do so" cioè sono coloro che sono separati da entrambi i genitori e non sono tutelati da un adulto che, per legge o consuetudine, abbia tale responsabilità. Nell'ambito dell'ordinamento europeo è da segnalare la Risoluzione del Consiglio Europeo del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03): all'art.1 si dispone che i msna sono "[...]cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile". Oggi si fa riferimento alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell'Unione Europea, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea, la c.d. Direttiva Qualifiche

(l'art. 2 dispone che i msna sono "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri"). Il msna è il "[...] minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri". La tutela riconosciuta ai msna è stata estesa a più tipologie di minore non accompagnato. Infatti, sono stati ricompresi nel fenomeno sia il minore apolide, quindi privo di qualsiasi cittadinanza, sia il minore il quale sia stato abbandonato o si sia separato dalla famiglia a seguito del suo ingresso nell'Unione Europea. Nella documentazione di svariate organizzazioni non governative viene utilizzato il termine "minore separato"; nel report dell'UNHCR 23 del marzo 2014 sull'accertamento dell'età del minore non accompagnato in Italia, oltre alla definizione di minore non accompagnato, si definiscono anche i "minori separati" come "[...]coloro che sono separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di loro, – per legge o consuetudine, ma non necessariamente da altri parenti". Quindi si preferisce il termine "separato" a "non accompagnato" nei casi in cui il minore d'età sia lontano dai genitori o da coloro che si sono presi cura di loro ma potrebbero essere accompagnati da altri membri adulti della famiglia. Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli artt 32-33 del Testo Unico in materia di Immigrazione (D. Lsg. n.286/1998), nel Regolamento di attuazione del Testo Unico sopracitato D.P.R. n.394/1999, nel D. Lgs. n.142/2015, nel D. Lgs. n.25/2008 (si applicano ai

minori le procedure relative alla domande di protezione internazionale), nel D. Lgs. n.251/2007, nel D. L. 13/2017 (norme applicate solo in parte, relativamente alle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione), nonché nel D. Lgs. n.220/2017 (Correttivo del Decreto accoglienza, nell'ambito dei msna viene applicato solo l'art.2, c. 4, relativamente ai procedimenti giurisdizionali e amministrativi dinanzi alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo), nel D.L. n.17/2017 (c.d. Decreto Immigrazione), nella L. n.47/2017 (Legge Zampa), nel D. L. "Sicurezza" del 05/10/2018 e convertito con modificazioni con L. n.132 del 1/12/2018. La L. n.47/2017, che persegue l'osservanza dei principi di protezione e di salvaguardia dei minori, prescrive, all'articolo 3, il divieto di respingimento, previsto ex articolo 19, comma 1 del testo unico sull'immigrazione n. 286/98. Il comma 1 dell'articolo 3, alla lettera a) dispone inserisce il comma 1-bis nel corpus del testo unico e prescrive che in nessun caso può disporsi il respingimento (cfr. Mirate, Gestione dei flussi migratori e principio di "non refoulement", La Corte EDU condanna l'Italia per i respingimenti forzosi di migranti in alto mare, in Resp. Civ. e prev., 2013, p. 454), alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. Si prevede, un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati; l'unico contro limite, inserito come clausola di salvaguardia, è rappresentato dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato con cui è possibile superare il divieto, e sempre che ciò non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". I limiti e le condizioni al respingimento e all'espulsione richiamano la necessaria operazione della identificazione del minore in quanto tale e quindi delle modalità e delle procedure funzionali all'accertamento dell'età anagrafica dello stesso (cfr. Senigaglia, Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati in Jus civile, 2017, vol. 6, pp. 710-735; Moyersoen, Minori non accompagnati: l'articolata ed ostica questione dell'accertamento dell'età, in Minorigiustizia, 2018, p. 78; Rozzi, L'accertamento dell'età e l'accoglienza dei minori non accompagnati all'esame della Corte EDU, in Minorigiustizia, 2018, p. 220). La legge 47 ha predisposto un piano uniforme, che deve essere coordinato da mediatori culturali e da tutori, i quali, ex articolo 5, perseguono l'assistenza per i minori. L'articolo 4 affronta il tema dell'accoglienza delle strutture di prima assistenza ed accoglienza per i minori non accompagnati - disponendo puntuali modifiche all'articolo 19 del Dlgs 142/2015. Successivamente al loro arrivo in uno dei Paesi europei, i minori migranti sono sottoposti a

precise operazioni di identificazione e devono essere registrati come "minori": si procede al rilevamento delle impronte digitali e dei dati biometrici con metodi adatti, tenendo conto delle specificità del genere e della sensibilità dei bambini. In merito ai dati e ai numeri dei minori presenti nel nostro Paese, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ogni semestre, realizza, secondo quanto previsto dall'art.33 del TU. Immigrazione, dall'art.19, co.5 del d.lgs. n.142/2015 e dagli artt.2 e 5 del DPCM n.535/1999, un report di monitoraggio. I dati presenti nel Report fanno riferimento a quelli che vengono censiti dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione. Secondo il report ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)), aggiornato al 30 giugno 2018, risultano presenti in Italia 13.151 minori stranieri non accompagnati, rispetto al 2017 vi è stato un decremento del 26,4%, invece rispetto al 2016 risulta un incremento del 7,4%.

I msna sono in prevalenza di genere maschile, i censiti al 30 giugno 2018 sono 12.169, rappresentando il 92,5 %, in confronto al genere femminile che risultano essere 982, rappresentando il 7,5. I minori presenti in Sicilia sono 5.699, in Lombardia 980, nel Lazio 92, in Emilia Romagna 862 ed in Calabria 804 minori. I minori stranieri non accompagnati sono destinati a particolari strutture di accoglienza, l'88,7% sono ospitati presso questi centri, il 3,9% vivono presso connazionali o parenti e per il 7,4 % significativamente non è dato rintracciare una certa tipologia di collocamento.

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è prevista dall'art.19 della legge n.142/2015, in seguito modificata dalla legge n. 47/2017. Nelle strutture previste dalla normativa è accolto il 34% dei minori presenti sul territorio italiano Secondo le fonti pubblicate nel report giugno 2018 (), si tratta di strutture necessarie istituite per il tempo necessario dell'identificazione (la quale si deve concludere entro dieci giorni) e non superiore ai trenta giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, informazioni relative ai loro diritti e sulla modalità per il loro esercizio, compreso anche quello di richiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza, sono attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è attivata la Struttura, e gestita sempre dal Ministero dell'Interno, anche in convenzione con gli enti locali, che affida la gestione del centro ad enti terzi tramite gare d'appalto. Il Ministero, con proprio decreto, fissa le modalità di accoglienza, gli standard strutturali in coerenza con la normativa regionale e i servizi da erogare, al fine di poter assicurare al minore un'accoglienza adeguata alla sua età e nel rispetto dei diritti fondamentali. La seconda fase dell'accoglienza è rappresentata da

strutture in cui rientra la rete SPRAR, le strutture di secondo livello finanziate con i fondi FAMI e tutte le altre strutture di secondo livello autorizzate e accreditate a livello regionale e comunale. Al 30 giugno 2018 sono presenti 3.488 posti Sprar dedicati ai minori non accompagnati e 389 posti in seconda accoglienza finanziati dal Fondo Fami (Fonte: Banca dati Servizio Centrale Sprar).

Le strutture che accolgono i minori devono soddisfare, secondo l'art. 117, 2 c., lettera m della nostra Carta Fondamentale, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni, se dovessero riscontrarsi delle difformità tra le dichiarazioni rese e i caratteri effettivi della struttura ci sarà la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.

In caso di temporanea e indisponibilità nelle strutture governative di prima accoglienza e nelle strutture di seconda accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza del Msna sono temporaneamente assicurate dalla Pubblica Autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune tenendo in considerazione come valore prioritario il superiore interesse del minore. Alla data del 30/06/2018, le strutture di accoglienza censite nel Sim che ospitano i minori sono 1.592. Le regioni italiane che hanno un maggior numero di strutture di accoglienza dove sono collocati i MSNA sono Sicilia con il 28,1%, Lombardia con il 9,5 %, Campania con l'8,6, Lazio con il 7,8%. Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Gli enti locali garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. I connotati fondamentali dello Sprar sono il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilevel;

la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", che contribuiscono alla realizzazione degli interventi; la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale. I Comuni titolari di un progetto Sprar non solo assicurano una progettazione individualizzata per ogni singolo ospite, ma cercano di adottare, per la presa in carico, un approccio multidisciplinare, garantendo la regolarizzazione dello status giuridico, l'avvio di un percorso verso l'autonomia e l'inclusione, ma anche tanti interventi articolati volti a raggiungere svariati obiettivi, quali l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza socio-psicologica, l'apertura della tutela, l'insegnamento di base della lingua italiana, l'inserimento scolastico e lavorativo. Sulla base delle recenti modifiche intervenute con il Decreto sicurezza n.113/2018, si osserva che il decreto non contiene norme restrittive rivolte ai minori non accompagnati, ma può comunque avere un impatto negativo sul loro percorso di integrazione e su quello dei neomaggiorenni. I minori non accompagnati sono ospitati nel sistema ex-SPRAR, ma non è così per le famiglie di richiedenti asilo con bambini, che perdono la possibilità di una presa in carico attenta ai loro bisogni, difficilmente garantita nel sistema di accoglienza straordinaria, in cui i nuclei familiari dovranno restare fino a una risposta sulla loro domanda di protezione internazionale (cfr. [www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it), cfr. Comunicato stampa rilasciato da Raffaella Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children - l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro – in occasione della Giornata internazionale del Migrante 2018). I minori non accompagnati richiedenti asilo già accolti nello SPRAR potranno continuare a restare anche dopo il compimento della maggiore età, grazie a un emendamento approvato in Senato, ma tale accesso al momento non sembra scontato per i neomaggiorenni richiedenti asilo che ne abbiano bisogno e lo richiedano dopo aver compiuto i 18 anni.

# VENTUNESIMO SECOLO: *nuove stragi degli innocenti*

« Maria Vittoria Cerami

**L**a strage di Pasqua, nello Sri Lanka, non mi ha lasciato indifferente. Ho impresse nella mente, le immagini delle Chiese devastate, delle statue insanguinate e soprattutto le immagini di quei piccoli corpicini vestiti di bianco. Secondo l'Unicef sono 45 i minorenni morti negli attacchi a chiese e hotel. Il governo ha rivisto il numero dei morti al ribasso, che sarebbero 253 e non 359 come inizialmente diffuso, ma è stata purtroppo soprattutto



una strage di bambini e di adolescenti uccisi da uomini-bombe. Questa strage, rischia di essere dimenticata, e per questo motivo, per il mio secondo articolo ho pensato di intervistare Stefano Edward Puvanendrarajah, nato a Palermo da genitori tamil dello Sri Lanka, già presidente della commissione scuola e formazione della Consulta delle Culture e attuale attivista tamil laureando in Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni presso l'Università di Palermo, sui fatti drammatici di attualità che hanno visto come protagonista l'isola dello Sri Lanka nel giorno di Pasqua.

**Sig. Edward, quale è la sua religione? Come ha percepito la comunità tamil palermitana l'attuale situazione dello Sri Lanka?**

Io sono cattolico e provengo da una famiglia multireligiosa, ho anche parenti che sono induisti. La comunità tamil palermitana è rimasta molto scossa da questi brutali attentati che hanno reso un giorno di festa come quello di Pasqua in un giorno di dolore, di lutto e di confusione. Il cristianesimo è l'unica religione che unisce sia i tamil che i cingalesi. Si è creata una situazione nella quale prevale la paura, dal sud al nord dell'isola, senza distinzione alcuna di etnia o religione. Le autorità avevano imposto il coprifuoco, vietando l'accesso ai social e chiudendo i

luoghi ritenuti sensibili per motivi di sicurezza. E' davvero un quadro drammatico perché l'assetto politico dello Sri Lanka non è stato in grado, a distanza di 10 anni dalla fine del conflitto etnico tra cingalesi e tamil, di implementare una piena politica di riconciliazione tra i popoli e di dialogo tra le varie confessioni religiose. Quali sono le religioni professate in Sri Lanka? Lei poco fa aveva accennato alla mancata riconciliazione tra i popoli a 10 anni dalla fine della guerra civile.

**Quale era la situazione che si percepiva prima per ciò che riguarda il dialogo tra le varie fedi e la situazione attuale post attentati?**

Nello Sri Lanka vi sono diverse religioni. La popolazione cingalese professa in gran parte la religione buddista e cristiana, i tamil professano invece la religione induista e cristiana, infine abbiamo una parte di popolazione che professa la religione musulmana sebbene nello Sri Lanka i musulmani sono considerati anche come gruppo etnico. Sebbene la guerra civile combattutasi nelle regioni nord est dell'isola tra tamil e cingalesi è stato un conflitto etnico in cui i tamil rivendicavano pari diritti, autodeterminazione e riconoscimento della propria identità di popolo autoctono, non vi è stato un dialogo armonioso a 360 gradi tra le diverse fedi perché non vi è stata la capacità e la volontà della classe politica cingalese di mediare, costruire la pace nell'immediatezza e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di intolleranza verso le diversità che sono nell'isola. Oggi la situazione è ancor più grave in quanto si è assistito ad un estremismo che non ha precedenti nella storia dell'isola. Serve pertanto un dialogo costruttivo tra i vari popoli e le varie fedi, contrastando qualsiasi forma di estremismo o intolleranza religiosa e di odio etnico. La comunità internazionale deve mediare e sollecitare il governo cingalese a creare un assetto politico stabile con riforme costituzionali, misure normative efficaci e politiche volte a concretizzare la riconciliazione di tutti i popoli.

**Come ha commemorato la Comunità tamil dello Sri Lanka le vittime degli attentati?**

La comunità cattolica tamil e cingalese si è riunita in preghiera nella Parrocchia di San Antonino di Palermo celebrando una messa bilingue italiano e tamil dove erano presenti le istituzioni e la società civile palermitana.

Il Vescovo Loreface aveva organizzato un momento di preghiera interreligioso dove hanno partecipato i rappresentanti delle diverse fedi religiose per fortificare il messaggio di dialogo, fratellanza e di pace. La comunità induista tamil aveva organizzato presso il tempio induista Sri Mutthu Vinayagar una funzione religiosa per commemorare le vittime

degli attentati nel quale hanno partecipato gli esponenti della chiesa cattolica palermitana e della società civile palermitana. Ripartiamo dalla fede e dal dialogo, nella speranza che possiamo ritrovare la pace e la tutela dei diritti di tutti in un'isola come quella dello Sri Lanka che ha sofferto per lungo tempo.

L'auspicio della scrivente è che tutti gli esseri umani, possano convivere in pace e che la libertà di religione possa essere garantita a tutti così come sancito dagli artt. 2,18 e 19 della dichiarazione universale di diritti dell'uomo.

# L'AVVOCATO PENALISTA ED IL PROTOCOLLO.

« Rosalia Alberghina

**I**l termine protocollo nel dizionario italiano riporta almeno sei accezioni o significati diversi. Per noi penalisti del Foro di Palermo la parola protocollo ci ricorda che esiste un documento in base al quale dovrebbero essere regolamentate le udienze penali dibattimentali.

Sono sincera, pensavo che fosse più una leggenda, come la fatina dei denti o Babbo Natale: ci vuoi credere apoditticamente perché in fondo è confortante avere una piccola certezza per quanto infantile possa sembrare!

E invece il protocollo esiste ed è pure pubblicato sul sito del consiglio dell'ordine... Che lo stesso venga applicato quello sì che assomiglia ad un mito.

Il protocollo prevede che le udienze comincino alle 9 e già questo ha più della barzelletta che di una direttiva. Dopo le udienze di mero rinvio, il protocollo imporrebbe - il condizionale è d'obbligo per onestà intellettuale - lo svolgimento delle udienze per l'audizione di testimoni, fascia uno, e infine le discussioni, in fascia due. Semplice no? Già! Sarebbe bello e sarebbe anche comodo, ma l'avvocato penalista palermitano non sa cosa sia la comodità e nemmeno la certezza se dobbiamo dirla tutta.

Perché l'udienza penale è una giungla ed in barba al famigerato protocollo, la spuntano sempre i principi

del Foro (o re della foresta), oppure i colleghi più fortunati o audaci. Se sei uno dei penalisti blasonati puoi arginare il protocollo rappresentando contestuali impegni professionali in Corte di assise con 89 detenuti, in corte di appello con collegamento in diretta dalla casa del Grande Fratello e conference call nella strada tra palazzo vecchio e palazzo nuovo e nessuno avrà da obiettare sulle tue ragioni di urgenza. Se sei abbastanza audace puoi anche inventare prole varia ed eventuale da recuperare a scuola o parenti in ospedale e saltare a piè pari frotte di colleghi imbufaliti con processi da rinviare per difetti di notifica.

Se sei fortunato puoi intercettare il momento propizio in cui giudice ed il cancelliere stanno per scegliere il fascicolo da chiamare ed hanno un attimo di esitazione: allora giochi di anticipo suggerendo il nome del tuo assistito dosando bene pietà e condizionamento psicologico con la sola imposizione dello sguardo.

Ma se non rientri in alcuna delle dette categorie non ti rimane che abbandonarti su una delle sedie rosse - se ne trovi una libera ovviamente- e scuotendo la testa con incredulità e rassegnazione chiederti:

ma i riti alternativi in quale fascia del protocollo rientrano?

# LA CONDIZIONE CARCERARIA

« Silvano Bartolomei

**U**no dei problemi, tra gli altri, che affliggono la nostra Italia, è il sistema carcerario. Un sistema che, purtroppo, non rieduca, ma affligge e penalizza, sul quale ancora oggi occorre una seria e pacata riflessione. Non sono bastati i recenti interventi legislativi ed ancor più le innumerevoli sanzioni irrogate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: nelle carceri si soffre e si continua a morire. Ma come, il carcere non dovrebbe rieducare, far comprendere il disvalore di un fatto commesso, riportando l'individuo entro limiti di una civile convivenza, riconducendo la funzione detentiva al non essere meramente punitiva? La detenzione è volta a privare l'individuo della libertà, non a negargli quei diritti fondamentali connaturati con la nascita. Diritti, peraltro, costituzionalmente garantiti sia come singolo che all'interno di formazioni sociali, ove svolge la sua personalità. Non possiamo considerare il "luogo carcere" come un sito avulso dalla territorialità statale nel quale non far valere le garanzie fondamentali da questo assicurate. Allora perché la morte è considerata l'*extrema ratio*, come causa risolutiva del problema? Forse perché reca in sé la denuncia di una proclamata innocenza, un senso di sfiducia verso un sistema che non tutela ma condanna ed affligge, o forse, perché la perdita iniziale della libertà per l'uomo è tutto e non si accettano compromessi? Pertanto, ritengo che tale estremo comportamento altro non sia che una forma di paura del reingresso nella società, permeata da difetti e contraddizioni, ove l'ex detenuto è visto come un soggetto del quale diffidare e, per questo, da tenere a distanza. Ma come arginare ciò? Maggiore sensibilità al problema e strutture più adeguate eviterebbero il fenomeno del sovraffollamento che, associate a maggiori risorse consentirebbero l'assunzione di personale, tra educatori e psicologi, volta a preparare il recluso ad una vita diversa, mancante della quotidianità, ma, soprattutto, di quella affettività che solo una famiglia può garantire e che il regime carcerario, se non totalmente, in parte nega. Una continuità affettiva, di fatto, impedita, sia pure in presenza di un Ordinamento Penitenziario garantista, che, in piena sintonia con l'articolo 29 della nostra Costituzione, tutela il mantenimento delle relazioni familiari ed affettive, anche in relazione ai criteri di scelta dell'istituto di

destinazione, che privilegia quello più vicino al luogo di residenza (art. 42 comma II legge 345/75).


Principi statuiti anche in sede europea, i quali raccomandano il "mantenimento e lo sviluppo" dei legami familiari, affinché questi permangano pur in assenza di rapporto continuativo, come la detenzione. Nonostante i provvedimenti adottati, volti ad arginare i continui suicidi, in carcere si continua a morire: Nel 2018 si sono verificati 63 casi di suicidio e, nei primi otto mesi dell'anno in corso, ben 27. Numeri impressionanti, non accettabili in una società civile o che tale si professi. Diceva Voltaire "... non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione". Poiché, come risaputo, indulti ed amnistie non hanno posto un freno al problema del sovraffollamento ed ancor più dei suicidi, è auspicabile nel breve periodo un maggiore ricorso a pene alternative che, unitamente alla depenalizzazione di alcuni reati, garantirebbero una minore presenza di soggetti detenuti nel rispetto dei famosi 3 mq di spazio, che la Corte di Cassazione, nelle recenti sentenze del 2016/2017, ha disposto che vengano considerati al netto dell'area destinata ai servizi igienici e di quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura "a castello", e gli armadi appoggiati alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi e suppellettili facilmente asportabili (Cass. Pen., 52819/16 – Cass. pen. 13124/16 – Cass. pen. 49793/17). Piccoli ma importanti provvedimenti che, nel breve periodo consentirebbero al recluso una maggiore vivibilità in carcere, posto che la ristrettezza carceraria è di per sé una condanna, e viverla in condizioni disumane e degradanti non è il modo migliore perché si possa avere contezza dell'errore commesso. Carceri prive di acqua calda e, talvolta, anche di acqua, senza adeguata illuminazione, ove i servizi igienici sono spesso posti all'interno della cella, con evidenti limiti al diritto di riservatezza. Condizioni che, di certo, non concorrono al recupero del recluso, per di più costretto a vivere, come già detto, in regime di sovraffollamento, un mix esplosivo che sovente trova il suo culmine in atti di autolesionismo ed, ancor più, in fenomeni suicidiari.

# DENTRO OGNI CARTA C'È LA VITA DI UNA PERSONA.

## *intervista a Giovanni Cupidi.*

« Alessia Mezzatesta

**G**iovanni Cupidi ha 39 anni. Aveva 13 anni quando la sua vita venne colpita da una patologia che modificò i suoi giorni. Nulla però ha piegato la sua straordinaria voglia di vivere. Ha conseguito la laurea in Scienze Statistiche ed Economiche e successivamente il Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata presso L'Università degli Studi di Palermo.



Nel 2013 ha creato un blog diventato un punto di riferimento per le persone con disabilità ed anche per i loro familiari. Oggi può essere considerato un vero e riconosciuto leader del movimento che si batte per l'affermazione dei diritti dei diversabili.

Nel giugno 2015 ha partecipato alla

realizzazione del docufilm "Gli Immortali" di Lorenzo Jovanotti Cherubini. In qualità di vicepresidente della onlus "Insieme per l'autismo" e, quale membro dell'Associazione "Siamo Handicappati No Cretini", è stato tra gli organizzatori e relatori del Disability Pride del 2017 svoltosi a Napoli. Nel 2018 ha pubblicato con Mondadori Electa "Noi siamo immortali", libro che ha raccontato la sua storia senza veli e con grande coraggio. Il testo è risultato tra i vincitori dell'ultima edizione del Premiolino. Il 16 settembre a Milano, riceverà il prestigioso riconoscimento anche per il blog "Giovanni Cupidi Official".

### “COME NASCE L'IDEA DEL BLOG?”

L'idea del blog nasce in una notte. Sono una persona che utilizza molto la notte per meditare e, per mia natura, più di focalizzarmi sui problemi, cerco di esaltare e ricavare la soluzione ad essi.

Sicuramente, e forse anche inconsapevolmente, nasce tutto dalla mia esperienza, per tre anni, a fianco di mio padre pro-rettore all'Università della disabilità. Esperienza in cui ho sicuramente preso consapevolezza del problema, ma al contempo ho sviluppato la capacità di risaltarne la sua opportunità

e non la sua negatività. Ed infatti sono nate iniziative importanti, quali il tutoraggio tra colleghi universitari, affetti e non da disabilità, ed altresì la creazione di un centro all'interno dell'Università aperto a tutti per creare dei momenti di socializzazione e di confronto.

Peraltro, quando ho deciso di creare il blog vivevo un momento particolarmente difficile, in quanto ero privo di ogni assistenza. Ed infatti, per vedere riconosciuti i miei diritti, sono stato costretto a ricorrere alla giustizia amministrativa. Così, tramite, il blog, in un momento storico in cui i social non vivevano ancora la loro massima espansione, ho aperto una finestra virtuale di collaborazione, anche tra le associazioni, al fine di sposare la stessa mission, a tutela dei disabili e dei loro familiari.

### COSA MANCA ANCORA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO?

Come ho anticipato ho dovuto ricorrere al Tar per il riconoscimento di un diritto, e per vedere delineata una forma di assistenza. Ho vinto e ho ottenuto anche il risarcimento per il danno esistenziale.

Tuttavia, ancora oggi, manca una legge concreta vera ed efficace, a livello regionale, per regolamentare il caregiver (ovvero colui che assiste il familiare disabile con handicap grave) figura di fondamentale aiuto al disabile. Ma non solo. Manca una "buona pratica" rispetto alle leggi esistenti (ed anche alle convenzioni sovranazionali). Non è, infatti, possibile dover ricorrere ad un giudice per vedere applicato un diritto già esistente. E, peraltro, il ricorso alla giustizia ha dei costi cui non tutti possono far fronte. Sarebbe necessaria, inoltre, una attività di informatizzazione, anche dei familiari, sulle leggi per i disabili. Inoltre, è stata creata una legge di tutela del trust, quando, a mio avviso, sarebbe più importante una legge che ipotizzi delle forme di tutela per rendere indipendente un soggetto affetto da disabilità, anche attraverso la collocazione dello stesso nel mondo del lavoro. Il disabile deve essere, infatti, visto non come un problema, ma come una risorsa, una persona con una sua dignità e che, oltretutto, se collocata professionalmente, diventa a tutti gli effetti contribuente dello stato. Del resto proprio l'art 3 della costituzione italiana sancisce il principio di rimozione di ogni ostacolo economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza del

cittadino, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### **COSA POSSIAMO FARE NOI AVVOCATI RISPETTO A TUTTO QUESTO?**

Ricordare sempre che il disabile non va discriminato, e va tutelata la sua dignità di persona.

Pertanto, nell'espletamento del mandato, gli avvocati

devono avere la consapevolezza che non si sta agendo (solo) per la tutela di un diritto negato, ma per il raggiungimento (riconoscimento) dell'indipendenza della persona, in quanto tale."

Credo che le parole di Giovanni, diano un insegnamento importante e racchiudano il senso della nostra amata professione. Perché "dentro ogni carta" da studiare c'è la vita di una persona. Vita che in quel momento viene affidata totalmente e con fiducia a noi avvocati. E nell'espletamento del nostro mandato, questo, non va mai dimenticato.

---

# LA PORNO VENDETTA

## *la vendetta in rete e la tutela delle vittime.*

« Federica Prestidonato

**C**on legge 19 luglio 2019 n. 69, dopo l'approvazione definitiva del Senato, il Codice Rosso, ovvero il d.d.l. sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, è diventato legge con 197 voti favorevoli e 47 contrari. La Camera dei Deputati in data 3 Aprile 2019 aveva già approvato, nell'ambito dell'esame del d.d.l. recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", con 461 voti a favore e nessuno contrario, l'emendamento sul c.d. "revenge-porn" alla legge sul Codice Rosso. L'emendamento, proposto dall'ex Presidente della Camera Laura Boldrini, aveva inizialmente trovato l'opposizione di Lega e Movimento 5 Stelle e la Camera aveva, dunque, inizialmente bocciato l'emendamento alla legge sul Codice Rosso. A seguito di molte critiche e altrettante polemiche, il Movimento 5 Stelle aveva comunicato un cambiamento di posizione, che è diventato concreto il 3 aprile scorso.

"Revenge Porn" è un termine anglosassone che significa testualmente "vendetta porno", si tratta in particolare, dell'ipotesi in cui vengono resi di pubblico dominio, caricandoli sul web e divulgando su social networks e altri mezzi di comunicazione informatici, foto e video dal contenuto "intimo" di una persona e senza il consenso di quest'ultima. Sovente vittima di tale condotta è una donna e nella maggior parte dei casi

l'azione è compiuta da un ex compagno per vendetta. Si tratta di un fenomeno che, negli ultimi anni, si è molto diffuso complice l'avvento della tecnologia e particolarmente dei social networks. Alcuni Stati, come la Germania, Israele e il Regno Unito, il Canada e l'Australia hanno deciso ormai da tempo di punire il Revenge Porn, come nuova tipologia di reato autonoma. In America sono 34 gli Stati che hanno iniziato ad adeguare la propria legislazione in materia. In Italia, in assenza di una tutela normativa specifica e ben tipizzata, e dunque di una autonoma fattispecie di reato, la porno vendetta, poteva essere ricondotta nell'alveo di molteplici fattispecie di reato quali: il reato di diffamazione, così come p. e p. ex art. 595 c.p., che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Nel caso in cui l'offesa è recata attraverso il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a euro 516; ovvero ancora il reato di minaccia, la violenza privata, l'estorsione, l'illecito trattamento dei dati personali, lo stalking, il reato di diffusione di riprese e registrazione fraudolente e quello di interferenze illecite nella vita privata e, infine, il reato di produzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Tali istituti, invero, tracciavano un modus operandi non in grado di

gestire in maniera organica e corretta la fattispecie in esame. Nessuna di queste ipotesi consentiva, infatti, una tutela specifica della riservatezza della sfera sessuale personale lesa dalla condotta in questione. Di fronte a tale vuoto normativo era dunque necessaria l'introduzione di una fattispecie normativa ad hoc, volta a sanzionare tale fenomeno e che consentisse soprattutto una maggiore tipizzazione del comportamento incriminato.

Il legislatore, con plauso del gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca che si occupa di esaminare e valutare neologismi e forestierismi «incipienti» non si è avvalso, del forestierismo “revenge porn”, ed ha inserito nel corpo del codice penale, l'art. 612-ter c.p. rubricandolo “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. La collocazione sistematica dell'art. 612-ter c.p. all'interno del titolo XII, sezione III, dei delitti contro la libertà morale della persona, indica che il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è in primis, la libertà di autodeterminazione dell'individuo tutelata dall'art. 13 della Costituzione. Tuttavia, la norma in esame, può essere considerata una fattispecie pluri offensiva, tendendo la stessa alla protezione di ulteriori beni giuridici, quali l'onore, il decoro, la reputazione e la privacy, nonché il c.d. “onore sessuale”, riguardante la vita sessuale e la reputazione di cui ogni persona gode. Appare evidente, poi, la continuità ideologica con cui la nuova fattispecie si pone rispetto al delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., nell'ottica di meglio contrastare la violenza, anche morale, nei confronti delle donne.

Procedendo ad una seppur rapida e certamente non esaustiva disamina del disposto normativo, la norma in commento stabilisce che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro».

Un tema centrale ai fini della realizzazione della fattispecie di reato in questione è il consenso della persona: infatti, ai fini della sussistenza del reato è necessario aver divulgato le foto e/o video senza il

consenso della persona rappresentata, il consenso, infatti di quest'ultima, esclude il reato e la formazione del fatto tipico. Il consenso dovrà essere espresso, libero, spontaneo e non viziato da violenza, errore o dolo.

Il secondo comma dell'articolo 612-ter c.p. estende la responsabilità penale, applicando le medesime pene di cui al primo comma anche ai cosiddetti secondi distributori prevedendo, che «La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento».

La norma sanziona, dunque, la condotta di chi, oltre ad aver realizzato, ricevuto o sottratto immagini o video, dal contenuto sessualmente esplicito, pubblica o diffonde le immagini ed i video in questione senza il consenso della persona. Il legislatore con l'introduzione del secondo comma dell'art. 612 ter ha, dunque, preso atto del fenomeno sociale, molto diffuso con cui le immagini e i video che ritraggono una determinata persona, vengono spesso condivisi e/o diffusi in rete. Resta, di conseguenza, esclusa la sola detenzione del materiale ad uso personale.

Si articolano, dunque, due distinte ipotesi di condotta in base alla modalità in cui il soggetto attivo sia entrato in possesso delle immagini: quella di chi ha contribuito alla realizzazione o di chi le abbia sottratte e quella, invece, di chi ha ricevuto e/o acquistato il materiale incriminato per poi divulgarlo, configurandosi in tal caso la sussistenza di un embrionale dolo specifico la cui introduzione potrebbe rappresentare il punto di maggior criticità della disposizione in esame.

Il terzo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui l'agente sia un soggetto cd. qualificato, infatti «la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa» in ragione, da un lato, della maggiore riprovevolezza e dall'altro, dell'aumento della funzione deterrente rispetto a probabili strategie di vendetta messe in atto dall'ex. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, (c.d. aggravante social) poiché, in

questo caso, la diffusione di immagini o video diventa incontenibile, potendo raggiungere un numero elevatissimo di destinatari stante la problematicità nell'operare un pieno controllo della dimensione digitale. Infine, «la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

In conclusione, nonostante la norma sia perfettibile, i nodi problematici e il non avere affrontato il legislatore le questioni della responsabilità delle persone che contribuiscono a diffondere il materiale fotografico o video e i limiti della responsabilità dei minori, gli aspetti del diritto al risarcimento del danno e gli altri rimedi a tutela delle vittime, anche sul piano degli obblighi configurabili in capo ai provider e ai gestori delle piattaforme, primo tra tutti l'obbligo di immediato oscuramento da imporre ai Server Providers, con l'introduzione dell'art. 612-ter c.p. è stata colmata una grave lacuna del nostro ordinamento giuridico nell'ottica di un sempre più attento contrasto al crescente fenomeno della violenza di genere.

Di recente è intervenuto sull'argomento il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - Antonello Soro - che ha sottolineato che per contrastare davvero questi fenomeni si deve agire sulle loro cause profonde, culturali e sociali: prime tra tutti la solitudine e l'im maturità digitale di ragazzi sempre più abbandonati senza strumenti ne sostegno davanti a uno schermo, inconsapevoli del risvolto reale e concretissimo di ogni click. Le agenzie educative primarie, dalla scuola alla famiglia, devono far comprendere che il post non è la scritta sul banco: può restare in rete anche per sempre, visibile e "replicabile" da chiunque, con una potenzialità lesiva di cui si deve avere consapevolezza. È questa la più importante frontiera su cui tutti dobbiamo investire, con un'alleanza educativa che serva anche a noi adulti per riflettere sulla viralizzazione del rancore che un certo uso della rete rischia di produrre. A tal proposito la dott.ssa Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell'articolo on-line "Stupri virtuali, revenge porn e minacce: «In rete troppa violenza contro le donne» con riguardo al fenomeno del c.d. cyber-stalking – strettamente connesso a quello del c.d. revenge porn – ha ricordato che "(..) la repressione è un tassello ma la battaglia va condotta anche e soprattutto sul piano culturale"

## L'IMPORTANZA DELL'AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE.

« Chiara Campanelli

**E**ssere Avvocati non è semplice, lo sappiamo, quotidianamente dobbiamo barcamenarci tra atti in scadenza, studio, clienti, udienze, cassa forense da pagare e chi più ne ha più ne metta!

A tutto questo bisogna aggiungere la necessità stare al passo con l'aggiornamento giurisprudenziale, non solo per poter tutelare al meglio i nostri clienti, ma anche per tutelare noi stessi!

La Corte Suprema, infatti, sempre più spesso

interviene, con interessanti pronunce, su varie questioni strettamente connesse all'esercizio della professione: dai procedimenti disciplinari alle modalità di erogazione dei compensi, coinvolgendo a 360° la classe forense, dai praticanti agli avvocati che hanno raggiunto l'età pensionabile.

Indispensabile appare, dunque, una panoramica sulle pronunce pubblicate nei mesi di febbraio e marzo 2019, che non può non prendere avvio

dall'analisi delle decisioni aventi ad oggetto i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale.

In particolare, la Cassazione in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 ha ribadito che non possono essere liquidati compensi al di sotto dei minimi (cfr. ordinanza n. 1522/2019).

Non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale.

Conseguentemente, il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Inoltre, con la recente l'ordinanza n. 6686 del 7 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che il difensore d'ufficio ha diritto al compenso secondo le tariffe professionali anche dopo la loro abolizione, sempre che l'attività difensiva si sia esaurita prima dell'avvento dei parametri. I nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del D.M. n. 140/2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, purché, a tale data l'attività difensiva non sia ancora completata; invece essi non operano quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva.

Risulta, quindi, evidente che l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorché il Giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza ovvero alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore d'ufficio.

Con altra interessante ordinanza, la Corte Suprema ha affermato che non può essere sanzionato l'eccesso di zelo del difensore, azzerando di fatto, attraverso un indebito

"dare-avere", il compenso spettante all'avvocato per l'attività espletata! (cfr. Ordinanza n. 3926/2019).

Nel dettaglio, è stato precisato che non può essere condannato alla refusione delle spese processuali l'avvocato che per eccesso di zelo cita (per mera conoscenza) nel procedimento di opposizione al compenso per l'attività svolta nel giudizio di ottemperanza, la parte del giudizio presupposto e non solo il competente Ministero della Giustizia.

E ancora, occorre fare attenzione poiché per far scattare il diritto al compenso non basta il rilascio della procura ad litem e possono essere vagliate dal Giudice le prove testimoniali (cfr. Ordinanza n. 6905/2019). Secondo la Cassazione non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti e il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore del legale possa evincersi l'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, per cui il primo è il cliente del secondo, ben potendo verificarsi che l'incarico sia affiancato da un soggetto nell'interesse di un terzo che solo ai fini dell'eventuale attività giudiziale rilascia la procura ad litem. Corretta è stata ritenuta, peraltro, la decisione sulla ammissibilità delle prove testimoniali atteso che il divieto stabilito dall'art. 2722 c.c. si riferisce al documento contrattuale, racchiudente una convenzione, la cui efficacia non può essere limitata alle quietanze e alla ricognizione del debito, posto che la regola trae la sua giustificazione dalla natura contrattuale e non dal contenuto dello stesso. Per concludere la carrellata sulle decisioni concernenti gli aspetti economici della professione occorre segnalare che per la Corte il praticante avvocato, anche per una sola fattura l'anno deve versare i contributi alla gestione separata INPS. Se non risulta iscritto alla Cassa forense il praticante sarà iscritto d'ufficio alla gestione separata. I contributi della gestione separata, infatti, sono dovuti anche per un'attività svolta senza il carattere di prevalenza e abitudine e non solo, per la prestazione sporadica, ma anche per un singolo affare.

E' irrilevante, si legge in sentenza, il motivo per cui il professionista non è iscritto alla gestione di categoria (cfr. Sentenza n. 32608/2018).

La Corte Suprema si pronuncia anche sulle modalità di accesso alla pensione di anzianità, affermando che costituisce requisito di accesso la cancellazione dall'albo professionale degli Avvocati.

E' stata disattesa la tesi argomentativa secondo cui il decreto legislativo n. 42/2006 avrebbe introdotto nuove

nuove regole per il trattamento pensionistico di anzianità con l'effetto di far venir meno l'obbligo di cancellazione dagli albi professionali previsto dalla disposizione in tema di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (art. 3 Legge n. 576/1980).

La cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di almeno trentacinque anni, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della Cassa medesima.

La richiamata condizione è stata ritenuta conforme a Costituzione (articoli 3, 4, 35, comma primo, e 38, comma secondo) in quanto, analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, costituisce una forma di riconoscimento e premio per, quanti hanno adempiuto il dovere prescritto dall'art. 4, secondo comma, Cost. partecipando assiduamente ad un'attività di produzione sociale durata almeno trentacinque anni, potendo così fruire in «anticipo del godimento della pensione concesso in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale» per effetto di una «libera scelta dell'interessato» subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa per quasi tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi (cfr. Ordinanza n. 2225/2019).

Nei primi mesi dell'anno la Corte Suprema si è soffermata diverse volte anche in tema di sanzioni disciplinari.

Le Sezioni Unite, con recente sentenza, hanno sancito che è legittima la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del legale che si presta come domiciliatario in caso di conflitto di interessi.

Anche l'attività di domiciliazione deve essere svolta rispettando i canoni di lealtà e correttezza imposti per l'intera attività professionale e l'attività di sostituzione di udienza non è paragonabile a quella del mero nuncius, in quanto il sostituto si trova a svolgere, autonomamente, la stessa attività di patrocinio che in quella determinata udienza farebbe carico al dominus, e quindi che anche il sostituto di udienza è tenuto al

rispetto degli obblighi spettanti al mandante sia sotto il profilo del rispetto del generale canone di comportamento sia sotto il profilo della necessità di evitare attività che lo pongano in situazione di conflitto di interesse col rappresentato (cfr. sentenza n. 6961/2019).

In tema di colpa professionale, la Corte di Cassazione ha ritenuto attendibile la testimonianza resa da un amico del cliente al quale il legale abbia sconsigliato di accettare una transazione, rivelatasi poi vantaggiosa, per andare in giudizio.

In mancanza di un atto di composizione bonaria della controversia – che impone la prova scritta – secondo la Corte, se il cliente riferisce di aver ricevuto una proposta dalla controparte ha la possibilità di dimostrare detta circostanza con ogni mezzo, anche con la sola prova testimoniale (cfr. ordinanza n. 4740/2019).

Infine, sempre le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno chiarito che le norme sul procedimento disciplinare si applicano in caso di cancellazione dall'albo per mancanza di requisiti di iscrizione “solo in quanto applicabili”.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione all'albo, prima di deliberare la cancellazione dell'iscritto, oltre all'obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l'obbligo di procedere alla sua audizione, ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell'art. 17 della legge 247 del 201 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17.

La procedura di cancellazione, non è una procedura disciplinare.

Dunque, prima che scatti la cancellazione dall'albo per mancanza di uno dei requisiti, l'avvocato può chiedere di essere sentito, ma non ha un vero e proprio diritto all'audizione.

Ebbene, come accennato inizialmente, svolgere la professione non è semplice e il tema è in continua evoluzione, sarà, dunque, interessante osservare l'orientamento giurisprudenziale che si formerà in materia nei prossimi mesi!

# LA GIURISPRUDENZA RISCRIVE I CONFINI TRA MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI

« Livio Mangiaracina

**P**er tanti anni gli avvocati hanno individuato nell'icastica dicotomia *mutatio/emendatio libelli* lo scudo cui affidarsi per la difesa del proprio fortino difensivo: quella domanda, imprudentemente accennata dall'attore nella memoria di cui all'art. 183, VI comma, n 1, cpc, non s'ha da fare, il dado è (ormai) tratto!!!

Il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, muoveva da un assunto tetragono: sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono *emendatio libelli*, ravvisabile quando non si incide né sulla *causa petendi* (ma solo sull'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul *petitum* (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), laddove sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni che generano una *mutatio libelli*, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.

Alla suddetta declinazione processuale faceva da *pendant*, sul piano questa volta sostanziale, la classificazione delle situazioni giuridiche oggetto di tutela in diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.

Mentre per questi ultimi - assoluti ovvero potestativi- non si rende necessario il riferimento al titolo costitutivo, posta l'impossibilità di ammettere l'esistenza di più diritti aventi contenuto identico, diversamente per i diritti autodeterminati, quali sono quelli di credito, che, come noto, possono essere correttamente identificati previa individuazione degli elementi, tanto oggettivi che soggettivi, che li compongono.

Da questa specola, conseguentemente, il principio della domanda, che impone l'onere di allegazione *ex parte actoris*, vincola il giudice adito a porre a fondamento della decisione soltanto i fatti presentati, non potendo fondare la pronuncia su fattispecie non indicate dalla parte interessata.

Questa, in estrema sintesi, la ricostruzione dialettica della distinzione tra *mutatio* ed *emendatio* la quale, di fatto, poneva il convenuto in

una posizione di vantaggio.

A partire dalla nota sentenza del 2015, tuttavia, la Cassazione, a sezioni unite, ha affermato il principio per cui *"la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali"*.

Il percorso logico avviato dalla Suprema Corte ha il suo punto di avvio nell'esegesi letterale dell'art 183, VI comma, n 1) c.p.c. e, più nello specifico, sull'esigenza di valorizzare adeguatamente il termine modificazione rispetto a quello di precisazione della domanda, nel senso che optare per una lettura restrittiva -e limitativa-, oltre a provocare un ingiustificato appiattimento linguistico tra due termini in realtà distinti, significherebbe, dice la Suprema Corte, *"costringere la parte a rinunciare alla domanda già proposta per proporre una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi proporre eventualmente un'altra domanda"*.

La strada è così stata battuta, visto che l'assunto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità è divenuto dogma, pienamente recepito, tra l'altro, proprio dal Tribunale di Palermo: *"la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa"*.

Dunque, è al bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta che bisogna fare riferimento, con il risultato che non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica.

Ne deriva che se l'attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un apparato normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, non si

determina alcuna "*mutatio libelli*", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. Insomma, allargando le maglie di ciò che è ammissibile fare nella fase iniziale del singolo processo, la Cassazione privilegia un'interpretazione delle norme processuali volta, *in primis*, ad annullare la posizione di vantaggio in cui

il convenuto si viene a trovare per il fatto di conoscere in anticipo il contenuto delle difese avverse; che poi tale conseguenza, in attuazione del principio di economia extraprocessuale, riduca i tempi e i costi complessivi della giustizia, rappresenta di questi tempi un'opzione assai condivisibile.

## Monitorio & Mediazioni... medio o non medio, questo è il dilemma

« Laura Raimondi

**L**a Corte di Appello di Palermo (III sez. civ., sent. n. 1014 del 17 maggio 2019), disattendendo l'orientamento della Suprema Corte (Cass., III sez. Civ., sent. n. 24629/2015) e con rigorismo strettamente processuale, ha affermato che "*il creditore che voglia attivare il procedimento monitorio non ha l'obbligo di esperire preventivamente il procedimento di mediazione. La mediazione dovrà comunque essere tentata nel caso in cui l'ingiunto proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo e, temporalmente, solo dopo l'adozione dei provvedimenti sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.*" - La Corte territoriale, quindi, valorizzando il ruolo del creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, individua in lui "*la parte che intende esercitare un'azione in giudizio*" (art. 5 cit.), onerata di avviare la mediazione. I Giudici del foro di Palermo ritenendo che *petitum e causa petendi*, anche del giudizio introdotto per effetto dell'opposizione, si debbano individuare in realtà nel credito che ha prodotto il decreto ingiuntivo, affermano che, ottemperate le ragioni cautelari immanenti alla concessione o sospensione della provvisoria esecutività, nulla osta ad una interpretazione dell'articolo 5 nel senso fatto palese dalla lettera della norma. In altri termini, l'adozione del rito sommario di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., ove il

credito tragga origine dai rapporti di cui all'art. 5, c. 1-bis, D.lgs. n. 28/2010, non esonera l'attore sostanziale dal rispetto della condizione di procedibilità, il cui esperimento è solo posticipato, pena la declaratoria di improcedibilità della domanda veicolata dal ricorso monitorio con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. La pronuncia dei Giudici d'appello aderisce a quell'orientamento di merito secondo cui "*il ricorrente non viene esentato dall'esperire la procedura di mediazione, ma per ragioni cautelari, gli viene consentito di differire l'assolvimento dell'obbligo ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione* della domanda. Momento individuato, senza soluzione di continuità, in quello seguente all'adozione del provvedimento d'urgenza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Ciò con il chiaro intento di non favorire coloro che si avvalgono di strumenti di urgenza (*latu sensu intesi*) ma, al contempo, di impedire che l'espletamento della procedura di mediazione costituisca un ostacolo all'ottenimento di una tempestiva tutela cautelare" (Trib. Grosseto, n. 566/2018). In definitiva la locuzione "*chi intende esercitare in giudizio un'azione*" nell'ambito del monitorio va individuato in colui che ha interesse al dictum sul diritto originariamente azionato mediante il rito di ingiunzione. Pertanto, salvaguardate le primarie ragioni cautelari, sarà il

creditore opposto a doversi attivare per la tutela del suo diritto, in primis cercando una soluzione bonaria della controversia in atto. La pronuncia in commento ha riproposto quei dubbi procedurali che si sperava avessero trovato soluzione con la decisione della III sez. della Cassazione nel '15.

I giudici di legittimità, infatti, con sentenza n. 24692/15 avevano affermato che fosse l'opponente il soggetto onerato ad avviare la mediazione obbligatoria, pena l'improcedibilità dell'opposizione e il consolidamento del decreto ingiuntivo. La premessa maggiore della statuizione si fonda sulla ratio deflattiva del D.lgs n. 28/2010: essendo l'opponente interessato a percorrere la "via lunga", con il fine precipuo di contrastare il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, è su questa parte che ricade l'onere di avviare il procedimento di mediazione. Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile, anche per effetto dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto – sostanziale, opposto – attore sostanziale; ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione, diversamente l'opposizione sarà improcedibile. D'altronde, la finalità deflattiva è ampiamente soddisfatta dalla scelta del procedimento monitorio da parte del creditore opposto; pertanto, è il debitore opponente ad avere l'interesse (e il potere) di introdurre il giudizio di merito ed è nei suoi confronti che il

legislatore può imporre l'onere deflattivo volto ad evitare inutili processi e conseguenziale dispendio di attività giurisdizionali.

Ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo condurrebbe ad un risultato "abnorme", dal momento che si imporrebbe in capo all'ingiungente opposto – già munito di titolo idoneo a passare in giudicato – l'onere di coltivare il giudizio di opposizione da lui non instaurato, al solo fine di garantirsi la salvaguardia del provvedimento monitorio (Trib. Monza, 2015). Allora, se l'instaurazione del giudizio ordinario è rimessa alla volontà del debitore è su questo che, in ottica deflattiva, dovrebbe ricadere l'onere di avviare la procedura conciliativa volta alla composizione stragiudiziale della controversia. Senza contare che imporre il predetto obbligo sul creditore opposto potrebbe incentivare opposizioni defatigatorie intente nella speranza che il creditore disattento "dimentichi" di esperire il tentativo di mediazione con conseguenziale perdita del titolo. Conclusivamente, si ritiene che la pronuncia della Corte di Appello di Palermo e delle altre Corti di merito, generando un insanabile contrasto con la pronuncia resa dalla Cassazione nel 2015, abbiano ingenerato non poche incertezze operative che presumibilmente daranno il via a ulteriori ricorsi per cassazione e ad una ulteriore (e forse) definitiva pronuncia della Suprema Corte.

## ***SUL GRATUITO PATROCINIO MASSIME REDAZIONALI***

« Giuseppe Piazza

**I**n tema di reato di cui all'art.95 TUSG non qualsiasi infedele attestazione rileva, ma solo quella che abbia quale conseguenza l'inganno potenziale (art. 95 prima parte) o effettivo (art. 95 seconda parte) del destinatario della dichiarazione, rispetto alle generalità o al volume di reddito ovvero che neghi o nasconda mutamenti significativi intervenuti nel reddito dell'anno precedente a quello della richiesta (G.Pia.). Allorché la falsità della dichiarazione abbia ad oggetto elementi diversi dalle dichiarazioni inerenti le generalità e le condizioni di reddito previste per l'ammissione dall'art.76 TUSG ovvero rispetto l'impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti di tali condizioni verificatesi nell'anno precedente, il reato astrattamente

ipotizzabile è quello previsto dall'art. 483 c.p. (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico), rispetto cui la norma contenuta nell'art. 95 TUSG deve ritenersi speciale (1) (fattispecie riguardante l'omessa indicazione dell'istante di essere sottoposto a misura di prevenzione) (G.Pia.). Il dolo generico richiesto per la sussistenza del delitto di falsità, ideologica o materiale, in atto pubblico va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo (2) (G.Pia.). Tribunale di Palermo, III Sez. Pen., sentenza del 13.09.2018 dep. il 23.10.2018 n.5111.

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULLA REVOCA DEL CONSENSO NEL PATTEGGIAMENTO

« Adele Saito

**L**a giurisprudenza di legittimità è divisa sulla revocabilità unilaterale del consenso prestato, e segnatamente sulla sua legittimità successivamente al perfezionamento dell'accordo fra le parti ma nella pendenza della decisione del giudice.

Sul punto è ininfluenza la disposizione dell'art. 447 co. 3° c.p.p. relativa all'ipotesi in cui il giudice, officiato direttamente da una parte, fissa all'altra parte termine per le sue determinazioni, per cui la proposta non può essere revocata o modificata prima della scadenza del termine.

La ratio della previsione è limpida: la revoca o la modifica ante tempus vanificherebbe la valutazione e la decisione della parte destinataria, ma la stessa non è analogicamente estensibile alla diversa ipotesi della revoca/modifica dopo la manifestazione del consenso, che è stata significativamente e del tutto ignorata dal legislatore, nonostante la sua ovvia attinenza e soprattutto maggiore importanza.

Ancor meno può rilevare l'art. 446 co. 5° c.p.p. sul potere del giudice di ordinare la comparizione personale dell'imputato al fine di fargli confermare la richiesta di patteggiamento o il consenso (contra, immotivatamente, Cass. 12.6.1992 n. 63, *de jure giuffrè*).

La ratio decidendi dell'orientamento che esclude la revoca - recte: il recesso - è che "l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione" (Cass. 15.10.2015 n. 48900; *adde*, Cass. 12.2.2010 n. 7300; Cass. 17.12.2008; Cass. 19.6.2007 n. 29965; Cass. 15.1.2004 n. 7563; Cass. 5.12.1997 n. 4199).

L'unica apertura è costituita dalla sopravvenienza di legge penale più favorevole rispetto all'accordo fra imputato e p.m. (Cass. 8.4.2015 n. 15231).

Questa esegesi non sembra persuasiva sotto molteplici profili:

a) il codice civile ignora il negozio giuridico, per cui difetta il presupposto della sottospecie del negozio giuridico processuale.

b) E' nota la revisione sul punto di autorevoli dottrine civilistiche, fra cui principalmente F.

Galgano (*ex multis*, Cronaca di una morte annunciata, e di una inattesa reincarnazione, Contratto e Impresa, 2008, pagg. 259 e segg.).

E' poi ovvia l'inapplicabilità analogica delle disposizioni sulla formazione del contratto (art. 1326 e segg. cc.).

Sono assolutamente disomogenei, invero, gli interessi patrimoniali contrattuali rispetto a quelli implicati nel patteggiamento: da una parte la libertà personale dell'indagato/imputato, il cui presidio canonico è la presunzione di non-colpevolezza; dall'altra parte l'interesse pubblico di cui è titolare il p.m., che non è circoscrivibile alla mera repressione dei reati;

c) il codice di procedura penale non contiene alcuna disposizione - neanche a livello di *nomen iuris* - sul negozio giuridico processuale;

d) il negozio giuridico è frutto di elaborazione dottrinale, e quindi sta o cade secondo le relative premesse di teoria generale del diritto e del processo.

e) il negozio giuridico processuale è stato oggetto di lucida quanto rigorosa critica da parte di V. Denti (*ad vocem*, Enc. Dir., vol. XXVIII, 1978, 138 e segg.), che è opportuno richiamare:

\*...Il concetto di negozio processuale, che la dottrina ha da tempo respinto come infecondo...continua ad avere una singolare fortuna nella giurisprudenza...che è stato elaborato dalla dottrina tedesca alla fine del secolo scorso... per individuare una categoria di atti, compiuti nel processo od operanti a fini processuali, nei quali si riteneva di attribuire alla volontà un ruolo analogo a quello svolto nei negozi di diritto sostanziale...Il punto di arrivo di questa elaborazione, coerente con le più moderne teorie del negozio giuridico, è stata la individuazione di una categoria di atti processuali normativi, contrapposta a quella degli atti processuali "in senso stretto", e caratterizzata dal fatto di rivelare dal loro tenore oggettivo il

collegamento con gli effetti giuridici ai quali danno vita : in altri termini, dalla loro idoneità a fungere come una proposizione che contiene la statuizione dei loro effetti. Come ha osservato il Conso, dunque, la perdurante utilizzazione del concetto di negozio nel campo processuale ha finito con l'esprimere nulla più che il riferimento alla "normatività" dell'atto, senza far entrare minimamente in gioco l'applicabilità della discipline dei negozi giuridici privati...Ma, l'adottare in campo processuale la figura del negozio giuridico non solo non giova, ma può essere causa di equivoco, ostacolando, con il quasi inevitabile richiamo alle soluzioni proprie del diritto privato, l'esatta individuazione delle soluzioni proprie agli atti di carattere processuale...in una moderna prospettiva degli atti processuali, accogliere o rifiutare la figura del negozio processuale è solo questione di nomi, poiché la formula viene utile come segno classificatorio degli atti di parte costituenti l'esercizio di un potere, a patto di ricordare...che la disciplina degli atti processuali è contenuta nelle regole del processo...Se si considera che il connotato essenziale dell'atto processuale è dato dal suo inserimento nella serie effettuale del procedimento, e quindi dall'assenza di un'efficacia autonoma, per il suo riflettersi necessariamente sull'esercizio dei poteri decisorii dell'organo giurisdizionale, sembra difficile individuare nella "normatività" dell'atto un fenomeno operante sullo stesso piano della "normatività" degli atti negoziali. Riferito a quella tipica modalità di formazione successiva della fattispecie, che è il procedimento, l'operare della normatività si presenta con caratteristiche irriducibili a quelle propri dei negozi giuridici; ciò che ha finito con l'ammettere la dottrina qui considerata (leggi :

Allorio, Diritto processuale tributario, 1969, 481), che appunto ha riconosciuto la "non autonomia" degli atti processuali di parte, dovuta al fatto che l'effetto da essi prodotto segna " un semplice momento di transizione verso un ulteriore atto normativo e ulteriori conseguenze giuridiche "...In una sistematica degli atti processuali, che sia fondata sulla serie causale del procedimento, la "normatività" non esprime nulla più di quanto non comporti l'inserimento dell'atto nella serie medesima e, quindi, l'individuazione dell'effetto processuale che all'atto si ricollega...\*;

f) il richiamo giurisprudenziale del " negozio giuridico processuale " si accompagna ad un'unica connotazione : la bilateralità, e però manca

qualsiasi indicazione ermeneutica su altri aspetti che compongano ragionevole disciplina, segnatamente la capacità delle parti e il regime dei vizi della volontà.

L'incongruenza dell'interrogativo - con particolare riguardo al p.m. - rimarca l'inconsistenza del concetto, che pertanto degrada a vuota formula. Né si deve trascurare che si tratterebbe dell'unica fattispecie negoziale che prescinde dai vizi della volontà: \* poiché il patteggiamento, quale negozio processuale, ha carattere formale, le eventuali divergenze fra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto, non potendo trovare applicazione nei confronti degli atti processuali di natura negoziale i principi che regolano la rilevanza dell'errore nei negozi di diritto sostanziale. Il regime della nullità degli atti processuali è, infatti, informato al criterio della rigida tassatività, per cui la divergenza tra volontà e dichiarazione, in quanto non prevista come causa di nullità, non può assumere rilevanza \* (Cass. 20.1.1994 m. 3560);

g) la posizione del giudice non può essere svilita alla mera ratifica dell'accordo proposto, e quindi configurare la sentenza quale mera condizione della sua efficacia.

Invero, il giudice ha l'obbligo - si badi, sulla base degli atti del p.m. - non solo di accertare l'esattezza della fattispecie contestata e la congruità della pena, ma anche di disattendere la richiesta se sussistano i presupposti del proscioglimento (art. 444 co. 2' cpp.).

Si tratta pertanto di incontrovertibile sindacato giurisdizionale, il cui contenuto è quello dell'accordo ma non per passiva ricezione, bensì all'esito del giudizio anzi descritto.

Se si aggiungono l'incondizionata revocabilità della proposta o del consenso da parte dell'imputato nell'ipotesi di più favorevole *lex superveniens* (Cass. 23.2.2012 n. 11209, *ibid.*), e la revisione della sentenza de qua ex art. 629 cpp., si coglie la formidabile peculiarità dell'istituto rispetto ai negozi di diritto privato e di diritto pubblico;

h) infine, posto che il negozio del patteggiamento \*...diversamente da quello di diritto civile che si perfeziona con l'incontro di proposta e accettazione...\* è una proposta concordata e il relativo consenso \*...è ritenuto in genere (e dunque non in via assoluta) irretrattabile...ma tale irretrattabilità deve essere esclusa nel caso di consenso invalido secondo le regole generali che

disciplinano il negozio giuridico e in particolare l'art. 1418 cc. e, per una ipotesi gradata, l'art. 1429 co. 1 e 4' cc., fatta salva la non applicabilità nel processo penale dei rimedi civili per i casi di nullità o annullabilità del negozio...\*; ne discende che \*...è ammissibile la revoca del consenso del P.M. per errore determinante sulla qualificazione giuridica del fatto che intervenga dopo il perfezionamento dell'accordo tra le parti...\* (Cass. 11.3.2008 n. 24352, *ibid.*).

Dal coordinato esame dei rilievi che precedono, deriva che è preferibile l'interpretazione secondo cui proposta e consenso sono atti unilaterali, come tali revocabili sino alla pronuncia della sentenza ::

\* in tema di patteggiamento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (in motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale, dopo l'avvenuto perfezionamento dell'accordo, il p.m. aveva revocato il consenso riformulando l'imputazione, su cui era stato poi raggiunto un nuovo accordo tra le parti - ha ulteriormente precisato che è solo tale ratifica che rende l'accordo immodificabile, impedendo all'imputato di rimetterlo in discussione in quanto superato dall'avvenuto patteggiamento) \* (Cass. 9.1.2009 n. 3580, *ibid.*).

\*in tema di cosiddetto patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e ss. cpp., l'accordo tra le parti, che caratterizza l'istituto, non è riconducibile alla categoria dei negozi giuridici bilaterali di diritto privato o di diritto pubblico. La richiesta di applicazione della pena ed il consenso ("rectius": assenso) costituiscono due manifestazioni di volontà unilaterali convergenti, provenienti dall'imputato e dal Pubblico Ministero e rivolte al giudice, anche se è sottostante, ma ad esse esterno, un accordo tra le parti. Ne consegue la revocabilità della richiesta o del consenso delle parti per l'applicazione della pena, costituendo essa regola generale, applicabile - salve specifiche indicazioni normative di segno contrario - nell'ambito del diritto processuale, in coerenza con il principio di disponibilità cui è improntato l'istituto. La richiesta e il consenso non sono per le parti vincolanti e possono essere revocati e modificati fino a quando non intervenga la decisione del giudice, salvo quanto è disposto dall'art. 447 co. 3' cpp. \* Cass. 7.11.1991 n. 2831, *ibid.*).

Per completezza si osserva che l'orientamento giurisprudenziale è stato confermato dalla Suprema Corte con la sentenza 16.10.2017 n. 4401, nella quale però ancora una volta sono stati ignorati i rilievi della dottrina.

Attività Istituzionali

## ELETTO IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

« Dario Gallo

Anche a Palermo, dopo le elezioni svoltesi lo scorso 16 e 17 luglio, è nato il primo Comitato Pari Opportunità. L'organismo avente funzione consultiva, è stato costituito ai sensi del 4 c. art. 25 Legge 247/2012 al fine di: a) promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale; b) prevenire, contrastare e rimuovere comportamenti discriminatori sul genere e su ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza nello svolgimento della professione forense; c) vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012.

Il Comitato è composto da 15 componenti, frutto della designazione da parte del Consiglio dell'Ordine della Consigliera Marini Badalamenti e dell'elezione di 14 componenti, evento che ha visto in Corte d'Appello la partecipazione di ben 1500 avvocati. Sono pertanto membri dell'organismo: Marini Badalamenti (Presidente), Francesco Bianchini, Salvatore Federico, Angela

Giaisi, Valentina Li Mandri (segretario), Alessandro Mineo, Pietro Milone, Lalage Mormile, Antonio Palazzotto, Claudia Profera (vicepresidente), Carmen Reina, Teresa Re (referente per i rapporti con le reti regionali e nazionali dei Comitati per le pari opportunità), Alessandro Scalia, Maria Lorena Scimone e Ninni Terminelli.

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Compiti che sostanzialmente prevedono attività di ricerca e monitoraggio, l'elaborazione di codici di comportamento, l'individuazione di forme di sostegno e la formulazione di proposte rivolte a favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale.

Consapevole dell'aspettativa generata anche

dall'altissima partecipazione al voto, ricevuta in occasione delle elezioni, il Comitato è già al lavoro per rispondere concretamente alle istanze del mondo dell'avvocatura palermitana, prevedendo anche la suddivisione in specifici gruppi di lavoro.

Sono già in programmazione un evento formativo di presentazione del Comitato, l'istituzione dei "parcheggi rosa di cortesia", l'apertura di uno sportello di ascolto riservato ad avvocati e praticanti.



## EQUO COMPENSO. NUCLEO DI MONITORAGGIO SUL RISPETTO DELLA LEGGE

« Dario Greco

**L** Dopo il terremoto dell'abolizione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari (2006), dopo l'abrogazione delle tariffe e l'introduzione dei parametri (2012), dopo una prima rivisitazione della normativa sul compenso degli avvocati con l'introduzione dell'art. 13 bis alla L. 247/2012 (2017), la Legge di Bilancio 2018 ha riformato la disciplina sull'equo compenso, modificando l'art. 13 bis della L. Professionale.

Era stato del tutto evidente che gli interventi normativi del decennio precedente, piuttosto che aiutare i giovani professionisti ad inserirsi nel mercato dei servizi legali o evitare situazioni di abuso nei confronti dei consumatori e delle piccole imprese, si era tradotto in un vantaggio sproporzionato per la grande impresa (banche, assicurazioni, grande industria), capace di ottenere la prestazione di servizi professionali a condizioni mortificanti.

La normativa sull'Equo Compenso, secondo le ultime previsioni si applica interamente alle prestazioni professionali rese alle imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che siano oggetto di convenzione. Anche la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di riconoscere l'Equo Compenso ai professionisti, mentre ne sono parzialmente esonerati gli Agenti della Riscossione, che devono comunque garantire, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21487 del 31 agosto 2018, ha sancito

il principio per il quale il d.m. n. 55/2014 (Parametri Forensi) "detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi".

Ogni disposizione normativa deve avere poi la capacità di tradursi nella realtà.

Per questo il COA di Palermo, su sollecitazione del CNF, ha istituito il Nucleo locale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso (il responsabile è il presidente Immordino e i componenti sono Renato Catuogno, Dario Greco, Ivana Mazzola, Massimo Motisi, Antonio Rizzuto e Luciano Termini), che ha il compito di vigilare sull'esatta applicazione delle norme.

Sarà però necessaria la collaborazione di tutti i colleghi nel segnalare situazioni di violazione della normativa non solo da parte della grande impresa (con le convenzioni mortificanti per gli avvocati) e della Pubblica Amministrazione, ma anche nelle liquidazioni giudiziali delle spese di lite (specie nel patrocinio a spese dello Stato). Solo la raccolta dei dati potrà consentire al Consiglio dell'Ordine di contrastare gli abusi e le violazioni di legge, portandole all'attenzione del Nucleo di monitoraggio nazionale e dei capi degli uffici giudiziari palermitani.

Tutte le segnalazioni potranno essere trasmesse alla segreteria dell'Ordine.

## COMUNICATO COA

**G**iuseppe Di Stefano, unitamente ai Rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo, hanno sottoscritto il Protocollo relativo alla spese extra-assegno per il mantenimento dei figli.

Il Protocollo, frutto di un aperto confronto sviluppato in seno all'Osservatorio di Giustizia Civile, individua le linee guida condivise per l'enucleazione e la regolamentazione dei criteri di contribuzione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole.

Il risultato, particolarmente soddisfacente, si inserisce nel solco di un confronto costante tra Magistratura e Avvocatura volto a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, anche tramite la sottoscrizione di protocolli e la condivisione di prassi virtuose. condivisione di prassi virtuose.



## DALLA VIA VALDEMONE A VITERBO ISPIRANDOSI AGLI INSEGNAMENTI DI CICERONE: *la Scuola forense Ferdinando Parlavecchio*

« Valentina Lo Voi

**L'**avvocatura è oggi vista come l'ultimo dei paracadute dalla quasi totalità dei giovani dottori in giurisprudenza.

Gli sforzi di tanti laureati sono profusi per cercare l'agognato posto fisso, inseguendo il curriculum perfetto e accalcandosi dietro i cancelli di improbabili capannoni colmi di banchetti per sostenere prove concorsuali in condizioni talvolta inumane e degradanti.

L'iscrizione all'albo dei praticanti avvocati resta comunque uno dei passaggi quasi obbligati in questo percorso ad ostacoli. Tuttavia la pratica forense è diventata, tristemente, in molti casi, un

rituale formalistico in cui si susseguono convulse mattinate in attesa di far certificare la propria presenza in udienza e interminabili pomeriggi in studio a sognare una qualche forma di compenso e indipendenza economica.

Non ci si emoziona, non ci si appassiona: si cerca di andare avanti.

Eh già: alla soglia dei trent'anni, dopo un duro percorso universitario, "si cerca di andare avanti". Eppure da due anni ho scoperto un angolo di Palermo in cui si prova a cambiare questa tendenza, cercando di svincolare la pratica forense dal mero superamento dell'esame, nell'intento di far

appassionare gli aspiranti avvocati alla professione forense. Questo angolo è in via Valdemone n. 36 dove ha sede la Fondazione Forense F. Parlavacchio e dove si trova la Scuola di preparazione all'esame di abilitazione forense che fa capo alla stessa Fondazione. Nella scuola in cui ho la fortuna di insegnare diritto civile, insieme all'avv. Antonino Giglia, sono affiancata, per il modulo di diritto penale, dal prof. Avv. Donato Messina e dall'avv. Giorgia Spinnato. Il motivo per cui quell'ampio trivani in via Valdemone è un angolo fuori dalla realtà della pratica forense siciliana non deve ricercarsi nella qualità della didattica, di quella è giusto che parlino gli studenti, altrimenti sarebbe un fastidioso esercizio di autoreferenzialità; quello che sicuramente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, posso constatare, è la pratica della "condivisione". La didattica viene cioè condivisa con gli studenti: le lezioni frontali lasciano ampio spazio ad esercizi

pratici e all'allenamento alla soluzione di casi, anche di attualità, consentendo così di giungere a uno studio non meramente mnemonico o formalistico, bensì applicato alla soluzione di problemi concreti e, per questo, meno noioso e alienante oltre che molto proficuo ai fini del



superamento dell'esame di abilitazione. Emblema di questo metodo è il fatto che la scuola forense F. Parlavacchio è tra le scuole forensi italiane che prende parte ogni anno al torneo di retorica forense "Scacco d'atto". Il torneo è destinato agli allievi delle scuole forensi che fanno capo ai Consigli dell'ordine e si basa sulla discussione, secondo le regole della retorica classica, di una serie di casi in ambito civile e in ambito penale. Ogni anno ad ospitare la kermesse è una delle scuole partecipanti al torneo, nel 2019 è stata la scuola forense della Tuscia ad ospitare le dodici squadre partecipanti. Quello che era nato come un torneo di retorica diventa, anno dopo anno, un'occasione di crescita culturale, professionale e personale per i partecipanti tutti: docenti e discenti. Gli studenti si impegnano e, per la prima volta, si trovano a dover difendere strenuamente la posizione dei propri virtuali assistiti. Tornare ad insegnare la retorica nelle scuole forensi del XXI secolo assume un'importanza fondamentale, sia per formare dei professionisti preparati che sapranno svolgere al meglio le proprie funzioni, sia, anche, ai fini del superamento dell'esame. Nell'antichità infatti la retorica era una delle arti più importanti. Indicava la tecnica di saper convincere e persuadere chi ascolta, attraverso elevate figure linguistiche. La retorica si serve della persuasione: c'è un coinvolgimento

emozionale dell'ascoltatore. Cicerone infatti affermava che la persuasione non si ottiene fornendo soltanto informazioni, ma riuscendo anche a divertire e, allo stesso tempo, commuovere il pubblico. Ecco che i giovani aspiranti avvocati che scelgono di partecipare a scacco d'atto si riscoprono ricchi di entusiasmo e pronti a tutto pur di persuadere il proprio pubblico. Le settimane che precedono la gara sono convulse: si resta svegli la notte a cercare soluzioni, a provare e riprovare le arringhe, senza sentire la stanchezza perché si fa, finalmente, qualcosa che davvero piace. Il diritto torna ad appassionare e fare appassionare, tutti i colleghi



degli "scacchisti", infatti, prima del viaggio, ascoltano le discussioni preparate dai propri colleghi. Quest'anno la classe intera della scuola forense Parlavacchio, alla presenza del Direttore della scuola - l'avv. Carla Randi - ha ascoltato gli "scacchisti" prima che partissero per Viterbo: ci si è trovati a discutere, tutti insieme, di diritto e di strategie difensive, in un'atmosfera surreale e, forse proprio per questo, ancor più bella. I giorni della gara, poi, sono un susseguirsi di emozioni. Giovani praticanti avvocati nella vere aule di udienza che indossano le toghe e si presentano quali fieri difensori dei propri virtuali assistiti. Avversari agguerriti che, al termine di ogni discussione, si stringono la mano, abbracciandosi e scambiandosi complimenti a vicenda. Docenti e discenti che attendono insieme, ansiosi, il verdetto di ogni girone come se, davvero, da quell'esito dipendessero le sorti reali di qualcuno. A volte si esulta di gioia; altre volte si rimane delusi, perché magari non era giusto che finisse così, proprio come nella vita reale, però con più emozione, con più passione e con la voglia di riprovarci. Con il pensiero che, forse, fare l'avvocato, non è più il piano B, o C, o D... perché la difesa dei diritti altrui, fatta con coscienza e secondo i canoni deontologici dovrebbe essere una delle principali ambizioni di tutti i laureati in giurisprudenza.



# NON SOLO MIMOSE

*intervento: la donna e la condizione detentiva.*

« Marinì Badalamenti

**L**o scorso 27 marzo 2019 si è tenuto presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo il Convegno "Non solo Mimose" organizzato dalla Commissione Pari Opportunità. Riportiamo la relazione della Dottoressa Raimonda Tomasino sul tema La donna e la condizione detentiva: "Nell'arco di questa ricca e densa panoramica discettazione sul genere femminile, diamo voce anche a loro. Donne: donne detenute, donne detenute madri, donne mogli di detenuti e donne madri di figli detenuti. E' questo il variegato ed ampio universo che contraddistingue la donna nella realtà carceraria. Un fenomeno di cui si parla poco o, se se n'è parlato, non abbastanza in ogni caso da porlo al centro dell'attenzione che meriterebbe.

E' un fenomeno che involge tanti aspetti, giuridici, penali, ma, soprattutto, dinamiche sociali delicatissime che si riflettono anche su persone estranee alla condizione detentiva ma, che, inevitabilmente, e con notevolissimi danni, ne subiscono le conseguenze, ossia in primo luogo i figli, minori, delle detenute. E

accade, che nell'universo carcerario pensato e ritagliato quasi esclusivamente al maschile, le donne possono diventare invisibili. Il mondo carcerario è un luogo prettamente abitato da uomini, il carcere è stato pensato quasi sempre e solo al maschile, questo perché vi è una ridotta percentuale femminile, che rappresenta poco più del 4% del totale della popolazione detenuta. E proprio questo esiguo numero – come avviene per tutte le minoranze in genere – porta a trascurare la condizione specifica delle donne negli Istituti di pena, il 90% delle quali donne, poi, sono pure madri di uno o più figli, nella metà dei casi minorenni. Dal punto di vista normativo la stessa organizzazione detentiva è stata pensata per lo più solamente al maschile, per la preponderanza numerica di uomini negli Istituti Penitenziari. Esistono, infatti, in tutto il territorio nazionale solo 5 Istituti Penali Femminili, per il resto ci sono le Sezioni (55) Femminili 'ospitate' all'interno delle carceri maschili. Le norme sull'O.P. recano pochissime

disposizioni sulla detenzione femminile. Trattandosi di una minoranza penitenziaria, non si è ritenuto di prestare una attenzione legislativa adeguata. La vita detentiva non è, pertanto, calibrata sui bisogni specifici delle donne. L'idea di detenzione è una, le regole detentive non hanno una caratterizzazione di genere che tenga conto delle esigenze particolari del mondo femminile, ciò che si traduce in una scarsa considerazione dei loro desideri, aspettative, interessi, che riguardano precipuamente il mondo delle donne. Questa assenza, progressivamente, si trasforma in fonte di discriminazione, e, quindi, di diritti negati. Per ciò che concerne dunque la condizione detentiva delle donne si ravvisa un 'problema di genere' di cui si

parla pochissimo o, per nulla. Troppo poca o addirittura inesistente è la considerazione di quanto la maternità influisca sulla vita carceraria, sia che i figli siano dentro il carcere con le madri detenute, sia che ne siano fuori. In uno studio di ricerca commissionato dall'Unione Europea e condotto per due anni e mezzo su diversi paesi, è inequivocabilmente

emerso che la 1° e più importante questione che le donne sentono come un problema fortemente presente, in cima alla lista delle loro preoccupazioni e non risolto, è quello della necessità di trovare una soluzione alla situazione lacerante della separazione dai propri figli. Il problema della presenza di bambini in carcere permane, non è stato affatto eliminato nonostante i proclami delle leggi che si sono succedute. Le statistiche dimostrano che la metà dei bambini c.d. detenuti in quanto figli di madri detenute, sono destinati, da grandi, a finire in carcere a loro volta. La strada è lunga, il fenomeno, di grande rilevanza, ancora sommerso, in quanto non se ne parla nel dovuto modo. L'altra faccia del fenomeno di non minore importanza riguarda la condizione delle donne che si fanno carico di mariti o figli detenuti. Di donne non condannate ma che subiscono, in ogni caso e in prima persona, i problemi della carcerazione perché comunque sono e rimangono il fulcro su cui ruota la famiglia, secondo quella



posizione di inferiorità sociale dalla quale non riescono ad emanciparsi. Donne che subiscono la violenza dei mariti che tornano a casa in detenzione domiciliare, i quali riversano su di loro e sui figli quei comportamenti che già tenevano prima e che lo stato di restrizione in cui si sono trovati non ha fatto che accentuare. Le politiche di genere devono, allora, percorrere un cammino che lungi dall'essere raggiunto, vede la meta ancora lontana.

Ma, il parlarne, certamente aiuta ad accorciare le distanze. Diamo voce quindi alle ultime degli ultimi. Gli ultimi: i detenuti, gli ultimi della società, quelli che, nella lunga catena sociale, si trovano all'ultimo posto.

Le detenute donne: le ultime tra gli ultimi.”



La parola alle Associazioni Forensi

## AIAF AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

« Marta Barresi

L'A.I.A.F. - Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, in occasione dell'assemblea nazionale dei soci tenutasi a Roma in data 09.05.2019, ha rinnovato le cariche sociali, nazionali e regionali, per il prossimo triennio. L'avv. Caterina Mirto, del Foro di Palermo, rieletta all'unanimità dal Direttivo Regionale, Presidente della Sicilia, è stata confermata vice Presidente nazionale accanto al neo Presidente eletto, Cinzia Calabrese, del Foro di Milano. Il Direttivo regionale per la Sicilia è formato dai referenti delle Sezioni distaccate (Palermo, Catania, Caltanissetta, Gela, Messina, Siracusa e Ragusa). Sono stati, inoltre, eletti tra i soci palermitani membri del direttivo regionale le colleghe Angela Morettino, Maria Laura Pecoraro e Antonietta Tamburello. L'Avv. Marta Barresi è stata rieletta per il nuovo triennio referente per la sezione Palermo e sarà coadiuvata, in qualità di vice referente, dalla collega Claudia Pedrotti. In rappresentanza della Sicilia faranno parte del CDN Marta Barresi, unitamente alle colleghe Remigia D'Agata del Foro di Catania, Gabriella Rossana Lo Monaco del Foro di Caltanissetta e Grazia Gerratana del Foro di Ragusa. L'A.I.A.F. ha come obiettivo, a livello nazionale, quello di garantire ai cittadini una difesa qualificata, tentando il riconoscimento della specializzazione anche mediante l'aggiornamento professionale e la formazione continua. Formazione che non deve e non può restare ancorata al mero dato tecnico

giuridico ma richiede la necessaria apertura ad un dialogo con le molteplici figure professionali che gravitano, o che dovrebbero gravitare intorno al nucleo familiare, soprattutto nel momento patologico. Figure professionali che non soltanto non dovrebbero più apparire distanti ma, poiché chiamate tutte, ognuno nella propria veste, a tutelare la famiglia e, primo tra tutti, il minore coinvolto, hanno l'obbligo, morale ed etico, di collaborare in sinergia in un equilibrato lavoro specializzato. In questa cornice l'A.I.A.F. è riconosciuta, per la sua rappresentatività e per la capillare diffusione territoriale, come associazione specialistica per l'area del diritto di famiglia, dei minori e delle persone ed è inserita nell'elenco nazionale delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. Perseguendo l'obiettivo principale di formazione e aggiornamento professionale, l'A.I.A.F. ha istituito una SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DI FAMIGLIA, MINORI E TUTELA DELLE PERSONE di durata biennale. La scuola per il terzo biennio ha mantenuto la sede anche a Palermo. L'impegno formativo, accreditato dal nostro COA, viene assolto con incontri periodici che vedono anche la costante collaborazione dei Magistrati del Foro di Palermo. L'associazione svolge eventi con cadenza mensile anche con la nuova e indovinata formula dell'"aperitivo giuridico" che ha ricevuto il consenso di numerosi colleghi del foro.

# LA CAMERA PENALE DI PALERMO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

« Federica Prestidonato

**S**ono trascorsi quasi 38 anni dal 1982, anno in cui il 9 febbraio l'assemblea costituente, formata da 64 soci fondatori e presieduta dall'avvocato Giovanni Ruvolo, deliberava all'unanimità di costituire, nell'ambito del Distretto di Corte di Appello di Palermo, la Camera Penale il cui primo Presidente eletto dall'assemblea costituente, è stato l'avvocato Paolo Seminara.

Da allora, la Camera Penale di Palermo, è stata ed è una tra le protagoniste della politica giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane, alla cui presidenza si sono succeduti, e del cui Consiglio direttivo hanno fatto parte, illustri rappresentanti dell'Avvocatura penalistica locale e nazionale, ed è sempre stata attiva nelle molte lotte per la difesa dei diritti costituzionalmente garantiti e ha contribuito affinché il processo penale tutelasse tali diritti.

Si ricordano alcune delle recenti battaglie in cui la Camera Penale di Palermo è stata in prima linea, quali l'aver contribuito ad impedire che si attuasse la controriforma sul giudizio di appello, e l'aver contribuito fattivamente alla raccolta delle firme per la proposta di legge su iniziativa popolare per la separazione delle carriere dei magistrati.

La Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo, protagonista nella politica giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italiane, oggi presieduta dall'avvocato Fabio Ferrara, eletto il 5 aprile di questo anno, sviluppa le proprie attività anche attraverso Osservatori e Commissioni (tra i quali l'Osservatorio giovani, l'Osservatorio sui diritti umani e giusto processo, l'Osservatorio difesa d'ufficio e gratuito patrocinio, la Consulta Femminile) nonché attraverso la Scuola di Formazione Forense e il Centro Studi Giuridici.

Intensa è l'attività convegnistica che ha impegnato e impegnerà la Camera Penale di Palermo con temi quali i principi del giusto processo, l'aspetto ordinamentale della magistratura e dunque la separazione delle carriere, il pan-penalismo. Altro argomento oggetto dell'attività convegnistica che vedrà impegnata la Camera Penale di Palermo riguarderà "la divaricazione tra legislazione e azione politica da un lato e sentenze, soprattutto della Corte Costituzionale, dall'altro,

divaricazione sempre più evidente", così come sottolineato dal Presidente Fabio Ferrara.

I temi che affronterà la Camera Penale di Palermo nell'immediato e prossimo futuro riguarderanno, in particolar modo, come anticipato dallo stesso Presidente, avv. Ferrara, la prescrizione e la riforma del processo penale nel senso della sua velocizzazione, nonché la depenalizzazione e il rapporto tra diritto e processo penale e l'obbligatorietà dell'azione penale, argomenti anche questi ultimi che saranno oggetto di prossimi convegni.

La Camera Penale di Palermo, in particolar modo, spiega il presidente Avvocato Fabio Ferrara, "sta intraprendendo una seria elaborazione scientifica in ordine alla velocizzazione del processo penale, soprattutto con riguardo alla fase delle indagini preliminari, nell'ambito della quale interviene ad oggi almeno il 60% delle prescrizioni". Altro importante oggetto di studio, continua lo stesso Presidente, "riguarda e riguarderà l'Udienza Preliminare, che dovrebbe acquistare sempre di più un peso specifico per essere filtro vero ed effettivo rispetto al prosieguo del singolo dibattimento. Temi sui quali, come anche quello del potenziamento dei riti alternativi, si è trovata una convergenza con l'Associazione Nazionale Magistrati".

Tra gli obiettivi della Camera Penale di Palermo, afferma il presidente Ferrara, vi è quello di un confronto sempre aperto con la magistratura e la politica rispetto al tema della riforma del giusto processo con lo scopo di giungere alla "ragionevole durata del processo".

Il ruolo della Camera Penale oggi, afferma ancora il presidente Ferrara, è quello di essere "fucina e motore" di elaborazioni normative e giuridiche, ma è anche quello, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di fare in modo che ogni avvocato possa operare al meglio riprendendo il ruolo sociale e culturale che gli compete. Obiettivo questo, che il presidente Ferrara spiega, si cercherà di raggiungere anche attraverso una attività convegnistica che riguarderà le grandi figure di avvocati del passato.

# PASSIONE, GIUSTIZIA, LIBERTÀ. I GIURISTI DEMOCRATICI.

« Veronica Ribbeni

**L**a citazione di Letizia Battaglia scelta quale titolo è un omaggio personale a quell'impegno per la bellezza, al bisogno di giustizia, alla passione e allo sdegno più che mai attuali che rendono l'Associazione nazionale dei giuristi democratici sempre dalla parte dei deboli, per una società più democratica. Nasce nel secondo dopoguerra ad opera di giuristi dello spessore di Umberto Terracini (Politico, Avvocato, Presidente dell'Assemblea Costituente) Ugo Natoli (Professore universitario, Avvocato) Romeo Ferrucci (Avvocato) e Lelio Basso (Avvocato, Giornalista, uno degli estensori delle disposizioni inserite negli articoli 3, c. II e 49 della Costituzione). Tra le forze motrici figura anche Bianca Guidetti Serra; una figura esemplare del Novecento, donna della Resistenza, avvocato penalista tra le prime in Italia, impegnata nella difesa dei diritti dell'infanzia, delle donne, dei lavoratori, degli arrestati durante le manifestazioni, prima firmataria della proposta di legge contro l'amianto. L'associazione, che dunque nasce in un contesto di sinistra, inteso in senso ampio e riunisce avvocati, magistrati, docenti, studiosi e studenti, riprende le proprie attività nei primi anni '90 sulla scia dei "giuristi contro la guerra", un gruppo che si era formato in opposizione alla guerra del Golfo del 1991. Torna in auge nel 2000 grazie a Desi Bruno, Roberto Lamacchia, Fabio Marcelli e altre/i, imponendosi con prepotenza sul panorama della tutela dei diritti dopo un viaggio in Turchia nell'aprile del 2000, in collaborazione con l'Associazione europea dei giuristi per la democrazia e i diritti umani nel mondo e con la presenza, in tutela dei diritti dei manifestanti, a Genova, contro il G8 del luglio 2001.

A tali importanti momenti sono conseguiti due filoni di iniziativa dell'Associazione, caratterizzati, dalla difesa dei diritti di espressione e manifestazione e dalla lotta agli arbitri di Stato e alla violazione dei diritti umani. I Giuristi Democratici promuovono un concreto, articolato, approfondito impegno per la difesa e l'attuazione dei principi di uguaglianza ed antifascisti, così come si evince non solo dalla pagina

<http://www.giuristidemocratici.it/> ma soprattutto dalle iniziative e dalle lotte combattute.

Alcune silenziose, altre rumorose quali la difesa

degli operai schedati dalla Fiat a mezzo servizio segreto interno; la missione di Barbara Spinelli entrata con una delegazione di avvocati turchi e curdi nella città di Cizre immediatamente dopo la cessazione del coprifuoco decretato dal Governo Turco dal 3 al 12 settembre 2015; il report sul processo a carico di colleghe e colleghi turchi, incriminati per accuse che li identificano con i propri assistiti; il comunicato di critica della decisione del Comitato editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino di ospitare una casa editrice di tomi che propagandano il fascismo; il comunicato con cui sono state richieste le dimissioni in seguito alle vicende che hanno coinvolto il CSM; eventi quali Migration policy in Italy: human rights in the abyss. Piacevoli incontri con Armando Sorrentino, Presidente della sezione di Palermo dei Giuristi Democratici, e Nicola Giudice, giurista democratico premiato dall'Ordine degli Avvocati di Palermo per il lavoro di osservatore internazionale svolto negli ultimi anni in vari Paesi, tra i quali Turchia e Marocco - entrambe persone meravigliose e avvocati che esercitano la professione forense con passione, abbinando abilità tecniche e visione politica - accendono vocazioni, trasmettono entusiasmo, mostrano che sia possibile il recupero di una moralità pubblica dispersa. Oggi i Giuristi Democratici sono un'associazione di promozione sociale le cui battaglie quotidiane vengono combattute a livello nazionale e internazionale per la tutela dell'ambiente ([http://www.giuristidemocratici.it/Audio\\_Video/post/20180928114801](http://www.giuristidemocratici.it/Audio_Video/post/20180928114801)), dei lavoratori (cfr. <http://www.giuristidemocratici.it/Lavoro/post/20190716211324>), dei migranti (ex plurimis cfr. il contributo di Cesare Antetomaso, rappresentante dei Giuristi Democratici italiani in occasione della quarantunesima sessione del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu di Ginevra, all'incontro organizzato dall'Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici

<http://www.giuristidemocratici.it/Internazionali/post/20190802032738> e il Diario da Lampedusa del menzionato Avv. Nicola Giudice, presente sull'isola nei giorni 27-29 giugno 2019

[http://www.giuristidemocratici.it/Immigrazione\\_Asilo/post/20190705225356](http://www.giuristidemocratici.it/Immigrazione_Asilo/post/20190705225356)).

Il filo conduttore del loro operato è il ruolo dei giuristi nel cambiamento, nella denuncia, nella difesa, nel rafforzamento. Uno degli strumenti principalmente adoperati è la condivisione. Non utilizzano social network quale mera propaganda autocelebrativa, ma per consentire le dirette degli eventi, accessibili a tutti e per aggiornamenti in tempo reale (come ad esempio i report sul massacro del diritto di difesa e la drammatica repressione contro i colleghi). Entusiasti nell'accogliere nuove menti e nuove forze, per l'appartenenza

all'associazione sono indispensabili la passione per la lotta, il sostegno, la tutela di uno stato di diritto e la libertà necessaria a dare forma a tale passione.

In difesa della Costituzione, i Giuristi Democratici caldeggiavano infatti l'applicazione delle Convenzioni dei Diritti dell'Uomo, per la realizzazione di una Costituzione Europea autenticamente democratica.

Non temono di schierarsi dalla parte di ciò in cui credono; tutelano diritti e si spendono affinché questi vengano tutelati. E soprattutto, non cedono il passo a ciò che conviene, in difesa di ciò che è giusto.

## LA CAMERA MINORILE

« Valeria Licata

**L**a Camera Minorile Distrettuale "Orazio Campo" di Palermo è un'associazione, senza fini di lucro, costituita nel 2002 da avvocati che operano nell'ambito del diritto minorile e della famiglia promuovendo la centralità del minore come soggetto di diritti.

In particolare, obiettivo primario dell'associazione è lo studio e l'approfondimento di tematiche di diritto minorile attraverso la formazione specialistica in un settore in cui la specializzazione è divenuta oltre che necessaria, un dovere primario per tutti gli operatori di diritto che si occupano di minori.

La Camera Minorile di Palermo aderisce all'Unione Nazionale Camere Minorili, Associazione di avvocati specializzati in diritto minorile, costituita nel dicembre del 2001, riconosciuta dal CNF come associazione specialistica maggiormente rappresentativa, che riunisce 34 associazioni dislocate su tutto il territorio nazionale e che ha costituito al proprio interno quattro settori di studio nell'ambito internazionale, civile, penale e psicosociale, che svolgono attività di approfondimento delle diverse tematiche al fine di favorire lo scambio di informazioni con gli altri operatori della giustizia minorile, di stimolare l'evoluzione legislativa nella materia, nonché di realizzare un proficuo confronto in una prospettiva di crescita professionale.

La Camera Minorile si propone di formare ed aggiornare i professionisti e gli operatori attivi nella tutela dei soggetti minori di età, collaborando con le Istituzioni, magistrati, operatori dei servizi territoriali e dei servizi della giustizia minorile,

favorendo il confronto tra tutte le professionalità, tenendo conto dei mutamenti sociali che investono la nostra società, per il miglior funzionamento della giustizia minorile e al fine di garantire un'efficace tutela dei diritti dell'infanzia.

Le finalità della Camera possono così sintetizzarsi: organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio nell'ambito della disciplina del diritto minorile civile, penale e della famiglia, nonché delle discipline sociali e psicologiche sulla famiglia, con il coinvolgimento di diverse e qualificate figure professionali;

promuovere e realizzare progetti di informazione e formazione, rivolti agli operatori pubblici e privati impegnati in attività educative o di tutela dei minori, coinvolgendo anche gli stessi minori; promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni, sia pubbliche, che private, aventi finalità analoghe a quelle della Camera minorile, per la diffusione tra i giovani di ogni età della cultura del rispetto delle regole e della giustizia, nonché per la diffusione della conoscenza dei diritti delle persone minori.

Possono essere associati alla Camera Minorile, in qualità di soci, tutti gli Avvocati che prevalentemente operano nel settore del diritto minorile e della famiglia, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e ne condividono le modalità operative.

E' possibile inoltrare domanda per iscritto all'indirizzo mail: [info@cameraminorilepalermo.it](mailto:info@cameraminorilepalermo.it) e il Consiglio Direttivo, con delibera, approva l'ingresso del socio.

Previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo possono essere associati, senza diritto di voto, come soci onorari dell'associazione persone, anche esterne all'Avvocatura, che abbiano curato lo studio del diritto minorile e/o che si siano distinte nella difesa dei valori dei diritti dei minori e della famiglia e che aderendo agli scopi statutari intendono partecipare alle attività dell'associazione.

La Camera Minorile ha realizzato molte iniziative di formazione e di confronto nell'ambito minorile. Tra le più recenti iniziative si può annoverare il corso di formazione finanziato da Cassa Forense, patrocinato dal CNF e dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza "Difesa e tutela dei minori stranieri non accompagnati e dei minori

stranieri in genere" svolto nell'anno 2018 e rivolto a giovani avvocati, la cui frequenza ha dato titolo per l'iscrizione nelle liste dei tutori volontari.

Inoltre, la Camera Minorile di Palermo, quale associazione rappresentativa in materia di famiglia e minori operante sul territorio, ha offerto il proprio contributo per la redazione e approvazione del "Protocollo Ascolto Minore nei procedimenti di famiglia" e del "Protocollo Su spese extra-assegno per mantenimento dei figli".

La Camera Minorile di Palermo ha una pagina facebook dedicata e un sito internet che è possibile consultare al seguente link: : <http://www.cameraminorilepalermo.it/>

Cultura e Sport

# USCITE ALLO SCOPERTO

« Mario Bellavista

**L** Sentirsi diversi, negare a volte anche l'evidenza, rinnegare a parole la propria passione, essere deriso davanti a clienti o colleghi. Ecco cosa capita all'avvocato che, oltre a svolgere seriamente la sua professione, dedica parte del suo tempo ad una attività artistica. Questo accade, il più delle volte, perché ci si trova davanti a colleghi che, non aventi alcuna capacità artistica, non concepiscono la possibilità che altri possano saper fare più cose. O meglio. Se si tratta di saper tirare quattro calci ad un pallone o con una racchetta, si rasenta l'ammirazione se non l'idolatria. Ancora di più se qualche collega si mostra in tribunale con una fasciatura o una stampella post partita. Praticamente un eroe. Inutile dire che se, al contrario, la tua foto appare nel contesto di un concerto o di una mostra fotografica o di pittura, ecco che partono le battute simil ironiche, ma che solitamente tendono a mortificare ogni talento.

Al punto che, si preferisce non rendere partecipi i colleghi delle proprie mostre o concerti e di viverli parallelamente un'altra vita. Bene, cari colleghi artisti. Non siete in difetto. Non avete un problema. Non violate nessuna regola deontologica o professionale. Avete di fronte soltanto colleghi che non capiscono o che vi invidiano. Tutto qua. Per questo vi invito ad uscire allo scoperto. Ad esibire i vostri talenti. A condividerli e a coltivarli. Spiegate, a chi non capisce, che l'importante è non trascurare una cosa per fare l'altra. Essere professionali. Dedicarsi al massimo all'incarico professionale e a quello artistico. Certamente non potremo esibirci di continuo ma quello che faremo lo faremo con passione e professionalità. E lasciate perdere i falsi esempi, come quello sempre richiamato di Paolo Conte, che in tribunale non ha mai messo piede....

# AVVOCATI PALERMITANI CAMPIONI D'ITALIA

« Marcello Cugliandro

**L**a squadra, che quest'anno ha compiuto 20 anni di attività, chiude la stagione agonistica con un trionfale tricolore dopo aver dominato la fase regionale con un primo posto e dopo aver superato le rappresentative dei colleghi di Messina, Catania (ben due squadre), Caltanissetta e Gela. La fase finale, svoltasi a Taormina dal 29/5 al 2/6, ha visto primeggiare la forte rappresentativa palermitana che ha superato i colleghi di Cosenza ai quarti di finale per 1-0, in semifinale la squadra di Lecce (Campione d'Italia uscente) per 3-1 ed in finale il Torre Annunziata per 7-6 dopo i calci di rigore. Durante la gara, la supremazia dei neo campioni d'Italia è stata netta ma due



distrazioni, a 10 minuti dalla fine quando il risultato di 3 a 1 sembrava ormai aver chiuso la gara, la rappresentativa palermitana che subiva un pareggio insperato. A questo punto sono stati i calci di rigore a decretare il titolo alla squadra che, a dire dei presenti, aveva dimostrato una netta superiorità tecnica e tattica. Onore comunque ai colleghi di Torre Annunziata che pur in difficoltà non si sono mai arresi tanto da approfittare del calo di tensione dei palermitani. La squadra è stata premiata alla seduta del Consiglio dell'Ordine del 13.6. ed in tale occasione ppe Mione - Filippo Spanò e Fabio Venniro. Il Presidente ha voluto ringraziare il responsabile ed organizzatore della rappresentativa degli avvocati e praticanti palermitani, Avv. Pietro Alosi, per l'importante traguardo sportivo raggiunto che conferma la

tradizione e la serietà ed impegno profuso da tutti i componenti della squadra e per il fair play dimostrati in campo avendo ricevuto lo specifico premio per il comportamento leale e corretto ispirato ai principi deontologici che sono stati applicati anche in campo quando, in occasione di una possibile rete, i giocatori del Palermo hanno preferito mettere fuori la palla per soccorrere un avversario. La formazione, con i colori rosanero ed il logo dell'Ordine di

Palermo, concluderanno la stagione a Settembre/Ottobre con la finale della Supercoppa e con le finali di tutte le rappresentative degli Ordini professionali che si sono aggiudicate il titolo nazionale per poi prepararsi ai prossimi mondiali in programma a Maggio 2020. Un ringraziamento a tutti i componenti,

accompagnatori e sostenitori della squadra, ma soprattutto ai giocatori Giovanni Di Salvo, Alessandro Scibilia, Antonio Palpacelli (allenatore-capitano e vice capitano della rappresentativa) ed ai componenti: Giovanni Barraja - Antonio Cancilla - Edoardo Caldaronello - Gianluca Corsino - Claudio Costanza - Manfredi Gagliardo - Marco Giacalone - Alberto Griffo - Emanuele La Rocca - Giuseppe Leone - Cesare Leone - Giovanni Lisotta - Salvatore Marandano - Menotti Rossetti - Salvatore Platano - Sergio Priola - Alberto Rausa - Walter Saitta - Vincenzo Sarci - Adriano Scaletta - Giovanni Trupia - Luigi Vivacqua - Alberto Zammuto - Francesco Tropia - Giuseppe Mione - Filippo Spanò e Fabio Venniro.

# IL PIANISTA

« Monica Catalano

Capita che un avvocato suoni con un pianoforte sotto la sede di un edificio dove ogni giorno dei lavoratori combattono per il proprio futuro. Capita che questo evento diventi una notizia da raccontare. È accaduto all'Avvocato Mario Bellavista davanti alla sede di Almaviva. Sono state note non solo musicali, ma dettate dal sentimento che vive dentro una delicata vertenza sociale. Un'esecuzione voluta dagli organizzatori di Piano City, la manifestazione che vede per 50 ore suggestive esibizioni di pianisti in varie zone della città. In questo caso le note diventano un atto di solidarietà e di speranza. Una sinfonia che ha fin qui scongiurato il licenziamento di 1600 lavoratori. La

kermesse che prevede percorsi urbani e itinerari tematici, ha scelto proprio la sede di Almaviva per sottolineare la rilevanza di una vertenza che ha tenuto con il fiato sospeso la città. La musica può rendere eterni e indimenticabili i momenti di una vita. Sarà così per giovani che da anni percorrono quel tratto di strada in fretta per indossare una cuffia e la dignità di un lavoro. Mario Bellavista è un avvocato penalista e fa parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Ha collaborato con importanti musicisti americani con i quali ha realizzato due cd. Si è esibito al Festival Off del Maggio musicale fiorentino.

# MEMORIAL AVVOCATI D'ANGELO E DI LELLO

« Marcello Cugliandro

Ho avuto il piacere di conoscere personalmente i colleghi Tommaso D'Angelo e Antonio Di Lello, purtroppo venuti a mancare (molto) prematuramente. Non eravamo amici nel vero senso della parola, ma semplici Colleghi che si incontravano quasi giornalmente (vivendo tutti e tre intensamente la professione) in "Tribunale". Ma, come accade ancora oggi, l'incontro nel Palazzo era l'occasione per cercare di definire una pratica in comune oppure, in attesa dell'udienza, per scambiare quattro chiacchiere. E confesso che ancora oggi ho un ricordo abbastanza nitido di entrambi. Tommaso sempre allegro e sorridente, anche quando era alla guida del suo "vespone" (giallo, se la memoria non mi inganna) che utilizzava sempre per venire in tribunale. Antonio, molto loquace e sempre pronto a dire la sua su qualsiasi "quaestio" giuridica, sia esposta in una difesa da un collega sia contenuta in un provvedimento di un magistrato. Ricordo che una volta (purtroppo rimasta unica per quanto appresso) lo invitai a giocare a calcetto con me; dopo la partita i miei compagni mi invitarono "elegantemente" a non portarlo mai più, per una semplice ma elementare ragione: Antonio era amante del football americano, tanto è vero che giocava da difensore nella squadra Palermo Cardinals; i suoi interventi, di conseguenza, pur non essendo cattivi, erano molto "fisici".

E allora, in loro ricordo, insieme all'Associazione Giuridica JUS, di cui faccio parte, ho pensato di organizzare un Memorial di calcio a 7, giunto quest'anno alla settima edizione, che vede la partecipazione di sette squadre (anche se negli anni

passati si è arrivati a ben nove squadre), per un totale di circa 110 avvocati / praticanti / cancellieri / magistrati, che si affronteranno nel classico girone all'italiana, con andata e ritorno, con l'unico fine di divertirci, conoscerci meglio, favorire l'integrazione tra i giovanissimi praticanti e gli avvocati (anche cancellieri) più anziani e dare quattro calci agli Avvocati nel ..... pallone. Di seguito potrete leggere le varie classifiche e anche i nomi delle squadre, alcuni dei quali davvero divertenti.



# LE ASPETTATIVE DEI GIOVANI PRATICANTI.

« Alessandra Fazio

**D**icembre è alle porte, si avvicina il tanto atteso esame di abilitazione. C'è chi si siederà per la prima volta, chi per la seconda o la terza. Un esame abbastanza ostico e particolare, tale da mettere, spesso, in dubbio tutto ciò che è stato fatto negli anni precedenti.

Crescono le paure, i dubbi, le incertezze sul futuro professionale. Se, da una parte esso viene visto come il culmine di una lunga carriera universitaria e di una pratica forense piuttosto impegnativa, dall'altra rappresenta il momento cruciale della vita di tutti coloro che hanno sempre creduto e desiderato raggiungere quest'obiettivo.

Alle spalle si lascia un percorso di crescita professionale e personale e, nel cuore, tanti bei ricordi; un percorso indimenticabile al di là di tutto. Cresce l'emozione ma, crescono anche le aspettative e le domande; quelle domande a cui spesso non si riesce a dare una risposta.

Ci si chiede quale sarà l'esito dell'esame, cosa accadrà in seguito, se saremo, realmente pronti ad assumere quelle responsabilità che fino a ieri sembravano così lontane. Un miscuglio di pensieri quasi ingestibili a volte, sbalzi d'umore e un insieme di emozioni differenti. Momenti di riflessione che si alternano a momenti di sconforto.

Che si sia praticanti da pochi mesi o da un anno e mezzo poco importa. Le aspettative sono le stesse, i dubbi sono più o meno uguali. Ci si guarda attorno e ci si rende conto che lo sconforto tra colleghi è elevato, che la delusione per la professione, spesso, induce gli stessi a "non incoraggiare" i giovani praticanti, a guardarsi intorno e cercare altro. Gli stessi praticanti perdono interesse per la professione, perché la ritengono al di sotto delle loro aspettative. Tutto questo genera, in chi si appresta a fare questo lavoro, tensione e incertezza. Ma, c'è anche chi, invece, incoraggia ad andare avanti e a credere ancora nell'avvocatura e nel suo prestigio; nell'innovazione, in un'immagine nuova della stessa professione.

Ho chiesto ad alcuni "futuri avvocati" quali fossero le loro aspettative in merito; quali fossero i dubbi e le preoccupazioni e mi sono stupita, positivamente, delle risposte che mi sono state fornite. Allo sconforto è prevalsa la speranza, all'arrendersi, invece, la fiducia. C'è chi crede fermamente in ciò che si appresta a realizzare e, personalmente, credo che questa sia fondamentale. Non lasciarsi mai abbattere e credere sempre in ciò che si fa è la cosa più importante in assoluto. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro e non possiamo, né dobbiamo, permettere alle paure di sopraffarci. Non sarà l'esito negativo dell'esame a buttarci giù, a farci perdere la speranza. Nel frattempo auguro a tutti, di cuore, di riuscire, nel più breve tempo possibile, a realizzare il vostro sogno. Siate consapevoli di voi stessi, in ogni singolo minuto in cui vi troverete a scrivere il pare o l'atto richiesto. In bocca al lupo a tutti!

Di seguito sono riportate le opinioni di alcuni praticanti sulla professione e le future aspettative.

«L'avvocato è, in un certo senso, un burocrate: ha quotidianamente a che fare con affari burocratici, cancellerie, atti. Ma, al tempo stesso, instaura rapporti umani con i propri clienti. In tal senso, è visto come un soggetto che può dare conforto, che può offrire agli altri un sostegno morale, oltre che professionale. Ecco, non è soltanto un professionista è una fonte di ascolto e colui che tutela i diritti delle persone che ne hanno bisogno. Sono fiducioso nei confronti della professione. Spero di poter diventare presto avvocato!» (Paolo Ponzio)

"Difficile esprimere, a pochi mesi dall'inizio di un percorso impegnativo quali siano le proprie aspettative. I sacrifici e le incognite che ci sono, spesso, ti costringono al presente. Guardando al futuro, tuttavia, non posso fare a meno di sperare di riuscire ad affrontare ogni difficoltà e ogni successo con consapevolezza e senso di responsabilità." (Lorenza Calderone)

«Sebbene la mia professione sia un'altra, ho intrapreso quest'esperienza per confrontarmi con me stesso ed avere un punto di vista diverso. Ho potuto notare le difficoltà dei giovani avvocati che si affacciano alla professione e la loro passione nell'affrontare le sfide quotidiane nelle corse tra udienze in aule differenti, problemi con le cancellerie e interminabili attese. I processi sono di carattere tecnico e quello che fa la differenza è un costante aggiornamento, specie nel campo amministrativo e penale. Per il futuro, a mio parere, si va sempre più verso quella società liquida teorizzata da Bauman e, pertanto, il sempre più massiccio uso della tecnologia, in campo legale, sarà la chiave per il futuro della professione" (Salvatore De Blasio)

"Sono Mihaela Chiara Martorana, aspirante avvocato, ad un passo dall'orale. Nel futuro sogno un'avvocatura che dia spazio alle giovani leve e che consenta ai nuovi abilitati di poter mettersi in gioco ed essere protagonisti della garanzia del diritto di difesa, anche con la loro rappresentanza e difesa d'ufficio, spesso primo approdo per farsi conoscere dalla clientela. In particolare, spero che il nuovo Comitato per le pari opportunità sappia valorizzare le donne, nella loro volontà di riscatto ed indipendenza. La garanzia dei diritti e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ci impone di favorirla nel nostro ambiente di vita, di lavoro e riconfronto, perché possiamo essere protagoniste di una nuova ed importante rivoluzione culturale" (Mihaela Chiara Martorana)

"Mi aspetto di cogliere, durante la pratica forense, tutto ciò che sarà utile per il futuro professionale e per aiutare gli altri e supportarli sia a livello legale che psicologico" (Eleonora Corradino)

"Credo nell'avvocatura, nonostante quest'anno e mezzo abbia messo a dura prova le mie convinzioni e le mie aspettative. Credo fermamente nel mio sogno da bambina; nell'affermazione e nella tutela dei diritti umani; dei diritti di coloro che realmente necessitano di una difesa, una difesa espletata con diligenza, serietà, consapevolezza della responsabilità che si assume nell'accettare un incarico e difendere coloro i quali ne abbiano bisogno. Credo in un futuro migliore, nel perfezionamento di ciò che non va, nel cambiamento. L'avvocato è portavoce dei diritti, diritti che cambiano in una società in continua evoluzione che mette in discussione qualsiasi cosa, continuamente. Calamandrei diceva che gli avvocati non sono né giocolieri da circo, né conferenzieri da salotto; che la giustizia è una cosa seria; che il «grande avvocato» è quello utile al giudice per aiutarlo a decidere secondo giustizia e utile al cliente per aiutarlo a far valere processualmente le proprie ragioni; colui che parla poco, ma, in modo chiaro e conciso. Che non annoi i giudici e non faccia prevalere, in udienza, la sua invadente personalità. Questo è un pensiero al quale dovrebbero conformarsi tutti gli avvocati, da me fortemente condiviso. Non c'è niente di più vero di quanto sostenuto da questo grande giurista. Io, da aspirante avvocato, spero di realizzare quanto da me sudato, perseguito in questi anni e di esercitare la professione in modo diligente, nel rispetto delle altrui esigenze e con la consapevolezza e la voglia di migliorare ogni giorno.



## **Consiglio Ordine degli Avvocati Quadriennio 2019-2022**

### **Presidente**

Avv. Giovanni Immordino

### **Vice-Presidente**

Avv. Simona Tarantino

### **Vice-Presidente Vicario**

Avv. Luisa De Giacomo

### **Consigliere Segretario**

Avv. Antonio Gabriele Armetta

### **Consigliere Tesoriere**

Avv. Filippo Costanza

### **Consiglieri**

Avv. Badalamenti Maria Ninfa

Avv. Bellavista Mario

Avv. Calantropo Michele

Avv. Catuogno Renato

Avv. Geraci Raffaella

Avv. Giampino Barbara

Avv. Greco Dario

Avv. Grimaldi Maria Carla

Avv. Librizzi Luca

Avv. Lombardo Serena

Avv. Mazzola Ivana

Avv. Minà Valeria

Avv. Mirto Caterina

Avv. Motisi Massimo

Avv. Randi Carla

Avv. Rizzuto Antonio

Avv. Siino Giuseppe

Avv. Solli Daniele

Avv. Sparti Vincenzo

Avv. Termini Luciano

## **CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA AVVOCATI PALERMO**

### *Elenco componenti CDD e cariche:*

#### **Presidente**

Antonino Gaziano foro Agrigento

#### **Consigliere Segretario**

Robertomauro Malato foro Trapani

#### **Consigliere segretario Aggiunto**

Marina Vajana foro Palermo

#### **Vice Presidente vicario**

Franco Jeni foro di Palermo

#### **Vice Presidenti**

Giuseppe Muffoletto foro Termini Imerese

Vito Incalcaterra foro Marsala

Giuseppe Milazzo foro di Palermo

Giuseppe Di Prima foro Sciacca

#### **Consigliere Tesoriere**

Calogero Termine foro Sciacca

#### **Consigliere Economo**

Lucia Di Salvo foro di Palermo

#### **Consiglieri foro Agrigento**

Barba Giuseppe

Castronovo Tanja

Manganello Salvatore

Spataro Gisella

#### **Consiglieri Foro Marsala**

Petruzzo Maria Luisa

Spano' Fabio

#### **Consiglieri Foro Palermo**

Ciccarello Lucilia

Di Marco Maria Concetta

Franco Carmelo

Russo Carmelo Pietro

#### **Consiglieri Foro Sciacca**

Borsellino Lucia

Termine Calogero

#### **Consiglieri Foro Termine Imerese**

Cafiso Maria Pia

Di Vita Cinzia Lucia

Licciardi Carlo

#### **Consiglieri Foro Trapani**

Bellomo Marcello

La Grutta Ludovico

Saladino Loredana



**NOTIZIARIO**  
dell'Ordine degli Avvocati  
di Palermo

Piazza V.E. Orlando  
Palazzo di Giustizia  
90138 Palermo  
Tel. 091 331401 - 091 589746  
[www.avvocatipalermo.it](http://www.avvocatipalermo.it)